



Direzione Generale
Direttore Operativo DIOP1001

PG/2021/585398 del 29/07/2021

Al Commissario Straordinario del Governo per la bonifica
ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse
nazionale Bagnoli-Coroglio
commissariobagnoli@pec.governo.it.

e p.c. Al Vicesindaco

Al Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni
Al Servizio Ciclo Integrato delle Acque
Al Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio
Al Servizio Controlli Ambientali e Attuazione PAES

Oggetto: Indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 164/2014, per l'approvazione delle modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con D.P.R. de 6 agosto 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 1° febbraio 2020 e del planivolumetrico previsto dall'art. 12, punto 2, delle medesime Norme tecniche di Attuazione, richiesta dalla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA con prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021- **Richiesta posticipazione**

Con nota CSB-0000064-P-17/07/2021, codesto Commissario ha convocato la Conferenza dei Servizi richiamata in oggetto. Valutata la complessità e l'importanza dell'istruttoria da compiere da parte dei servizi interessati del comune di Napoli e in considerazione dell'approssimarsi del periodo estivo che vede una consistente riduzione del personale impegnato, si chiede, così come espressamente previsto nella convocazione, la posticipazione della conferenza dei servizi al 20 settembre 2021.

Distinti saluti.

Il Direttore Operativo
in qualità di Rappresentante unico
arch. Massimo Santoro



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA
DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
BAGNOLI-COROGGIO

Al Comune di Napoli

Direzione Operativa di Area Tecnica
Rappresentante Unico del Comune di Napoli
direzione.operativa.tecnica@pec.comune.napoli.it

e p.c

Al Comune di Napoli

Sindaco
sindaco@pec.comune.napoli.it

Vicesindaco
vicesindaco@comune.napoli.it

Area Urbanistica - Servizio Pianificazione Urbanistica
Generale e Beni Comuni
urbanistica.generale@pec.comune.napoli.it

Area Tutela del Territorio - Servizio Ciclo Integrato delle
Acque
ciclo.acque@pec.comune.napoli.it

Area Tutela del Territorio - Servizio Difesa Idrogeologica
del Territorio
difesa.territorio@pec.comune.napoli.it

Area Ambiente - Servizio Controlli Ambientali e
Attuazione PAES
controlli.ambientali@pec.comune.napoli.it

**All' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia**

segreteriaad@postacert.invitalia.it
bagnoli@postacert.invitalia.it

Oggetto: Indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 164/2014, per l'approvazione delle modifiche e integrazioni alle Norme

Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con D.P.R. de 6 agosto 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 1 febbraio 2020 e del planivolumetrico previsto dall'art. 12, punto 2, delle medesime Norme tecniche di Attuazione, richiesta dalla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA con prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021.

✓ **Riscontro Vs nota prot.0585398 del 29/07/2021**

Ill.mo Direttore,

a riscontro della nota a Sua firma in oggetto, si rappresenta che la richiesta non può essere accolta.

Ai sensi del comma 7, dell'art. 2, L. n. 241/1990, i termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni (art. 14- bis, comma 2, lettera b). Pertanto solo i casi di richieste di integrazioni documentali e/o chiarimenti, anche se da parte di una sola amministrazione, producono effetti "sospensivi".

In questo senso, assume particolare rilevanza l'art. 33, comma 9, L. 164/2014 che dispone che *"la durata della conferenza, cui partecipa altresì il Soggetto Attuatore, non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione"*.

Cordiali saluti

Roma, 2 agosto 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Francesco Floro Flores





AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL
GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE
E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA
DI RILEVANTE INIERESSE NAZIONALE
BAGNOLI COROGLIO

commissariobagnoli@pec.governo.it

ing. F. FLORO FLORES

p.c. MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA

ing. LUCIANA DISTASO

RIA@PEC.minambiente.it

REGIONE CAMPANIA

Assessorato all'Ambiente

Assessore F. BONAVIDACOLA

vice.presidenza@pec.regione.campania.it

Vice Capo di Gabinetto del Presidente

vicecapogabinetto@pec.regione.campania.it

ISPRA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Direttore Tecnico

Dott. C. Marro

Dirigente ATNA

Dott. L. Cossentino



OGGETTO: Indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 164/2014, per l'approvazione delle modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con D.P.R. de 6 agosto 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 1 febbraio 2020 e del planivolumetrico previsto dall'art. 12, punto 2, delle medesime Norme tecniche di Attuazione, richiesta dalla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA con prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021.

In riferimento alla nota prot. n. CSB0000064-P del 17/07/2021 acquisita al protocolla Arpac n. 44269 del 19/07/2021, si rappresenta che il documento è la revisione delle Norme Tecniche di Attuazione del PRARU, predisposto da Invitalia al fine di essere sottoposto alla Conferenza dei Servizi indetta per l'approvazione delle modifiche e delle integrazioni che sono state introdotte all'interno del PRARU e del relativo Stralcio urbanistico a seguito delle prescrizioni e delle raccomandazioni contenute nei pareri formulati dalle Amministrazioni interessate.

Si ritiene sulla base della documentazione esaminata, congiuntamente con ISPRA, che non vi sono elementi tecnici, relativi alle competenze di questa UO, per esprimere un parere.

Cordiali saluti

Il dirigente UO SCAR

Ing. Rita Iorio

Il Dirigente dell'U.O.C. SICB

Dott. Salvatore Di Rosa



Al Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio
commissariobagnoli@pec.governo.it

e p.c. Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per il Risanamento Ambientale
ria@pec.minambiente.it

ARPAC
Agenzia Regionale Protezione Ambientale
Campania
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

Oggetto: Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Bagnoli-Coroglio", trasmissione parere tecnico

Vs. Rif.: Prot. CSB - 0000064-P del 17/07/2021
Ns. Rif.: Prot. n. 39087 del 20/07/2021

In riscontro alla richiesta di codesta struttura commissariale pervenuta con la nota sopra citata, si trasmette il parere tecnico GEO-PSC 2021/197 redatto come SNPA congiuntamente ad ARPA Campania e relativo al documento:

- *"Modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con D.P.R. del 6 agosto 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 1 febbraio 2020 e del planivolumetrico previsto all'art. 12, punto 2, delle medesime Norme tecniche di Attuazione"* redatto da Invitalia SpA.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

DIPARTIMENTO PER IL SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA

Il Direttore
Dott.ssa Maria Siclari

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia
Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati

* * *

Parere tecnico relativo al documento

Invitalia S.p.A.

Sito di rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio

“Modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con D.P.R. del 6 agosto 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 1 febbraio 2020 e del planivolumetrico previsto all’art. 12, punto 2, delle medesime Norme tecniche di Attuazione”

* * *

Sito di Interesse Nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio

Luglio 2021

1 PREMESSA

Il presente parere tecnico, richiesto dal Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli Coroglio con nota prot. n. CSB-0000064-P del 17/07/2021 acquisita in ISPRA al prot. n. 39087 del 20/07/2021, è relativo al documento predisposto da Invitalia S.p.A. "Modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con D.P.R. del 6 agosto 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 1 febbraio 2020 e del planivolumetrico previsto all'art. 12, punto 2, delle medesime Norme tecniche di Attuazione" disponibile per la consultazione sul sito web di Invitalia.

Il documento esaminato rappresenta la revisione delle Norme Tecniche di Attuazione del PRARU, predisposto da Invitalia nel mese di luglio 2021 al fine di essere sottoposto alla Conferenza dei Servizi indetta per l'approvazione delle modifiche e delle integrazioni che sono state introdotte all'interno del PRARU e del relativo Stralcio urbanistico a seguito delle prescrizioni e delle raccomandazioni contenute nei pareri formulati dalle Amministrazioni interessate.

Ai sensi della Legge 132/2016 il presente parere tecnico è redatto come SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) congiuntamente con ARPA Campania - UOC Siti contaminati e bonifiche.

2 OSSERVAZIONI

Sulla base della documentazione esaminata si formulano le seguenti osservazioni:

- non si ravvedono elementi tecnici relativi ad aspetti legati alla bonifica delle matrici suolo, sottosuolo ed acque sotterranee delle aree interessate dal PRARU su cui questo Dipartimento abbia competenza per esprimere un parere.

Tanto si segnala ai fini della complessiva valutazione tecnica del progetto.

Il presente parere tecnico è reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/06 ed è prodotto quale mera valutazione tecnica specificamente riferita al procedimento amministrativo nel quale si inserisce, in concorso con altrettanti pareri resi dai soggetti individuati dalla predetta norma di legge. Esso è finalizzato esclusivamente all'emissione del provvedimento di competenza del Commissario straordinario del governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e non riveste per l'amministrazione ricevente carattere vincolante.

Roma, 30 luglio 2021

DIPARTIMENTO PER IL
SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA

Il Direttore
Dott.ssa Maria Siclari

FP



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale 18
Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. 50-18-06 Genio Civile di Napoli Presidio
di Protezione Civile

Il Dirigente

Commissario Straordinario del Governo
Per la Bonifica dell'Area Bagnoli-Coroglio
commissariobagnoli@pec.governo.it

Oggetto: Indizione Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'approvazione delle modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana (PRARU) e del planivolumetrico – Bagnoli-Coroglio. Rif. prot. CSB-0000064-P-17/07/2021

In riferimento alla indizione della conferenza di servizi in oggetto significata, acquisita al prot. 0382628 del 20.07.2021, si comunica che la scrivente U.O.D. Genio Civile Napoli è Unità Operativa Dirigenziale deputata al rilascio di autorizzazioni sismiche per la realizzazione di opere strutturali sia civilistiche che di interesse nazionale e/o regionale che dovranno eventualmente essere realizzate sul sito in oggetto.

Al riguardo si riferisce che ai fini dell'emissione di eventuale provvedimento sismico, vi è la necessità di acquisire come per legge e relativi regolamenti di attuazione regionale vigenti, tutta la progettazione tecnica/strutturale/amministrativa del tipo "esecutiva".

I tempi di emissione del suddetto provvedimento sismico, dopo la trasmissione della progettazione esecutiva, sono quelli previsti dalla vigente legge 241/90 e ss.mm.ii. entro trenta giorni dall'acquisizione. Tale progettazione sarà debitamente istruita e discussa in seno alla commissione sismica interna al Genio Civile Napoli, ed in caso di esito positivo verrà emessa e trasmessa l'autorizzazione sismica.

Il Funzionario P. O.

Firmato digitalmente da: MICHELE CERULLI
Ruolo: FUNZIONARIO
Organizzazione: REGIONE CAMPANIA
Limitazioni d'uso: Explicit Text: la presente firma digitale ed il certificato ad essa collegato hanno validità solo per gli atti della Regione Campania. Explicit Text: this digital signature and the certificate thereto annexed are only valid for documents of the Campania Region
Data: 06/08/2021 15:21:48

Il Dirigente
Firmato da: ROBERTA SANTANIELLO
Ruolo: DIRIGENTE
Organizzazione: REGIONE CAMPANIA
Unità: 40-1-14
Data: 06/08/2021 15:55:08
Limite d'uso: Explicit Text: la presente firma digitale ed il certificato ad essa collegato hanno validità solo per gli atti della Regione Campania. Explicit Text: this digital signature and the certificate thereto annexed are only valid for documents of the Campania



**AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 1 CENTRO**

**Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Direttore Dott. Emilio Lemetre**
via Comunale del Principe 13/A 80145 Napoli
Tel. 0812549518-2549582
Email: sisp@aslnapoli1centro.it
sisp@pec.aslnapoli1centro.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario del Governo
Per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana
Dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale
Bagnoli- Coroglio**

Oggetto: Indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 164/2014, per l'approvazione delle modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con D.P.R. de 6 agosto 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 1 febbraio 2020 e del planivolumetrico previsto dall'art. 12, punto 2, delle medesime Norme tecniche di Attuazione, richiesta dalla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA con prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021.

Con riferimento all'oggetto, preso atto della documentazione presentata si comunica che questa UOC non ritiene di esprimere alcun parere nella fase attuale, in quanto trattasi di competenze urbanistiche.

Con l'occasione si conferma, altresì, il pieno impegno istituzionale nel corso delle fasi successive.

~~Il Direttore del Sisp
Dott. Emilio Lemetre~~

**A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO
U.O.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
U.O.S. Tutela delle Acque ed Ambiente**

**Il Responsabile
Dott. Vincenzo Stefanelli**



Giunta Regionale della Campania

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

U.O.D. 50 09 01

*Pianificazione Territoriale - Pianificazione Paesaggistica - Funzioni in
materia di Paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo.*

LA DIRIGENTE

ALLA SOPRINTENDENZA

ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' DI NAPOLI

C.A.: **DOTT. LUIGI LA ROCCA**

Piazza del Plebiscito, 1 (Palazzo Reale - Scala N)
80132 NAPOLI

PEC: mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri

AI

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E
RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DI RILEVANTE
INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO

c.a.: dott. Francesco FLORA FLORES

P.E.C.: commissario.bagnolicoroglio@governo.it

P.E.C.: commissariobagnoli@pec.governo.it

AI

DIRIGENTE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
GENERALE E BENI COMUNI

c.a.: Arch. Andrea CEUDECH

Via Diocleziano 330

80137 NAPOLI

P.E.C.: urbanistica.generale@pec.comune.napoli.it

ALLA INVITALIA

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
D'IMPRESA S.p.A.

e per essa al relativo rappresentante legale p.t.

Via Calabria,46

00187 R O M A

P.E.C.: bagnoli@pec.invitalia.it

%



OGGETTO:

Indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14bis della Legge 7 agosto 1990 n 241 ed ai sensi degli artt. 33 c 9 del decreto-legge n 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n 164/2014, per l'approvazione delle modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con d.P.R. 6 agosto 2019, pubblicato in G.U.R.I. n 26 del 1 febbraio 2020 e del planovolumetrico previsto dall'art. 12, punto 2, delle medesime N.T.A., richiesta dalla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. con prot. n. 511 del 14.7.2021.

- PARERE DI COMPETENZA, RILASCIATO, IN VIA SOSTITUTIVA, PER IL COMUNE DI NAPOLI, EX C. 10, ART. 146 DEL D. LGS 22.01.2004, N 42 E SS. MM. E II. -

In riferimento ai lavori della Conferenza di Servizi di cui in oggetto, indetta dal Commissario Straordinario di Governo con nota Prot. n. 64 del 17.7.2021, la scrivente U.O.D. - che qui si esprime ai sensi del comma 10, art. 146 del d.Lgs. 22.01.2004, n.42 e ss. mm. e ii., di seguito Codice, in quanto, dal mese di luglio 2020 sino ad oggi, è verificata, presso il Comune di Napoli, la insussistenza dei requisiti ex comma 6, art. 146 del Codice, ai fini dell'esercizio della delega regionale in merito ad esso conferita, per la ivi non vigenza della Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) - agli esiti istruttori, riporta di seguito la Relazione Tecnica Illustrativa, nonché la Proposta motivata di provvedimento, ai fini del combinato disposto ex cc. 5 e 7 del Codice, per assolvere a quanto di competenza.

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Il parere di competenza della U.O.D. 50 09 01 - per l'approvazione delle modifiche e delle integrazioni delle Norme Tecniche di Attuazione, già approvate unitamente allo stralcio urbanistico del PRARU con D.P.R. del 6 agosto 2019, pubblicato sulla GURI n. 26 del 1 febbraio 2020 e del planivolumetrico - viene reso, agli esiti istruttori, sulla base della trasmessa documentazione, agli atti della dedicata Conferenza dei Servizi di cui in oggetto, nonchè scaricabile dal sito *web* di Invitalia SpA.;

Si premette, in merito, che le suddette introdotte integrazioni e modifiche sono state dettate: sia dalle prescrizioni e dalle raccomandazioni contenute nei pareri formulati dalle Amministrazioni interessate, come indicato nel provvedimento di approvazione dei lavori della Conferenza dei Servizi del 14 giugno 2019, adottato con Decreto del Commissario n. 81 del 21 giugno 2019, sia dagli aggiornamenti introdotti da Invitalia, anche a seguito della redazione del planivolumetrico, vincitore del relativo concorso internazionale di idee, peraltro già oggetto di puntuale illustrazione avvenuta il 07.7.2021, durante una dedicata CdS, in videoconferenza.



%

Specificatamente, **Il punto 1** della Relazione di accompagnamento redatta a luglio 2021 - riferito alle eseguite integrazioni e modifiche, così come scaturite dai lavori della CdS del 14.6.2019, del PRARU del SIN Bagnoli-Coroglio- riporta per:

▪ **l'AREA TEMATICA 1 – PARCO E SPIAGGIA** che

- il planivolumetrico propone un *waterfront* discontinuo del nuovo edificato di progetto, al fine di garantire la continuità ecologica del parco con la spiaggia ed in particolare con l'ambiente dunale costiero [**UNITÀ DI INTERVENTO 1a - PARCO E SPIAGGIA – CFR. ART 13 NTA**];
- il nuovo assetto del Borgo Coroglio prevederà, ove necessario e motivato, l'ivi eventuale ristrutturazione edilizia, anche con diversa sagoma, a parità di volumi complessivi, così come definito dal planivolumetrico di progetto. L'eventuale cubatura eccedente legittima, non allocabile in 1d, potrà essere usufruita nella unità 1e1, nel rispetto del rapporto tra parco e spiaggia, evitandone la limitazione [**UNITÀ DI INTERVENTO 1d – BORGO COROGLIO - CFR ARTT 12 C 4 E 13 C 7 NTA**];
- per il suo elevato pregio paesaggistico, l'unità di intervento, **1e1** - ricompresa tra il mare ed il parco, tra la collina di Posillipo e Nisida – dovrà prevedere che gli ivi nuovi volumi dovranno garantire la più ampia possibile continuità visiva dal parco alla spiaggia pubblica e dovranno integrarsi con l'edificato esistente del Borgo Coroglio e con le pendici di Posillipo [**UNITÀ DI INTERVENTO 1e1 - CENTRO PREPARAZIONE VELA - CFR ART 13 C 7 NTA**];
- il nuovo complesso residenziale, integrato con la nuova viabilità di progetto. non sopravvanzerà la naturale depressione del terreno che determina il salto di quota tra Via Cocchia e l'area del parco, così salvaguardando un belvedere privilegiato verso il mare. All'uopo, per il nuovo edificato, è prevista un'altezza massima pari a 2 livelli fuori terra [**UNITÀ DI INTERVENTO 1f- RESIDENZE - CFR ARTT 13 C 7 E 15 C. 1 NTA**];

▪ **l'AREA TEMATICA 4 - COCCHIA** - che

- come già indicativamente contenuto nel planivolumetrico, nel progetto si prevederà un filtro verde di separazione dall'edificato di via Cocchia [**UNITÀ DI INTERVENTO 4a1 e 4a2 - CFR. ART. 16 NTA**];

▪ **l'AREA TEMATICA 9 – PARCO DELLO SPORT** - che

- viene dichiarata non applicabile l'indicazione alla non edificabilità dei 1.000 mc previsti dallo Stralcio urbanistico, in quanto l'edificato è già stato realizzato da *Bagnolifutura* con fondi UE, che necessitano di rendicontazione, mentre si conferma la necessità di una presenza continua durante l'anno dell'impianto, per non legarne l'uso solo a determinati periodi, ai fini di una sostenibilità economica e gestionale dell'impianto stesso, mediante la rimovibilità delle coperture leggere [**UNITÀ DI INTERVENTO 9A1 - CFR. ARTT. 12 C. 5 E 17 NTA**];

%



• il CIRCOLO ILVA:

- la previsione di un reinsediamento dello stesso, nell'ambito della superficie territoriale compresa nel PRARU, in un'area idonea alla prosecuzione dell'attività sociale e sportiva [CFR ART. 13, C 5];

▪ la progettazione del PARCO URBANO

- che i PARCHEGGI saranno ben inseriti paesaggisticamente, mitigati con la messa a dimora, di nuove essenze arboree e arbustive [CFR. ART. 11 NTA];
- che per l'ACCIAIERIA, il relativo piano terra costituirà una grande piazza coperta garantita di pieno uso pubblico [CFR. ARTT 5 E 13 NTA];

• gli ASPETTI ARCHEOLOGICI

- che dalla progettazione alla realizzazione di qualsiasi manufatto, sarà definito il cronoprogramma archeologico delle relative fasi generali di indagine, delle prospezioni geognostiche e dei successivi saggi [CFR. PAG 36-37-40 PRARU];

• le OPERE PUBBLICHE

che la PORTA DEL PARCO, il PARCO DELLO SPORT e il TURTLE POINT

- nonché le opere di urbanizzazione realizzate direttamente dal Soggetto Attuatore, saranno trasferite in proprietà da quest'ultimo al Comune di Napoli, con le condizioni e con le modalità da definirsi con apposite convenzioni, il cui schema sarà approvato dalla Conferenza di Servizi di cui all'art. 33 del D.L. n. 133/2014 [CFR. ARTT 12 C. 5 E 17 NTA];

• le INTEGRAZIONI AGLI ELABORATI DELLO STRALCIO URBANISTICO

- che nello Stralcio Urbanistico sono state integrate: la **Tavola 9** – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA e la **Tavola 10** – MOBILITÀ SU FERRO, unitamente a tutte le tavole che rappresentano la planivolumetria ottenuta all'esito del concorso internazionale di idee [CFR. ART. 12 NTA E TAVV DAL N 11 AL N 18];

• la COERENZA DELLA BONIFICA CON LE NUOVE DESTINAZIONI D'USO

- che la coerenza della progettazione degli interventi di bonifica, previsti per il risanamento ambientale dell'area, con le destinazioni urbanistiche, previste nell'ambito dello Stralcio urbanistico, è assicurata dall'Analisi del rischio approvata da tutti gli Enti competenti, in Conferenza dei Servizi [CFR TAV N 11];

• la PORTUALITÀ e le CONCESSIONI DEMANIALI TURISTICO-RICREATIVE

- che lo specchio acqueo, denominato **Ic**, compreso nel SIN e prospiciente l'isola di Nisida, avrà una vocazione turistica, in coerenza con la nuova vocazione

%

dell'area, mentre la problematica circa la proroga delle concessioni turistico ricreative, è stata oggetto di analisi congiunta con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale [CFR ARTT. 13, C 8 E 14 NTA];

In sintesi, il punto 2 della Relazione di accompagnamento è riferito alle eseguite integrazioni, aggiornamenti e modifiche, da parte di Invitalia, che sono contenute nel PRARU e nello Stralcio Urbanistico – scaturite dalle seguenti principali tematiche:

AGGIORNAMENTI RELATIVI AI DIVERSI LIVELLI DI PROGETTAZIONE IN CORSO

- Aggiornamento obiettivi specifici della strategia di risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell'area [CFR §. 2.5 PRARU];
- sviluppo di un modello idrodinamico della falda [CFR §. 3.1.1.2 PRARU];
- rimozione integrale della colmata [CFR §. 3.2 PRARU];
- risanamento del litorale emerso (Arenili nord e sud) [CFR §. 3.2 PRARU];
- concorso internazionale di idee Bagnoli UrbaNature e relativo processo di ascolto attivo del territorio [CFR § 5.3 E 7.2.2 PRARU];

SVILUPPO DEI PROCEDIMENTI IN CORSO

- Approvazione procedimento dell'Analisi di rischio;
- CdS approvazione *bypass* TAF;
- CdS approvazione caratterizzazione sedimenti marini;
- CdS approvazione progetto definitivo MISE falda;
- CdS preliminare Infrastrutture interne;
- CdS preliminare Bonifiche terra e mare;
- aggiudicazione della gara per la bonifica dell'area ex Eternit e successiva esecuzione;
- aggiornamento contenziosi con Gruppo Cementir;
- dissequestro delle aree.

ACCORDI INTERISTITUZIONALI E DI PROGRAMMA

- Accordo di programma Commissario Straordinario di Governo e Ministero della Transizione Ecologica;



%

- accordo di cooperazione Invitalia – Osservatorio vesuviano;
- accordo Quadro Infrastrutture;
- manifestazione di interesse Università degli Studi di Napoli - CUS per il Parco dello Sport – aggiornamento dell’attività;
- accordo di programma MTE/Comune di Napoli – aggiornamento attività e conclusione a seguito del dissequestro delle aree.

Si ritiene che le modifiche e le integrazioni apportate alle NTA dello Stralcio urbanistico del PRARU – quali in sintesi innanzi riportate e che costituiscono peraltro variante urbanistica effettiva agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti - rispondono efficacemente alle varie problematiche evidenziate nel corso dei lavori dei tavoli delle dedicate Conferenze di Servizi.

Parimente condivisibile, nella sua interezza, quanto riportato nel planivolumetrico vincitore del concorso internazionale di idee, che coniuga parametri urbanistici e di dettaglio degli interventi biunivocamente ottimali, nonché apprezzabili con l’apporto dei relativi *renderings*.

IL FUNZIONARIO P.O/ R.d.P..

Arch. Domenico De Lucia

LA DIRIGENTE
Avv. Lucilla RALMIERI



PROPOSTA DI PARERE MOTIVATO

Stante quanto innanzi specificatamente evidenziato, e che qui si intende integralmente riportato, questa U.O..D, agli esiti istruttori,

visto

- le modifiche e le integrazioni, apportate con la revisione del luglio 2021, alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), dello Stralcio urbanistico del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) - approvato con d.P.R. 6 agosto 2019, pubblicato in G.U.R.I. n 26 del 1 febbraio 2020, nonché il planovolumetrico, previsto dall'art. 12, punto 2 delle medesime N.T.A., che specifica i parametri urbanistici e di dettaglio dell'attuazione degli interventi, come da esito progettuale del concorso internazionale di idee Bagnoli *UrbaNature* - e in particolare:
 - della Parte I, l'art. 3 [*elaborati costitutivi*], con le modifiche e integrazioni apportate alla Tav 9 – *Opere di urbanizzazione primaria* e alla Tav n 10 – *Mobilità su ferro*, nonché le integrate Tavv dal n 11 al n 18, inerenti il planovolumetrico, vincitore del concorso internazionale, quali parti integranti delle NTA;
 - della Parte II, l'art. 13 [area tematica 1 (1a, 1b, 1d, 1e, 1f): parco e spiaggia]; l'art. 14 [Area tematica 2 (2a1, 2a2): *Coroglio/Bagnoli*]; l'art. 16 [Area tematica 4 (4a1 e 4a2): *Cocchia*]; l'art. 17 [Area tematica 9 (9a1): *parco dello sport*];
 - della Parte III, l'art. 19 [*caratteristiche architettoniche, misure per la mitigazione ambientale*]

ritenuto

- agli esiti istruttori, che le suddette apportate modifiche ed integrazioni completano e definiscono pienamente il quadro normativo delle NTA dello Stralcio Urbanistico del PRARU;



%

- che il planivolumetrico - che specifica i parametri urbanistici e di dettaglio dell'attuazione degli interventi, come da esito progettuale del concorso internazionale di idee Bagnoli *UrbaNature* - rende ampiamente comprensibile e condivisibile il generale assetto progettuale sia delle scenografie architettoniche quanto di quelle paesaggistiche;
- pertanto, assentibili le modifiche ed integrazioni apportate, come desumibili dalla pertinente documentazione, interamente scaricabile dal sito *web* di Invitalia all'indirizzo <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisiindustriale/rilancio-bagnoli/documenti>

questa U.O.D., stante quanto innanzi motivato,

PROPONE

PARERE FAVOREVOLE all'approvazione delle modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello Stralcio Urbanistico del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU), approvato con d.P.R. 6 agosto 2019 e pubblicato in G.U.R.I. n 26 del 1 febbraio 2020, nonché del planovolumetrico, previsto dall'art. 12, punto 2, delle medesime N.T.A., come da richiesta dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., denominata Invitalia, con prot. n. 511 del 14.7.2021, fatto salvi il diritto dei terzi, per i soli fini ambientali e paesaggistici.

IL FUNZIONARIO P.O./R.d.P.

Arch. Domenico De Lucia

LA DIRIGENTE
Avv. Lucilla RALMIERI



Lettera inviata solo tramite e-mail. Sostituzione l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 4, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Class 34.43.01/ fasc. ABAP (GIADA)7.20.1/2019

M

Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio
Presidenza del Consiglio dei Ministri
commissariobagnoli@pec.governo.it

o.p.o.

All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli
mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Al Rappresentante Unico delle
Amministrazione Statali in seno alla
Conferenza di Servizi
Cons. Donato ATTUBATO
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile
e la qualità dello Sviluppo
Divisione V -
Sistemi di Valutazione Ambientale
cress@pec.miniambiente.it

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA
segreteriaad@postacert.invitalia.it
bagnoli@postacert.invitalia.it

Oggetto: Indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 164/2014, per l'approvazione delle modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con D.P.R. del 6 agosto 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 1 febbraio 2020 e del planivolumetrico previsto dall'art. 12, punto 2, delle medesime Norme tecniche di Attuazione, richiesta dalla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA con prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021.
Parere tecnico-istruttorio della Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (DG ABAP).

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

M

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei Beni culturali e del paesaggio*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente “*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*”, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106;

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell’art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89*” pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 44 del 23 gennaio 2016, recante “*Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*”, registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO quanto già disciplinato con il D.M. del 23.01.2016, n. 44, “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*” che prevede l’istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall’11.07.2016;

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17/07/2018, prot. n. 22532;



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 30 agosto 2019 al n. 1-2971, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all'Arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito "DG ABAP");

VISTO l'articolo 1, comma 16, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *"Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*, pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il DM del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"*;

VISTO l'articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,"* (pubblicato in G.U.R.L.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

14

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO l'art. 25 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art. 33 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha emanato disposizioni inerenti la bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree del SIN Bagnoli - Coroglio, così come perimetrato, da ultimo, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 agosto 2014, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 195 del 23 agosto 2014;

VISTO il comma 3 del suindicato art. 33 del decreto legge n. 133/2014, che stabilisce che il Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana del SIN Bagnoli – Coroglio, di seguito denominato PRARU, è lo strumento individuato per la definizione dei criteri e individuazione degli interventi necessari alla bonifica, riqualificazione e rigenerazione urbana del Sito di Interesse Nazionale Bagnoli – Coroglio;

VISTO il comma 4 del suindicato art. 33 del decreto legge n. 133/2014, che attribuisce la formazione, l'approvazione e l'attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio ad un



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Commissario straordinario del Governo e ad un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale;

VISTO l'art.2 del D.P.C.M. del 15 ottobre 2015, che nomina l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A., di seguito INVITALIA, quale Soggetto Attuatore del programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del SIN Bagnoli-Coroglio;

CONSIDERATO che, ai fini della definizione del PRARU di cui all'art. 33, stante la complessità degli adempimenti da compiere ed i vincoli di natura amministrativa, tecnica ed operativa esistenti tra gli interventi, si è reso necessario procedere per stralci successivi ai sensi dell'art. 11-bis del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015 convertito con modificazioni in legge n. 21/2016 e del D.P.C.M. del 15 ottobre 2015;

VISTO il D.P.C.M. del 3 ottobre 2018 che nomina il dott. Francesco Floro Flores nuovo Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli - Coroglio, ai sensi del citato art. 33 del DL n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. n. 164/2014 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che in data 27 febbraio 2019 è stato emanato il Decreto motivato VAS n. 47, relativo al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PRARU del sito di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli - Coroglio a firma congiunta dell'allora Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali, nel quale è integralmente confluito il parere prot. n. 33181 del 19/12/2018, reso da questa Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

CONSIDERATO che, con nota CSB 0000036 del 16 maggio 2019, il Commissario straordinario del Governo ha indetto la Conferenza di Servizi per l'approvazione dello stralcio urbanistico del PRARU, conclusasi in data 14 giugno 2019, con provvedimento di chiusura della conferenza CSB 0000081 del 21 giugno 2019, con il quale il medesimo Commissario Straordinario ha adottato lo stralcio urbanistico del PRARU;

CONSIDERATO che in data 6 agosto 2019 è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, concernente l'approvazione dello stralcio urbanistico del PRARU, pubblicato sulla G.U.R.L. n. 26 del 1 febbraio 2020;

CONSIDERATO che nel provvedimento di chiusura, prot. n. CSB 0000081 del 21 giugno 2019, della sopra citata Conferenza di Servizi e, conseguentemente, nel sopra citato Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2019, di approvazione dello stralcio urbanistico del PRARU, è integralmente confluito, divenendone parte integrante, il parere del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statati, favorevole con le condizioni, prescrizioni e raccomandazioni allegate, tra le quali è stato integralmente ricompreso il parere reso da questa Direzione Generale ABAP prot. 16200-P dell'11.06.2019;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione previste dallo stralcio urbanistico approvato, INVITALIA ha indetto in data 12 settembre 2019 un concorso internazionale di idee ex art. 156 del D.Lgs. n.50/2016 per il "disegno del nuovo paesaggio di bagnoli, compresa la definizione planivolumetrica del nuovo edificato di cui al Programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione Urbana (PRARU)", che in data 12 maggio 2021, la medesima INVITALIA ha emanato il provvedimento con la graduatoria definitiva dei progetti presentati e che in data 2 luglio 2021 il vincitore del concorso ha consegnato il Planivolumetrico dell'idea progettuale che costituirà parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del PRARU;

CONSIDERATE le criticità emerse nel corso della riunione tecnica tenutasi in modalità videoconferenza in data 7 luglio 2021, in cui il soggetto proponente INVITALIA e il soggetto vincitore del concorso di idee hanno illustrato la documentazione progettuale relativa al menzionato Planivolumetrico;

CONSIDERATO che INVITALIA, con nota prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021, ha trasmesso al Commissario Straordinario di Governo la documentazione aggiornata del PRARU, con relativi allegati, e le Norme Tecniche di Attuazione (NTA), il tutto così come modificato e integrato a seguito del recepimento del Planivolumetrico di cui sopra;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. CSB-0000064 del 17/07/2021, il Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio, ha indetto la Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi dell'art. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, e dall'art. 1 della legge n. 164/2014, per l'approvazione delle modifiche e delle integrazioni delle Norme Tecniche di Attuazione già approvate unitamente allo stralcio urbanistico del PRARU con D.P.R. del 6 agosto 2019 pubblicato sulla GURI n. 26 del 1 febbraio 2020 e del planivolumetrico trasmessi da INVITALIA con prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021;

CONSIDERATO che, con nota prot.n. 25399 del 23/07/2021, questa Direzione Generale ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (ABAP) per il Comune di Napoli di formulare il proprio parere endoprocedimentale;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 10121 del 29/07/2021, la Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli ha espresso le proprie valutazioni di competenza, comunicando quanto segue:

"A riscontro alla nota del 19.07.2021 prot. CSB 64-P di codesto Commissario Straordinario di Governo, acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. 9598-A del 19.07.2021, con la quale si indice la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 per l'approvazione delle "Modifiche e integrazioni alla Norme Tecniche di attuazione dello Stralcio Urbanistico del Programma di Risanamento e di Rigenerazione Urbana



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MY

(PRARU) approvato con D.P.R. del 6 agosto 2019, pubblicato sulla G.U.R.I. n.26 del 01.02.2020, e del Planivolumetrico previsto dall'art.12, punto 2, delle medesime Norme Tecniche di Attuazione, richiesta dall'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli Investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA con prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021;

VISTA la nota della DG ABAP- Servizio V, del Ministero della Cultura prot. 25399 del 23.07.2021 con la quale si chiede a questa Soprintendenza di fornire aggiornate notizie e valutazioni in merito al procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione previste dallo Stralcio Urbanistico del PRARU, INVITALIA ha indetto in data 12 settembre 2019 un concorso internazionale di idee ex art. 156 del D.Lgs. n.50/2016 per il "disegno del nuovo paesaggio di Bagnoli, compresa la definizione planivolumetrica del nuovo edificato di cui al programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana (PRARU)" e che in data 12 maggio 2021 INVITALIA ha emanato il provvedimento con la graduatoria definitiva dei progetti presentati;

CONSIDERATO che nelle NTA all'art.12 il concorso di idee è stato finalizzato alla definizione "dei parametri urbanistici e di dettaglio dell'attuazione degli interventi" (cfr. NTA pag.10) e degli "aspetti peculiari di integrazione paesaggistica e di forma dei fabbricati" (cfr. Relazione PRARU pag.210) e che il Planivolumetrico dell'idea progettuale costituisce parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione dello Stralcio urbanistico del PRARU;

CONSIDERATO che INVITALIA, con nota prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021 ha trasmesso al Commissario Straordinario di Governo una versione aggiornata del PRARU e dei relativi allegati con la documentazione relativa alle Norme Tecniche di Attuazione - modificate e integrate a seguito del recepimento del predetto Planivolumetrico (cfr. nota di indizione della cds pag.7 lett(y));

CONSIDERATO che le modifiche ed integrazioni sono state apportate dal soggetto proponente in funzione dell'avanzamento delle attività progettuali, anche a seguito della redazione del planivolumetrico oggetto del concorso internazionale di idee, dello sviluppo dei procedimenti in corso, e, più in generale, dell'attuazione del Programma. (cfr. Relazione di accompagnamento-Premessa);

CONSIDERATO che la proposta di modifica ed integrazione del PRARU e dello Stralcio riguarda specificamente le **tavole nn. 8-9-10** relative rispettivamente agli interventi di esproprio per la realizzazione di opere pubbliche, alla mobilità su ferro ed alle opere di urbanizzazione primaria ed alle **tavole nn. 11-12-13-14-15-16-17-18** introdotte a seguito della conclusione del concorso di idee internazionale;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che la conferenza di servizi in oggetto è finalizzata alla acquisizione di tutte le autorizzazioni, i pareri, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni competenti, presupposti, propedeutici e necessari per l'approvazione del planivolumetrico all'oggetto e delle Norme Tecniche di Attuazione per come modificate e integrate (cfr. nota di indizione della cds pag.7 lett(z));

CONSIDERATO che "lo Stralcio urbanistico così definito costituisce a tutti gli effetti, conformemente a quanto previsto dall'art. 33 del DL 133/2014, variante urbanistica effettiva agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti" (cfr. Relazione del PRARU ver. luglio 2021 pag.213);

CONSIDERATO che le modifiche ed integrazioni del PRARU in oggetto devono ottemperare alle prescrizioni del decreto motivato VAS n.47 del 27.02.2019 del PRARU del SIN Bagnoli-Coroglio a firma congiunta del Ministero dell'Ambiente di Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali;

CONSIDERATO inoltre che le modifiche ed integrazioni del PRARU in oggetto devono ottemperare alle prescrizioni formulate dal Ministero della Cultura con nota prot. 16200-P del 11.06.2019 della DG ABAP, che recepisce la nota prot.7392-P dell'11.06.2019 di questa Soprintendenza;

CONSIDERATA la normativa vigente in sede di D. Lgs. 42/2004 art. 28 e D. Lgs. 50/2016, art. 25;

CONSIDERATO che l'area oggetto degli interventi è stata riconosciuta d'ufficio a consistente rischio di impatto archeologico;

Facendo seguito a tutto quanto premesso e considerato si osserva quanto segue:

SI RICHIAMANO E SI CONFERMANO il parere del Ministero della Cultura facente parte del decreto motivato di VAS n.47 del 27.02.2019, il parere della DG ABAP prot.16200-P dell'11.06.2019 relativo alla procedura approvativa dello Stralcio del PRARU, e tutti i pareri espressi dalla Scrivente nell'ambito delle conferenze dei servizi inerenti il PRARU, gli strumenti attuativi compresi i singoli progetti di fattibilità e definitivi.

Per quanto attiene gli aspetti architettonici e paesaggistici:

Atteso che il PRARU, fin dalle prime formulazioni ha come obiettivo prioritario la riqualificazione della fascia costiera, che "deve necessariamente coniugarsi con la conservazione dei valori storico-culturali di archeologia industriale e paesaggistici del sito che hanno fortemente caratterizzato Bagnoli ed il grande parco urbano" (cfr. nota SABAP per il Comune e la Provincia di Napoli, del 15.04.2016 prot.8882) liberando la fascia costiera e valorizzando l'inserimento nel contesto naturale e con il mare e ripristinando il rapporto tra la costa ed il parco retrostante;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

M

Ribadendo che il PRARU riguarda un'area della città di Napoli di eccezionale rilevanza paesaggistica e di valore culturale straordinario, riconosciuta dal DM del 6 agosto 1999, Dichiarazione di notevole interesse pubblico di tre aree site nel Comune di Napoli in località Bagnoli-Coroglio in considerazione della storia dei luoghi e del paesaggio industriale, che "oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, offre dagli innumerevoli punti di vista panoramici lungo la spiaggia di Coroglio e di Bagnoli e lungo le strade esistenti, via Coroglio, via Pozzuoli, via Leonardi Cattolica, uno straordinario spettacolo di bellezze panoramiche o quadri naturali che si susseguono senza soluzione di continuità quali la collina di Posillipo ricoperta di lussureggiante vegetazione, l'isola vulcanica di Nisida, l'intero arco del Golfo di Pozzuoli che si estende dall'acropoli greco-romana di Pozzuoli, ora denominata Rione Terra, a Baia, da Bacoli al promontorio di Capo Miseno e al Monte di Procida, e ancora sullo sfondo, le isole di Procida, Vivara ed Ischia e, verso l'entroterra, i rilievi del Monte Spina, Monte S. Angelo e Monte Olibano";

Considerato pertanto il ruolo strategico di grande rilevanza del PRARU a cui la città di Napoli affida il compito di tracciare le linee di sviluppo dell'area di Bagnoli con il disegno del grande parco pubblico e la riqualificazione della fascia costiera, attraverso il ripristino dell'arenile e del rapporto visivo e fisico tra città e mare, ridisegnando l'immagine della città dal mare;

Si evidenzia la necessità che la proposta progettuale sia sviluppata ed articolata in modo dettagliato e definito nel progetto di paesaggio al fine di consentire a questa Amministrazione di valutarne l'inserimento nel contesto naturale e costruito e la sua compatibilità con gli straordinari valori paesaggistici e storici del sito.

Nello specifico questa Soprintendenza, nell'apprezzare il lavoro complessivo svolto nella prospettiva della bonifica di un sito industriale dismesso ed oramai profondamente contaminato nei suoli terreni e marini, dopo un'attenta valutazione della documentazione messa a disposizione della conferenza dei servizi, ed in considerazione del fatto che la valutazione degli elaborati in oggetto riguarda la fase attuativa del piano, non può non rilevare una sostanziale carenza del progetto di paesaggio consistente soprattutto nella mancanza di un piano del verde, in un insufficiente approfondimento della conoscenza del sistema delle acque superficiali (sorgenti termali, canali, bacini artificiali, sistemi di canalizzazione e raccolta, permeabilità dei suoli), in una insufficiente descrizione delle sistemazioni dei suoli (movimentazioni di terra) e dell'assetto finale (dune, riporti, variazioni altimetriche delle quote superficiali dei terreni), nella necessità di una maggiore definizione dei parametri urbanistici ed edilizi (quali volumetrie ed altezze massime dei fabbricati, superficie coperta, destinazioni d'uso, distanze minime dal costruito esistente, tipologie costruttive, etc) che concorrono a



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

loro volta a definire il progetto di paesaggio, progetto che, nel processo attuativo, il PRARU demanda al Planovolumetrico, ed ai grafici e documenti derivanti dal Concorso di idee recentemente concluso (vedi NTA approvate, art.12).

Alle luce di quanto premesso ed osservato di seguito si dettagliano alcune criticità rilevate per l'intera area e per gli ambiti:

Per tutte le aree:

- Il PRARU e lo Stralcio Urbanistico, con le NTA, modificati ed integrati in quanto strumenti attuativi richiedono l'analisi di coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti (quali in particolare i PTP di Posillipo) e con i dispositivi di tutela paesaggistici (il DM 6 agosto 1999) che non risulta presente tra gli elaborati oggetto di valutazione e che necessita pertanto di essere acquisita;
- Nell'esame del Planovolumetrico e delle tavole elaborate dal Concorso di Idee congiuntamente con la modifica della documentazione attuativa (Stralcio Urbanistico ed NTA) si riscontra una carenza documentale relativa alla manca di definizione dei principali parametri edilizi ed urbanistici che caratterizzano i nuovi edifici (quali volumetrie ed altezze massime dei fabbricati, superficie coperta, destinazioni d'uso, distanze minime dal costruito esistente, tipologie costruttive, etc), (cfr. all.5.6 – Documento preliminare alle linee guida del Masterplan, slide 4-Approccio paesaggistico) elementi che incidono fortemente sugli impatti visivi, sulla percezione dell'insieme, sull'inserimento dei nuovi volumi nel contesto ambientale e costruito. Occorre pertanto acquisire una documentazione tecnica aggiuntiva che specifichi i suddetti parametri, corredata da un maggior numero di "profili regolatori" (ed in particolare un maggior numero di sezioni trasversali alla linea di costa che intersechino i sub ambiti 1a, 1e).

Si osserva inoltre che gli elaborati oggetto della conferenza dei servizi sono solo parzialmente aggiornati con le tavole del Concorso di idee (tavole da n.11 a n.18) e che occorre effettuare un adeguamento di tutti gli elaborati alle modifiche proposte al fine della approvazione di un documento chiaro, coerente ed unitario (a titolo esemplificativo le tav. 11-12-13 non sono coerenti con l'allegato 5.4 – Destinazioni d'uso e dettaglio volumetrie del PRARU in particolare nel disegno della fascia costiera).

Ambito 1:

Waterfront:

La tavole nn.11-12-13-14-15-16 che variano ed integrano lo Stralcio Urbanistico approvato comportano rilevanti modifiche della fascia costiera con una diversa distribuzione e tipologia dei volumi da realizzare a destinazione d'uso produttiva (cfr. Tav.11 planimetria di insieme) posizionati



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

M

in modo disallineato e secondo geometrie irregolari sulla spiaggia, a ridosso del salto di quota verso il parco urbano e indicano, inoltre, la realizzazione di nuovi pontili e/o passerelle costiere. In merito all'inserimento dei nuovi volumi ad uso commerciale sulla fascia spiaggia si rileva una discordanza tra Planovolumetrico e "proposta tipo di inserimento nel volume commerciale nel salto di quota tra spiaggia e parco" (PRARU_luglio 2021 pag.228) in quanto gli elaborati di concorso non inseriscono le nuove cubature nel salto di quota.

Ulteriori modifiche sono costituite dall'inserimento di due pontili a zig zag lungo il pontile nord, di ulteriori passerelle/pontili sulla spiaggia, e dall'incremento di volumi destinati a residenze nel sub ambito 1e.

*Al fine della valutazione di competenza si rileva una carenza nella descrizione della fascia costiera così come modificata e la necessità di definire con maggiore dettaglio le altezze e dimensioni dei nuovi edifici lungo la spiaggia, le distanze dal parco e dalla strada costiera e soprattutto il loro inserimento nel terreno il cui andamento è sostanzialmente modificato. Per valutare l'impatto visivo delle trasformazioni proposte occorre acquisire **grafici architettonici quotati del prospetto del waterfront** e dettagli costruttivi sui movimenti di terra e sulla sistemazione dei terreni lungo la costa.*

Si raccomanda sin d'ora di verificare ed adeguare la proposta progettuale alle prescrizioni paesaggistiche precedentemente impartite da questo Ministero nel decreto motivato di VAS n. 47 del 27.02.2019 e con nota prot.16200 dell'11.06.2019 della DG ABAP (espresso nella procedura di approvazione dello Stralcio Urbanistico) ed in particolare alla necessità di "consentire alle associazioni vegetali retrostanti di stabilire fisici contatti ed interferenze con la spiaggia e l'ambiente dunale costiero (...) prevedendo il riporto di un adeguato strato vegetale al di sopra dei volumi da realizzarsi per garantire continuità con il verde del parco ed il sistema vegetale".

Per quanto concerne il disegno del parco urbano si osserva che la proposta progettuale risulta carente nella definizione di dettaglio del progetto di paesaggio mancando il piano del verde con le specifiche per le singole aree, con la descrizione delle tipologie di verde da piantumare, una tavola di sistemazione superficiale dei terreni con il dettaglio delle movimentazioni di terra, grafici dettagliati del sistema delle acque superficiali esistenti e di progetto con i canali, dei laghetti costieri ed il nuovo grande bacino d'acqua prossimo all'edificio dell'ex Acciaieria anche in relazione all'utilizzo di acque sorgive e termali del sito di Bagnoli, del sistema dei percorsi ciclo-pedonali e sovrappassi (in particolare il lungo percorso in sovrelevazione che collegherà il pontile Nord con l'area della Porta del Parco).

In assenza di elaborati architettonici rappresentati in scala metrica adeguata non risulta possibile valutare l'impatto paesaggistico della proposta del parco urbano.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcult.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Per quanto riguarda specificamente il **sub-ambito 1e** si rileva che le tavole concorsuali allegate allo strumento attuativo non descrivono in modo sufficientemente dettagliato i nuovi edifici da realizzare così come modificati: mancano profili regolatori che tagliano l'ambito 1e e parametri edilizi specifici (altezze massime, superfici coperte e volumetrie massime, sagome) in relazione alle visuali verso il mare, il parco e le principali emergenze di paesaggio. Ai fini dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite durante le richiamate procedure autorizzative si chiede di fornire grafici architettonici che consentano di verificare che "i rapporti volumetrici dovranno in ogni caso essere tali da non modificare in futuro l'odierna percezione del costruito e rispettare gli attuali con visuali liberi verso il mare" eventualmente modificando la proposta progettuale ai fini della ottemperanza.

Nello specifico, inoltre, si chiede di definire univocamente lo scenario finale in relazione alle cubature e destinazioni d'uso (cfr. Relazione di accompagnamento a pag.2 che riporta: All'esito delle verifiche delle volumetrie legittime dei manufatti e sulla capacità del Borgo-Coroglio, anche in relazione alla sua definizione planivolumetrica, ad assorbire le volumetrie delle residenze anche di via Coroglio, l'unità d'intervento 1e1 potrà ospitare l'eventuale cubatura residua legittima non allocabile in 1d, avendo cura di evitare la limitazione del rapporto tra parco e spiaggia in misura maggiore rispetto a quanto risultante dagli interventi già previsti per la medesima area").

Parcheggi:

Considerata l'estensione della superficie destinata a parcheggio (14,25 ha) (cfr. NTA art. 11) e la scelta progettuale di prevedere un sistema di impianti di grande estensione, la Soprintendenza scrivente ribadisce la preoccupazione per il potenziale impatto paesaggistico negativo degli stessi con riferimento non solo all'area tutelata di Bagnoli-Coroglio, ma anche ai beni paesaggistici circostanti, posti a livello altimetrico superiore.

- Si segnala che, negli elaborati integrati del PRARU, non sono state previste e dettagliate per le singole aree di parcheggio le "strategie di mitigazione degli impatti paesaggistici negativi, anche prevedendo la suddivisione in zone, con inserzione di aree a verde opportunamente inframezzate e disegnate, degli ambiti di parcheggio, specie a quelli individuati in planimetria dalle lettere P1 e P7 nell'all.6.5 particolarmente estesi oltre che ricadenti all'interno del vincolo paesaggistico ex art.136 del D.lgs 42/2004 di cui al DM 06.08.1999" (vedi parere Ministero della Cultura, DG ABAP prot.16200 dell'11.06.2019, pag.3).
- Si rileva inoltre la necessità di adeguare la soluzione proposta a quanto richiesto con il citato parere rilasciato in sede di procedura VAS "le aree di parcheggio dovranno essere maggiormente ripartite all'interno del complesso e dovranno avere dimensioni minori, mettendo



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Ng

in campo strategie differenziate di mitigazione degli impatti paesaggistici negativi (parcheggi interrati, utilizzazione dei dislivelli del terreno, barriere verdi, etc.)."

Ambito 4- area prospiciente via Enrico Cocchia:

In relazione alla proposta progettuale di inserimento dei nuovi insediamenti per una consistente nuova cubatura di 151.000 mc (art.16 NTA) a ridosso degli edifici tutelati ai sensi della part II del D.Lgs 42/2004 delle ex Case Operaie occorre ottemperare alle prescrizioni impartite nel parere di VAS a pag.37-38 che si riporta di seguito: "tra le case operaie (..) ed il nuovo edificato previsto in prossimità da destinare a terziario, sarà necessario aumentare la distanza al fine di mitigare gli impatti visivi negativi e di garantire un'adeguata fascia di rispetto", e " in questo stesso spazio di rispetto si raccomanda di inserire un filtro costituito da alberature", e " si raccomanda altresì una particolare attenzione nella progettazione dell'edificato di progetto affinché si armonizzi con il contesto ed in particolare con gli edifici tutelati".

Ambito 9: Parco dello Sport

La demolizione del cavalcavia su via L. Cattolica con la sostituzione di un nuovo sovrappasso è connesso all'esito della procedura di conferenza di servizi in corso in relazione al progetto di demolizione del cavalcavia esistente. Si rimanda pertanto al parere della Soprintendenza scrivente prot. 9796 P del 22.07.2021.

Per quanto attiene gli aspetti archeologici:

Per quanto attiene le competenze in materia di tutela archeologica e ai sensi delle citate normative, si evidenzia come nella documentazione tecnica sottoposta a parere manca il prescritto documento di valutazione dell'impatto archeologico delle opere in progetto sulle porzioni di territorio interessate che tenga conto delle entità e caratteristiche degli interventi prospettati in correlazione con i dati stratigrafici emersi dalle indagini già effettuate e dei lavori pregressi con le relative trasformazioni che hanno in passato interessato il sottosuolo.

Si rileva inoltre, il continuo mancato rispetto delle prescrizioni in materia archeologica fin qui impartite da questa Soprintendenza.

Alla luce della disamina della documentazione presentata, questo Ufficio pertanto ritiene di non poter esprimere, per quanto di competenza, un giudizio positivo sul PRARU, lo Stralcio Urbanistico, le NTA modificati ed integrati dagli elaborati del Concorso di Idee e che gli stessi debbano essere integrati e in parte rielaborati tenendo conto di tutte le osservazioni sopra riportate e delle prescrizioni di paesaggio impartite in tutte le fasi autorizzative del PRARU. Tanto si segnala ai fini della complessiva valutazione tecnica del progetto";



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che, con nota prot. n.24743 del 04/08/2021, il Servizio II – “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” di questa Direzione Generale ABAP, visto il parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli, nota prot. n. 10121 del 29/07/2021, ha espresso le proprie valutazioni di competenza, comunicando quanto segue:

“In riferimento a quanto in oggetto, viste la nota prot. 25399 del 23.07.2021, con la quale codesto Servizio ha richiesto aggiornamenti e valutazioni istruttori alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, e la nota prot. 10121 del 29.07.2021 della medesima Soprintendenza, acquisita in pari data agli atti di questa Direzione con prot. 26128 e trasmessa allo scrivente Servizio per le valutazioni di competenza in data 04.08.2021, in merito alla tutela archeologica ,si rappresenta quanto segue.

Nonostante l'elevato e noto rischio archeologico dell'area oggetto degli interventi, già oggetto di prescrizioni impartite dalla Soprintendenza, si evidenzia la carenza documentale per il profilo archeologico.

Considerato che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, non risulta correttamente condotta, in quanto manca un'effettiva valutazione del rischio archeologico, e rilevato il «...continuo mancato rispetto delle prescrizioni in materia archeologica fin qui impartite...», l'Ufficio territoriale non è in possesso degli elementi per poter esprimere il proprio motivato parere sotto il profilo archeologico.

Nel rilevare dunque l'assenza dei dati necessari per la formulazione delle valutazioni richieste, si concorda con quanto espresso dall'Ufficio territoriale e si ribadisce che non è possibile, allo stato attuale, esprimere un parere in merito al progetto in esame, in quanto non valutabile sotto il profilo della tutela archeologica.

A tal fine sarà pertanto indispensabile integrare e rielaborare la documentazione progettuale con il documento di valutazione dell'impatto archeologico nonché ottemperare alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza”;

CONSIDERATO che la conferenza di servizi in oggetto è finalizzata alla acquisizione di tutte le autorizzazioni, i pareri, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni competenti, presupposti, propedeutici e necessari per l'approvazione del planivolumetrico all'oggetto e delle Norme Tecniche di Attuazione per come modificate e integrate (cfr. nota prot. n. CSB-0000064 del 17/07/2021 del Commissario Straordinario del Governo, di indizione della CdS pag.7 lett(z));



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che "lo Stralcio urbanistico così definito costituisce a tutti gli effetti, conformemente a quanto previsto dall'art. 33 del DL 133/2014, variante urbanistica effettiva agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti" (cfr. Relazione del PRARU ver. luglio 2021, pag.213);

CONSIDERATO che l'art. 12 delle NTA stabilisce che il concorso di idee è stato finalizzato alla definizione "dei parametri urbanistici e di dettaglio dell'attuazione degli interventi" (cfr. NTA pag.10) e degli "aspetti peculiari di integrazione paesaggistica e di forma dei fabbricati" (cfr. Relazione PRARU, pag.210) e che il Planivolumetrico dell'idea progettuale costituisce parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione dello Stralcio urbanistico del PRARU;

CONSIDERATO che le modifiche ed integrazioni alle NTA sono state apportate dal soggetto proponente in funzione dell'avanzamento delle attività progettuali, a seguito della redazione del Planivolumetrico oggetto del concorso internazionale di idee, dello sviluppo dei procedimenti in corso, e, più in generale, dell'attuazione del Programma;

CONSIDERATO che la proposta di modifica ed integrazione del PRARU e dello Stralcio riguarda specificamente le **tavole nn. 8-9-10**, relative rispettivamente agli interventi di esproprio per la realizzazione di opere pubbliche, alla mobilità su ferro ed alle opere di urbanizzazione primaria ed alle **tavole nn. 11-12-13-14-15-16-17-18** introdotte a seguito della conclusione del concorso di idee internazionale;

CONSIDERATO che le modifiche ed integrazioni del PRARU in oggetto devono ottemperare alle prescrizioni del decreto motivato VAS n.47 del 27.02.2019 del PRARU del SIN Bagnoli-Coroglio a firma congiunta dell'allora Ministro dell'Ambiente di Tutela del Territorio e del Mare e dell'allora Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, nel quale è integralmente confluito il parere prot. n. 33181 del 19/12/2018, reso da questa Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

CONSIDERATO che le modifiche ed integrazioni del PRARU in oggetto devono ottemperare alle prescrizioni formulate dall'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, rese da questa Direzione Generale ABAP con parere prot. 16200-P del 11/06/2019, che ha recepito la nota prot. 7392-P dell'11/06/2021 della Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli, nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Commissario straordinario del Governo per l'approvazione dello stralcio urbanistico del PRARU e conclusasi in data 14 giugno 2019;

CONSIDERATO che l'area oggetto dell'intervento è interessata da numerosi vincoli paesaggistici tra cui:

- artt. 136 e 157 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, integrato con D.M. 06.08.1999 – "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di tre aree site nel Comune di Napoli in località Bagnoli-Coroglio" (senza dimenticare, in area contigua, il D.M.



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Mar

26.04.1966 – “Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle località Scogliere di Mergellina tra il Molosiglio e l'isola di Nisida in Comune di Napoli”);

- art. 142 del D.lgs.42/2004 s.m.i., comma 1, lett. a) – territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia [...], lett. f) – parchi e riserve nazionali o regionali [...], lett. g) – territori coperti da foreste e da boschi [...];
- art. 142 del D.lgs.42/2004 s.m.i., comma 1, lett l) - zone vulcaniche;
- aree disciplinate da Piano Paesaggistico: Piano Territoriale Paesistico di Posillipo (D.M. 14.12.1995, pubblicato in GU n. 47 del 26.02.1996), che vi individua una zona PI – Protezione integrale;
- aree disciplinate da piano del Parco: Parco Regionale dei Campi Flegrei (D.P.G.R.C. n. 782 del 13.11.2003), che vi individua una zona C - riserva controllata;

che l'area è individuata come Sito di rilevante Interesse Nazionale - SIN - Napoli Bagnoli-Coroglio e che, inoltre, vi sono stati individuati siti della Rete Natura 2000 tra cui: SIC IT8030023 Porto Paone di Nisida, SIC IT8030041 Fondali marini di Gaiola e Nisida e SIC IT8030001 Aree umide di Agnano;

che nell'area del PRARU sono stati individuati sedici edifici da conservare come testimonianza storica del passato industriale della zona, e uno di essi, l'edificio dell'ex Officina Meccanica, è vincolato ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera (d) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "come testimonianza del ciclo produttivo", e che in prossimità del suo perimetro esterno sussistono altri edifici vincolati, nello specifico le ex case operaie ubicate in via E. Cocchia - via Diocleziano, (DDR n. 1258 del 24.04.12, dichiarazione di interesse storico- architettonico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.);

CONSIDERATO che, data la riconosciuta eccezionale rilevanza paesaggistica e il valore culturale straordinario, come sopra richiamato, delle aree oggetto di intervento, di grandissimo interesse per la collettività, non si può non ribadire la necessità di tutela di tutti i valori di cui l'area è portatrice, evidenziati già nel D.M. 06/08/1999 – *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di tre aree site nel Comune di Napoli in località Bagnoli-Coroglio* – nel quale viene evidenziato tra l'altro quanto segue: *“la caratteristica morfologica [della piana di Bagnoli] è legata alla sua origine vulcanica e il suo fascino straordinario dal punto di vista paesaggistico deriva anche dalla ricchezza delle testimonianze della cultura e della civiltà greca e romana presenti in ogni parte del territorio [...]; la predetta zona riveste notevole interesse pubblico poiché, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, offre dagli innumerevoli punti di vista panoramici lungo la spiaggia di Coroglio e di Bagnoli e lungo le strade esistenti, via Coroglio, via Pozzuoli, via Leonardi Cattolica, uno*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Me

straordinario spettacolo di bellezze panoramiche o quadri naturali che si susseguono senza soluzione di continuità quali la collina di Posillipo ricoperta di lussureggiante vegetazione, l'isola vulcanica di Nisida, l'intero arco del Golfo di Pozzuoli che si estende dall'acropoli greco-romana di Pozzuoli, ora denominata Rione Terra, a Baia, da Bacoli al promontorio di Capo Miseno e al Monte di Procida, e ancora sullo sfondo, le isole di Procida, Vivara ed Ischia e, verso l'entroterra, i rilievi del Monte Spina, Monte S. Angelo e Monte Olibano" e, pertanto, "il vincolo potrà salvaguardare la coesistenza degli edifici dell'insediamento industriale ormai storicizzati con la bellezza panoramica e paesaggistica dei luoghi: tutto ciò allo scopo di permettere e favorire la riqualificazione della zona litoranea e il recupero attraverso la bonifica dell'area industriale ex ILVA";

CONSIDERATO che il PRARU, in conseguenza di quanto sopra espresso, fin dalle prime formulazioni ha avuto come obiettivo prioritario la riqualificazione della fascia costiera, che "deve necessariamente coniugarsi con la conservazione dei valori storico-culturali di archeologia industriale e paesaggistici del sito che hanno fortemente caratterizzato Bagnoli ed il grande parco urbano" (cfr. nota SABAP per il Comune e la Provincia di Napoli, del 15.04.2016 prot. 8882) liberando la fascia costiera e valorizzando l'inserimento nel contesto naturale e con il mare e ripristinando il rapporto tra la costa ed il parco retrostante;

CONSIDERATO che l'area oggetto dei previsti interventi è stata riconosciuta d'ufficio a consistente rischio di impatto archeologico, per la presenza documentata di numerose emergenze archeologiche, connesse con l'importante arteria di collegamento tra Napoli e Pozzuoli che attraversava Bagnoli costeggiando ville patrizie di grandi dimensioni e terme collegate da acquedotti e sistemi di captazione delle acque sorgive anche minerali e termali, e che il più volte citato parere VAS ha prescritto l'attivazione delle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico, previste dall'art. 25 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 28 comma 4 D. Lgs 42/2004 e s.m.i.;

CONSIDERATO, pertanto, il ruolo strategico di grande rilevanza del PRARU a cui la città di Napoli affida il compito di tracciare le linee di sviluppo dell'area di Bagnoli con il disegno del grande parco pubblico e la riqualificazione della fascia costiera, attraverso il ripristino dell'arenile e del rapporto visivo e fisico tra città e mare, ridisegnando l'immagine della città dal mare;

RITENUTO che, alla luce delle considerazioni di cui sopra, sia necessario che la proposta progettuale sia sviluppata ed articolata in modo dettagliato e che il progetto di paesaggio sia ben definito, al fine di consentire una corretta valutazione del suo inserimento nel contesto circostante, naturale e costruito, e la sua compatibilità con gli straordinari valori paesaggistici e storici del sito;

RITENUTO che, nell'apprezzare il lavoro complessivo svolto nella prospettiva di bonifica di un sito industriale dismesso ed ormai profondamente contaminato nei suoli terreni e marini, dopo un'attenta valutazione della documentazione messa a disposizione, sia da rilevare ancora una carenza del progetto di paesaggio consistente soprattutto nella mancanza di un piano del verde, in un insufficiente approfondimento della conoscenza del



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Per

sistema delle acque superficiali (sorgenti termali, canali, bacini artificiali, sistemi di canalizzazione e raccolta, permeabilità dei suoli), in una insufficiente descrizione delle sistemazioni dei suoli (movimentazioni di terra) e dell'assetto finale (dune, riporti, variazioni altimetriche delle quote superficiali dei terreni), nella necessità di una maggiore definizione dei parametri urbanistici ed edilizi (quali volumetrie ed altezze massime dei fabbricati, superficie coperta, destinazioni d'uso, distanze minime dal costruito esistente, tipologie costruttive, etc), che concorrono a loro volta a definire il progetto di paesaggio che, nel processo attuativo, il PRARU demanda al Planovolumetrico ed ai grafici e documenti derivanti dal Concorso di idee recentemente concluso (cfr. NTA approvate, art.12);

RITENUTO che, il PRARU e lo Stralcio Urbanistico, unitamente alle NTA, come modificati ed integrati, in quanto strumenti attuativi, richiedono l'analisi di coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti, in particolare con il PTP di Posillipo, e con i dispositivi di tutela paesaggistici, tra cui principalmente il DM 6 agosto 1999, che non risulta presente tra gli elaborati oggetto di valutazione;

RILEVATO che, mettendo a confronto il Planovolumetrico e le tavole elaborate dal soggetto vincitore del Concorso di Idee, comparate con la documentazione attuativa aggiornata, in particolare lo Stralcio Urbanistico e le NTA, si riscontra ancora una carenza documentale relativa alla mancanza di definizione dei principali parametri edilizi ed urbanistici che caratterizzano i nuovi edifici, quali volumetrie ed altezze massime dei fabbricati, superficie coperta, destinazioni d'uso, distanze minime dal costruito esistente, tipologie costruttive, etc (cfr. all.5.6 – Documento preliminare alle linee guida del Masterplan, slide 4-Approccio paesaggistico), elementi che incidono fortemente sugli impatti visivi, sulla percezione dell'insieme, sull'inserimento dei nuovi volumi nel contesto ambientale e costruito;

RILEVATO, inoltre, che, rispetto a quanto sopra evidenziato, gli elaborati oggetto della presente Conferenza di Servizi sono stati solo parzialmente aggiornati mediante il confronto con le tavole del Concorso di idee (tavole da n.11 a n.18) e che occorre effettuare un adeguamento di tutti gli elaborati alle modifiche proposte al fine di pervenire ad un documento chiaro, coerente ed unitario, propedeutico all'approvazione da parte di questo Ministero delle successive fasi attuative del PRARU (cfr. a titolo esemplificativo le tav. 11-12-13 non sono coerenti con l'allegato 5.4 – Destinazioni d'uso e dettaglio volumetrie del PRARU in particolare nel disegno della fascia costiera);

RILEVATO che, rispetto ai diversi ambiti e sub-ambiti del PRARU:

AMBITO 1:

WATERFRONT. Dalle tavole nn. 11-12-13-14-15-16, che modificano ed integrano lo Stralcio Urbanistico del PRARU approvato, si rilevano variazioni, rispetto alla documentazione pregressa e alle prescrizioni impartite con i citati pareri di questa Direzione e della competente Soprintendenza,



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Per

nella distribuzione e tipologia dei volumi da destinare ad uso produttivo (cfr. Tav.11 planimetria di insieme) della fascia costiera, posizionati in modo disallineato e secondo geometrie irregolari sulla spiaggia, a ridosso del salto di quota verso il parco urbano. A tale proposito giova il confronto tra la documentazione trasmessa per la CdS: nelle NTA, art. 13, tab.2, p. 12, nell'unità 1a, la superficie fondiaria è pari a 0, poiché risulta che il "commerciale è mitigato nel salto di quota del waterfront (senza fondiaria)"; nel PRARU_luglio2021, a pag 228, quanto sopra è confermato nella "sezione schematica dell'area della colmata" con inserimento del "volume commerciale nel salto di quota tra spiaggia e parco", ma la successiva immagine (render di progetto) sembra essere in contrasto con tale indicazione e i volumi citati non appaiono più posizionati nel salto di quota tra spiaggia e parco, come previsto, prescritto e approvato. Si rileva, pertanto, una discordanza tra Planovolumetrico e "proposta tipo di inserimento nel volume commerciale nel salto di quota tra spiaggia e parco" (PRARU_luglio 2021 pag.228), in quanto gli elaborati di concorso non inseriscono le nuove cubature nel salto di quota.

Si evidenzia, inoltre, che la superficie di detti volumi commerciali, posizionati tra spiaggia e parco, sembra coperta da pannelli fotovoltaici, in aperto contrasto con le citate prescrizioni di questo Ministero, che prevedevano: "il riporto di un adeguato strato vegetale al di sopra dei volumi da realizzarsi", per garantire "continuità con il verde del parco o sistema vegetale".

Lungo la linea di costa, inoltre, è prevista la realizzazione di nuovi pontili e/o passerelle costiere, che, in quanto elementi di discontinuità della morfologia della spiaggia, inficiano la sua integrità e continuità visiva.

Si rileva, infine, una carenza nella descrizione della fascia costiera così come modificata e la necessità di definire con maggiore dettaglio le altezze e le dimensioni dei nuovi edifici lungo la spiaggia, le distanze dal parco e dalla strada costiera e, soprattutto, il loro inserimento nel terreno il cui andamento è sostanzialmente modificato.

PARCO URBANO:

La proposta progettuale risulta carente nella definizione di dettaglio del progetto di paesaggio, mancando il piano del verde con le specifiche per le singole aree, con la descrizione delle tipologie di verde da piantumare, essendo necessaria almeno una tavola di sistemazione superficiale dei terreni, con il dettaglio delle movimentazioni di terra, e grafici dettagliati del sistema delle acque superficiali esistenti e di progetto con i canali, dei laghetti costieri e del nuovo grande bacino d'acqua prossimo all'edificio dell'ex Acciaieria, anche in relazione all'utilizzo di acque sorgive e termali del sito di Bagnoli, del sistema dei percorsi ciclo-pedonali e sovrappassi (in particolare appare non



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@miincert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

sufficientemente illustrato il lungo percorso in sopraelevazione che collegherà il pontile Nord con l'area della Porta del Parco).

In assenza di elaborati architettonici rappresentati in scala metrica adeguata non risulta possibile valutare l'impatto paesaggistico della proposta del parco urbano.

SUB-AMBITO 1e:

si rileva che le tavole concorsuali allegare allo strumento attuativo non descrivono in modo sufficientemente dettagliato i nuovi edifici da realizzare così come modificati: mancano profili regolatori che tagliano l'ambito 1e e parametri edilizi specifici (altezze massime, superfici coperte e volumetrie massime, sagome) in relazione alle visuali verso il mare, il parco e le principali emergenze di paesaggio.

Si rileva, inoltre, una scarsa chiarezza nel definire univocamente lo scenario finale in relazione alle cubature e destinazioni d'uso, anche in relazione alla ventilata possibilità di trasferire nell'unità d'intervento 1e1, all'esito delle verifiche delle volumetrie legittime dei manufatti e delle residenze del Borgo-Coroglio, l'eventuale cubatura residua legittima non allocabile in 1d (cfr. Relazione di accompagnamento - pag. 2 che riporta: *"All'esito delle verifiche delle volumetrie legittime dei manufatti e sulla capacità del Borgo-Coroglio, anche in relazione alla sua definizione planivolumetrica, ad assorbire le volumetrie delle residenze anche di via Coroglio, l'unità d'intervento 1e1 potrà ospitare l'eventuale cubatura residua legittima non allocabile in 1d, avendo cura di evitare la limitazione del rapporto tra parco e spiaggia in misura maggiore rispetto a quanto risultante dagli interventi già previsti per la medesima area"*).

PARCHEGGI:

Considerata l'estensione della superficie destinata a parcheggio (14,25 ha) (cfr. NTA art.11), si rileva la possibilità di un potenziale impatto paesaggistico negativo con riferimento non solo all'area tutelata di Bagnoli-Coroglio, ma anche ai beni paesaggistici circostanti, posti a livello altimetrico superiore.

Si segnala che, negli elaborati integrati del PRARU, non sono state previste e dettagliate per le singole aree di parcheggio le "strategie di mitigazione degli impatti paesaggistici negativi, anche prevedendo la suddivisione in zone, con inserzione di aree a verde opportunamente inframezzate e disegnate, degli ambiti di parcheggio, specie a quelli individuati in planimetria dalle lettere P1 e P7 nell'all.6.5 particolarmente estesi oltre che ricadenti all'interno del vincolo paesaggistico ex art.136 del D.lgs 42/2004 di cui al DM 06.08.1999" (vedi parere Ministero della Cultura, DG ABAP prot.16200 dell'11.06.2019, pag.3).

Si rileva, inoltre, la necessità di adeguare la soluzione proposta a quanto richiesto con il citato parere rilasciato in sede di procedura VAS "le aree di parcheggio dovranno essere maggiormente ripartite all'interno del complesso e dovranno avere dimensioni minori, mettendo in campo strategie differenziate di mitigazione degli impatti paesaggistici negativi (parcheggi interrati, utilizzazione dei dislivelli del terreno, barriere verdi, etc.)."

AMBITO 4- AREA PROSPICIENTE VIA ENRICO COCCHIA:

Si evidenzia che, per quanto riguarda la proposta progettuale di inserimento dei nuovi insediamenti per una consistente nuova cubatura di **151.000 mc** (art.16 NTA) a ridosso delle ex Case Operaie di via Cocchia, edifici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004, occorre ottemperare alle prescrizioni impartite nel parere prot. n. 33181 del 19/12/2018 di questa Direzione Generale, confluito nel Decreto VAS n. 47 del 27.02.2019 che si riporta di seguito: "*tra le case operaie (...) ed il nuovo edificato previsto in prossimità da destinare a terziario, sarà necessario aumentare la distanza al fine di mitigare gli impatti visivi negativi e di garantire un'adeguata fascia di rispetto*", e "*in questo stesso spazio di rispetto si raccomanda di inserire un filtro costituito da alberature*", e "*si raccomanda altresì una particolare attenzione nella progettazione dell'edificato di progetto affinché si armonizzi con il contesto ed in particolare con gli edifici tutelati*".

AMBITO 9 - PARCO DELLO SPORT:

Si evidenzia che la prevista demolizione del cavalcavia su via Leonardi Cattolica, con la costruzione di un nuovo sovrappasso, è connessa all'esito della procedura di Conferenza di Servizi in corso in relazione al progetto di demolizione del cavalcavia esistente. Si rimanda pertanto al parere della Soprintendenza competente prot. 9796 P del 22.07.2021.

RILEVATO che, per quanto attiene le competenze in materia di tutela archeologica e ai sensi delle citate normative, nella documentazione tecnica esaminata in questa sede manca il prescritto documento di valutazione dell'impatto archeologico nell'ambito del quale sia esplicitato uno specifico e puntuale esame di valutazione dell'impatto delle opere in progetto sulle porzioni di territorio interessate, che tenga conto delle entità e caratteristiche degli interventi prospettati in correlazione con i dati stratigrafici emersi dalle indagini già effettuate e dei lavori pregressi con le relative trasformazioni che hanno in passato interessato il sottosuolo, e rilevato che solo una piccola parte dei prescritti sondaggi di carattere archeologico è stata finora effettuata;

RITENUTO che la documentazione presente agli atti, per quanto ancora carente, consente, in definitiva, di esprimere alcune prime valutazioni di competenza, in coerenza con quanto indicato dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio e dal D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. ser. Gen. N. 16 del 21



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

M

gennaio 2020, entrato in vigore il 05/02/2020, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

CONSIDERATO che, in assenza di ulteriori elaborati architettonici in scala metrica adeguata, da produrre comunque prima dello sviluppo della progettazione definitiva delle singole unità di intervento, come da art. 12, co. 4 fino a co. 7 delle NTA, non potrà essere effettuata una compiuta valutazione dell'impatto paesaggistico del progetto, necessaria per l'approvazione, da parte di questo Ministero, dei successivi livelli di progettazione;

QUESTA DIREZIONE GENERALE

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;

RITENUTO di poter aderire al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II - "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" di questa Direzione Generale;

facendo seguito a tutto quanto **PREMESSO e CONSIDERATO**

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI MASSIMA

ai fini dell'Approvazione delle modifiche e integrazioni alla **Norme Tecniche di attuazione dello Stralcio Urbanistico del Programma di Risanamento e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con D.P.R. del 6 agosto 2019, pubblicato sulla G.U.R.L. n.26 del 01.02.2020, e del Planivolumetrico previsto dall'art.12, punto 2, delle medesime Norme Tecniche di Attuazione**, richiesta dall'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli Investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA con prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021", a **condizione che**, fermo restando le eventuali variazioni e/o modifiche che dovessero essere necessarie in esito alla campagna di indagini archeologiche preventive, **siano ottemperate le seguenti prescrizioni:**

A. Prescrizioni di carattere generale:

1. dovrà essere redatta, prima delle successive fase attuative, un'analisi di coerenza degli interventi con gli strumenti di pianificazione vigenti, in particolare con il PTP di Posillipo, e con i dispositivi di tutela paesaggistici, tra cui principalmente il DM 6 agosto 1999, che non risulta presente tra gli elaborati oggetto di valutazione;
2. dovrà essere elaborata una documentazione tecnica aggiuntiva che specifichi i parametri edilizi ed urbanistici che caratterizzano i nuovi edifici, quali volumetrie ed altezze massime dei fabbricati,



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MV

superficie coperta, destinazioni d'uso, distanze minime dal costruito esistente, tipologie costruttive, etc (cfr. all. 5.6 – Documento preliminare alle linee guida del Masterplan, slide 4-Approccio paesaggistico), elementi che incidono fortemente sugli impatti visivi, sulla percezione dell'insieme, sull'inserimento dei nuovi volumi nel contesto ambientale e costruito, corredata da un maggior numero di "profili regolatori" (ed in particolare un maggior numero di sezioni trasversali alla linea di costa che intersechino i sub ambiti **Ia e Ie**);

3. tutti gli elaborati del PRARU dovranno essere adeguati alle modifiche proposte dal progetto vincitore del Concorso di idee, al fine di poter disporre, per le successive fasi, di un documento chiaro, coerente ed unitario, in mancanza del quale non sarà possibile procedere all'approvazione delle future fasi attuative dei singoli progetti;
4. prima di procedere alla successive fasi attuative, in coerenza con quanto previsto nell'art.12, c.3 della Norme Tecniche di Attuazione, al fine di poter valutare l'impatto paesaggistico dei nuovi edifici da insediare in relazione al contesto naturale ed all'edificato esistente, la documentazione progettuale dovrà essere integrata dettagliando, per ogni sub ambito, destinazioni d'uso, volumetrie ed altezze massime degli edifici, tipologie costruttive, orientamento degli assi principali degli edifici, distanze minime dal costruito esistente;
5. al fine verificare la compatibilità paesaggistica degli interventi, con particolare riferimento al rispetto delle visuali principali oggetto di tutela, dovrà essere prodotto un adeguato numero di sezioni trasversali alla linea di costa che intersechino i sub ambiti **Ia e Ie**.

B. Prescrizioni per ambiti e sub-ambiti:

AMBITO 1:

WATERFRONT

1. la progettazione dei volumi commerciali previsti lungo l'area costiera, dovrà essere riconsiderata al fine di verificarne la coerenza e la rispondenza con quanto previsto, prescritto e approvato, nel citato parere di VAS (cfr. PRARU_luglio2021, a pag 228) e come stabilito nelle NTA (cfr. NTA, art. 13, tab.2, p. 12), e, dovranno, pertanto, inserirsi nel salto di quota del *waterfront*, al fine di rispettare le visuali e i coni ottici;
2. la progettazione dovrà verificare ed adeguare la proposta progettuale alle prescrizioni paesaggistiche precedentemente impartite da questo Ministero nel decreto motivato di VAS n.47 del 27.02.2019 e con nota prot.16200 dell'11.06.2019 della DG ABAP, prevedendo il riporto di un adeguato strato vegetale al di sopra dei volumi da realizzarsi per garantire continuità con il verde del parco ed il sistema vegetale, e si dovrà, pertanto, evitare il posizionamento di pannelli fotovoltaici non previsti nelle fasi precedenti e in contrasto con le prescrizioni impartite da questo Ministero;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

3. al fine di garantire una maggiore continuità delle fascia costiera il progetto dovrà essere rivisitato eliminando discontinuità quali: pontili, passerelle, etc;
4. al fine di valutare l'impatto visivo delle trasformazioni proposte, lungo la fascia costiera dovranno essere elaborati specifici grafici con la definizione di maggior dettaglio delle altezze e dimensioni dei nuovi edifici lungo la spiaggia, le distanze dal parco e dalla strada costiera, con particolare riferimento al loro inserimento nel terreno, con grafici architettonici quotati del prospetto del waterfront e dettagli costruttivi sui movimenti di terra e sulla sistemazione dei terreni lungo la costa;

PARCO URBANO:

5. per valutare appieno l'impatto paesaggistico della proposta del parco urbano nelle fasi attuative successive, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
 - una definizione di dettaglio del progetto di paesaggio;
 - un piano del verde con le specifiche per le singole aree, con la descrizione delle tipologie di verde da piantumare;
 - una tavola di sistemazione superficiale dei terreni, con il dettaglio delle movimentazioni di terra, e grafici dettagliati del sistema delle acque superficiali esistenti e di progetto con i canali, dei laghetti costieri e del nuovo grande bacino d'acqua prossimo all'edificio dell'ex Acciaieria, anche in relazione all'utilizzo di acque sorgive e termali del sito di Bagnoli e al sistema dei percorsi ciclo-pedonali e sovrappassi;
 - una tavola di analisi approfondita dell'intero sistema dei percorsi ciclo-pedonali e sovrappassi con un particolare riferimento al lungo percorso in sovrelevazione che collegherà il pontile Nord con l'area della Porta del Parco;

SUB-AMBITO 1e:

6. Dovrà essere definito univocamente lo scenario finale degli interventi in relazione alle cubature e destinazioni d'uso previste e rispettare quanto stabilito, già valutato e approvato in sede di VAS e di CdS del 14 giugno 2019;
7. dovranno essere prodotti elaborati grafici con profili regolatori che tagliano l'ambito 1e e parametri edilizi specifici (altezze massime, superfici coperte e volumetrie massime, sagome) in relazione alle visuali verso il mare, il parco e le principali emergenze di paesaggio, al fine di verificare compiutamente la rispondenza del progetto alle prescrizioni impartite durante le richiamate procedure autorizzative (parere VAS e parere per CdS 14 giugno 2019 per l'approvazione dello Stralcio di PRARU), al fine di verificare

Mg

che i rapporti volumetrici siano tali da non modificare in futuro l'odierna percezione del costruito e da rispettare gli attuali con visuali liberi verso il mare;

PARCHEGGI

8. Sia per il profilo della localizzazione che per l'inserimento paesaggistico, dovrà essere rivisitata la progettazione delle aree a parcheggio, al fine di mitigarne gli impatti paesaggistici negativi, prevedendone la suddivisione in zone, con inserzione di aree a verde opportunamente inframezzate e disegnate, con particolare riguardo alle aree di parcheggio individuate in planimetria dalle lettere P1 e P7 nell'all. 6.5, particolarmente estesi oltre che ricadenti all'interno del vincolo paesaggistico ex art.136 del D.lgs 42/2004 di cui al DM 06.08.1999 (cfr. parere reso da questa Direzione Generale, prot. 16200 dell'11.06.2019, nell'ambito della CdS di approvazione dello Stralcio di PRARU);
9. le aree di parcheggio, inoltre, dovranno essere maggiormente ripartite all'interno del complesso e dovranno avere dimensioni minori, mettendo in campo strategie differenziate di mitigazione degli impatti paesaggistici negativi (parcheggi interrati, utilizzazione dei dislivelli del terreno, barriere verdi, etc) (cfr. parere prot. n. 33181 del 19/12/2018, reso da questa Direzione Generale e confluito nel Decreto Motivato VAS n.47 del 27.02.2019);

AMBITO 4- AREA PROSPICIENTE VIA ENRICO COCCHIA

10. La progettazione dovrà verificare ed adeguare la proposta progettuale alle prescrizioni paesaggistiche precedentemente impartite da questo Ministero nel decreto motivato di VAS n.47 del 27/02/2019 e con nota prot.16200 dell'11/06/2019 della DG ABAP, e, pertanto, dovrà essere aumentata la distanza tra le case operaie ed il nuovo edificio previsto in prossimità, da destinare a terziario, al fine di mitigare gli impatti visivi negativi e di garantire un'adeguata fascia di rispetto, e, in questo stesso spazio di rispetto, si dovrà inserire un filtro costituito da alberature. Si dovrà avere particolare attenzione, inoltre, nella progettazione del nuovo edificio, affinché si armonizzi con il contesto ed in particolare con gli edifici tutelati;
11. dovrà essere, inoltre, presentata nella successiva fase e comunque prima dello sviluppo dei progetti attuativi, una tavola con idonea rappresentazione in scala di: distanze, misure e superfici rispetto alle case operaie, comprensiva del dettaglio della progettazione del filtro verde richiesto nella prescrizione di cui sopra;

AMBITO 9: PARCO DELLO SPORT

12. In merito alla prevista demolizione del cavalcavia su via Leonardi Cattolica, con la costruzione di un nuovo sovrappasso si rimanda al parere della Soprintendenza competente, prot.9796 del 22/07/2021,



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Ag

poiché connessa all'esito della procedura di Conferenza di Servizi in corso in relazione al progetto di demolizione del cavalcavia esistente;


C. Prescrizioni di carattere archeologico

1. La documentazione progettuale dovrà essere integrata e rielaborata con il documento di valutazione dell'impatto archeologico, che tenga conto delle entità e caratteristiche degli interventi prospettati in correlazione con i dati stratigrafici emersi dalle indagini già effettuate e dei lavori pregressi con le relative trasformazioni che hanno in passato interessato il sottosuolo, possibilmente anche provvedendo ad avanzare proposte al fine di ridurre l'eventuale rischio di impatto archeologico che si dovesse delineare a seguito di tale analisi, e si dovrà ottemperare alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza competente;
2. qualora si dovessero prospettare varianti in corso d'opera con esigenze di lavori di scavo, il prescritto documento di valutazione del rischio archeologico dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza competente in sede di progettazione preliminare, con particolare riferimento ai lavori inerenti i collegamenti dei complessi edilizi alle reti di servizi.

Il Funzionario Amministrativo - Riccardo Brugnoli
Responsabile della U.O. Amm.va e VAS

Il Referente per la Regione Campania-AO - U.O.T.T. n. 10 - Arch. Maria Falcone
(tel. 06/6723.4302 - e-mail: maria.falcone-01@beniculturali.it)

(*) Per Il Dirigente del Servizio V
Arch. Rocco Rosario Tramutola
Il Funzionario architetto
Arch. Marina Gentili



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI



(*) Giusta delega prot. n. 26468 del 03/08/2021



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ufficio ABDM-NAPOLI
FLP

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA BONIFICA AMBIENTALE E
RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DI
RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
BAGNOLI-COROGGIO
Francesco Floro Flores
commissariobagnoli@pec.governo.it

OGGETTO: Indizione della Conferenza di Servizi per l'approvazione delle modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del PRARU, approvato con DPR del 06/08/2019 e pubblicato sulla GURI n.26 del 01/02/2020.

In riferimento alla proposta di approvazione delle modifiche e integrazioni delle NTA-Praru introdotte a seguito di prescrizioni e raccomandazioni formulate in occasione della Conferenza di servizi del 14 giugno 2019 (punto 1 della relazione di accompagnamento), di cui alla nota n.64 del 17/07/2021, acquisita al prot. AdSP col n.16658 in data 19/07/2021, si rappresenta quanto segue:

Con riferimento al punto "Portualità e concessioni demaniali turistico-ricreative" di cui alla pagina 4 della Relazione di accompagnamento, si esprime parere favorevole alla proposta dell'inserimento nelle NTA - in relazione alle concessioni demaniali a finalità turistico-ricreativa, già ricadenti in area PRARU, - della possibilità di rilasciare titoli di proroga in cui siano inserite le seguenti clausole di salvaguardia, già in precedenza concordate con Invitalia, finalizzate a rendere disponibili, in tempo utile, le aree oggetto di interventi di bonifica e di riqualificazione:

- a) *I beni in concessione sono ricompresi tra le aree di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e, in quanto tali, interessati dal programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'art.33 del D.L. n.133/2014 da attuarsi da Invitalia spa sotto l'egida di un Commissario Straordinario di Governo;*
- b) *Gli interventi previsti e da prevedersi dal programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'art.33 del D.L. n.133/2014, ovvero previsti o da prevedersi da suoi stralci, ovvero preordinati e funzionali all'attuazione del predetto programma, rispondono a superiori esigenze e interessi pubblici di bonifica e riqualificazione complessiva delle aree di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e sono funzionali*



a consentire il superamento delle condizioni di estremo degrado e criticità, non solo ambientale, che caratterizzano dette aree;

- c) Gli interventi previsti o da prevedersi dal programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'art.33 del D.L. n.133/2014, ovvero previsti o da prevedersi da suoi stralci, ovvero preordinati e funzionali all'attuazione del predetto programma, interessano anche i beni in concessione e potrebbero essere avviati in vigenza di concessione, per come prorogata con il presente atto.*

In ragione di quanto sopra riconosciuto e dichiarato, la Ditta si impegna irrevocabilmente a restituire e consegnare all'Autorità concedente - dietro richiesta di quest'ultima con preavviso di sei mesi, da intendersi a tutti gli effetti quale revoca per ragioni di pubblico interesse e senza previsione di corrispettivo, indennizzo o compenso alcuno a carico dell'Autorità concedente, di Invitalia spa o del Commissario Straordinario di Governo - i beni in concessione totalmente liberi da persone e cose, ove ciò risultasse necessario a insindacabile giudizio di Invitalia spa al fine di avviare e realizzare, in tutto o in parte sugli stessi beni, gli interventi previsti o da prevedersi dal programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'art.33 del D.L. n.133/2014, ovvero previsti o da prevedersi da suoi stralci, ovvero preordinati e funzionali all'attuazione del predetto programma;

- d) La Ditta si impegna altresì irrevocabilmente a consentire a Invitalia spa o a soggetti da questa Indicati - dietro richiesto dell'Autorità concedente con preavviso di trenta giorni e sempre senza previsione di corrispettivo, indennizzo o risarcimento alcuno a carico dell'Autorità concedente, di Invitalia spa o del Commissario Straordinario di Governo - di accedere senza limitazioni temporali ai beni in concessione per lo svolgimento di qualsiasi attività, sopralluogo e indagine, di qualsiasi natura e oggetto, richiesta da Invitalia spa e preordinata alla progettazione degli interventi previsti o da prevedersi dal programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'art.33 del D.L. n.133/2014, ovvero previsti o da prevedersi da suoi stralci, ovvero preordinati e funzionali all'attuazione del predetto programma;*

Si chiede inoltre di inserire nelle NTA la possibilità di rilascio di nuove concessioni demaniali nelle quali siano previste le medesime clausole di salvaguardia.

In merito a quanto previsto dall'art.13 punto 5 delle NTA del PRARU il quale recita che: "Per quanto riguarda il Circolo Ilva, se ne prevede il reinsediamento in un'area idonea alla prosecuzione dell'attività nell'ambito della superficie territoriale compresa nel PRARU", si evidenzia che la concessione demaniale marittima n.104/2017-rep.8216 rilasciata al Circolo Ilva per l'utilizzazione delle aree ricadenti sul demanio marittimo, valida fino al 31/12/2020, ed il successivo provvedimento di proroga n.71/2021-Reg.prot.175 relativo al biennio 2021-2022, prevede clausole risolutorie di salvaguardia (concordate con la struttura commissariale e con il soggetto attuatore Invitalia) in relazione sia agli interventi di bonifica che di



riqualificazione dell'area che potrebbero essere attuati sul territorio anche durante il periodo di vigenza della concessione rilasciata al Circolo Ilva.

Per quanto attiene agli aspetti di pianificazione e di programmazione urbanistica del territorio, preso atto che gli interventi pianificati sulle suddette aree demaniali marittime sono essenzialmente:

- 1) La rimozione della colmata per il ripristino dell'originario andamento della linea di costa;
- 2) La demolizione di tutti i pontili ad eccezione del Pontile Nord;
- 3) La bonifica degli arenili;
- 4) Il ripascimento degli arenili;

si ritiene utile evidenziare che la previsione di area di approdo (1c) nel porticciolo di Nisida, così come la previsione di un Centro di preparazione olimpica FIV e produzione di beni e servizi nelle aree (1e1) ed (1e2), riduce gli specchi acquei attualmente in concessione per l'ormeggio delle imbarcazioni da diporto.

IL SEGRETARIO GENERALE
arch. Giuseppe GRIMALDI

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Generale

Direttore Operativo DIOP1001

PG/2021/617049 del 16/08/2021

Al Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio

commissariobagnoli@pec.governo.it

e p.c. Al Vicesindaco

Oggetto: Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 164/2014, per l'approvazione delle modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con D.P.R. de 6 agosto 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 1 febbraio 2020 e del planivolumetrico previsto dall'art. 12, punto 2, delle medesime Norme tecniche di Attuazione, richiesta dalla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA con prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021- **Parere unico del Comune di Napoli**

Con nota CSB-0000064-P-17/07/2021, codesto Commissario ha convocato la Conferenza dei Servizi richiamata in oggetto ai fini dell'approvazione:

- delle modifiche e delle integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello Stralcio urbanistico del PRARU, approvato con D.P.R. del 6 agosto 2019;
- del planivolumetrico che specifica i parametri urbanistici e di dettaglio dell'attuazione degli interventi, come da esito progettuale del concorso internazionale di idee "*Bagnoli UrbaNature*".

La documentazione relativa alla conferenza di servizi è risultata disponibile al seguente link https://www.invitalia.it/cosafacciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio_bagnoli/documenti.

In dettaglio, la documentazione analizzata è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione di accompagnamento
- Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana – versione Luglio 2021
- Allegati al PRARU – versione luglio 2021
- Stralcio urbanistico (incluso planivolumetrico) – versione Luglio 2021 composto da:
 - Norme Tecniche di Attuazione
 - Relazione dimensionamento
 - Tavola 1 - Perimetrazione PUA: Sub ambito esterno (A) e interno (B)-(PRARU)
 - Tavola 2 - Perimetrazione PRARU
 - Tavola 3 - Aggiornamento aree tematiche PRARU
 - Tavola 4 - Individuazione delle attività compatibili Sub ambito interno (B) – (PRARU)
 - Tavola 5 - Individuazione delle attività esistenti compatibili: dettaglio edificato Sub ambito interno (B) – (PRARU)



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Generale

Direttore Operativo DIOP1001

Valutata la complessità e l'importanza dell'istruttoria da compiere da parte dei servizi interessati del comune di Napoli e in considerazione dell'approssimarsi del periodo estivo, lo scrivente, con nota PG/2021/58538 del 29/0/2021 ha chiesto la partecipazione della Conferenza dei servizi.

In riscontro a tale richiesta, con nota CSB-0000071-P del 02/08/2021 codesto Commissario ha comunicato l'impossibilità di accogliere la richiesta con le motivazioni ivi contenute e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Pertanto, con propria nota PG/2021/599331 del 4/8/2021 ha invitato i servizi comunali competenti ad esprimere il proprio parere in tempo utile a rispettare i termini di scadenza previsti dalla legge.

Si dà atto che tutti i servizi interessati hanno inoltrato in tempo utile i propri pareri e specificamente:

- **Servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni e Servizio Sportello Unico Edilizia:** nota PG/2021/706924 del 9/08/2021 con la quale si ritiene, con le prescrizioni e osservazioni evidenziate, che il planivolumetrico consegua la conformità allo stralcio urbanistico approvato con DPR del 6/8/2019 e che le modifiche e integrazioni delle NTA proposte risultino ammissibili essendo coerenti con il precedente Stralcio urbanistico, con i principi della Variante Occidentale approvata nel 1998 e i contenuti dell'Accordo Interistituzionale del 2017
- **Servizio controlli ambientali e attuazione PAES:** nota PG/2021/611954 del 11/08/2021 e successiva nota di precisazioni PG/2021/614780 del 13/08/2021 con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni per gli aspetti relativi all'esposizione al radon e ai cambiamenti climatici (oggetto anche della nota di precisazioni sopra richiamata). Si precisa che in merito agli aspetti acustici, come già segnalato dal servizio competente (nota PG/518581 del 13 giugno 2019) in sede di Conferenza di servizi per l'approvazione dello stralcio del PRARU, veniva richiesto di formulare una proposta di nuova classificazione acustica per l'intera area compatibile con le nuove attività da insediare secondo quanto previsto dall'art. 10 del Piano di Zonizzazione vigente. Tanto premesso il Servizio rileva che tra gli elaborati presentati non è stata predisposta una nuova classificazione acustica dell'area, anche sulla base di una relazione di impatto acustico che documenti:
 - a) le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
 - b) la valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
 - c) la localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
 - d) la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto, la verifica dei valori limiti di emissione ed immissione massimi di zona previsti dalla zonizzazione acustica e la verifica del criterio differenziale di cui all'art.4 del DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Pertanto, vista la non compatibilità della maggior parte delle attività da insediare (residenziale,

turistico ricettiva, centri sportivi, produzione di beni e servizi, etc.) con la zona Ic, che prevede i seguenti limiti di emissione pari a 45 dBA (diurno) e 35 dBA (notturno) e limiti di immissione pari a 50 dBA (diurno) e 40 dBA (notturno), al fine di conseguire quanto previsto dall'aggiornamento del PRARU, è necessario predisporre per le fasi successive, sulla base del nuovo planivolumetrico, uno stralcio di classificazione acustica dell'area, prevedendo idonee zone cuscinetto tra le zone IV (Aree di intensa attività umana) e le zone II (aree prevalentemente residenziali) o Ic (laddove compatibile con le nuove destinazioni) attorno ai centri di maggiore rumorosità e le classi acustiche proposte dovranno evitare discontinuità dei livelli sonori dei differenti sub-comparti.

- **Servizio Difesa idrogeologica del territorio:** nota PG/2021/614632 del 13/08/2021 con la quale si prende atto di quanto contenuto negli elaborati progettuali specificando che il servizio si esprime solo su questioni geologiche a carattere generale rimandando per le questioni specifiche a quanto già espresso con il proprio parere, PG/2020/330951 del 12/05/2020, reso nell'ambito della CdS per l'esame del progetto di fattibilità tecnico e economica delle infrastrutture e servizi all'interno del SIN.
- **Servizio ciclo integrato delle acque:** nota PG/2021/616896 del 16/08/2021 con la quale si esprime parere favorevole con la prescrizione che nelle successive progettazioni siano contemplati gli scenari scaturenti dalla non contemporaneità di esecuzione delle opere previste dentro e fuori il SIN.

Per tutto quanto sopra descritto si esprime il parere unico favorevole del Comune di Napoli alle modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) e del planivolumetrico previsto dall'art. 12, punto 2, delle medesime Norme tecniche di Attuazione, con le prescrizioni riportate nei pareri dei servizi competenti e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Allegati

- nota PG/2021/706924 del 9/08/2021
- nota PG/2021/611954 del 11/08/2021 e nota PG/2021/614780 del 13/08/2021
- nota PG/2021/614632 del 13/08/2021
- nota PG/2021/616896 del 16/08/2021

Il Direttore Operativo
in qualità di Rappresentante unico
arch. Massimo Santoro





AREA URBANISTICA

Servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni

Servizio Sportello unico edilizia

Il dirigente

PG/2021/607924

del 09/08/2021

Al Direttore operativo con funzioni tecniche
Rappresentante Unico dell'Ente

e p.c.:
Al Vice Sindaco

Oggetto: Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 164/2014, per l'approvazione delle modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con D.P.R. del 6/8/2019 (G.U.R.I. n. 26 del 1/2/2020) e del planivolumetrico previsto dall'art. 12, punto 2, delle medesime Norme tecniche di Attuazione, richiesta dalla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA con prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021 – **parere urbanistico**.

Con nota CSB-0000064-P-17/07/2021, il Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio ha convocato la Conferenza dei Servizi in oggetto finalizzata all'approvazione:

- delle modifiche e delle integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello Stralcio urbanistico del PRARU, approvato con D.P.R. del 6 agosto 2019;
- del planivolumetrico che specifica i parametri urbanistici e di dettaglio dell'attuazione degli interventi, come da esito progettuale del concorso internazionale di idee *Bagnoli UrbaNature*.

La documentazione della conferenza di servizi è stata resa disponibile sul sito Internet di INVITALIA, nella sezione "Rilancio Bagnoli" (https://www.invitalia.it/cosafacciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio_bagnoli/documenti).

In dettaglio, la documentazione si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione di accompagnamento;
- Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana – vers. Luglio 2021;
- Allegati al PRARU – versione luglio 2021;
- Stralcio urbanistico (incluso planivolumetrico) – vers. Luglio 2021 composto da:
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Relazione dimensionamento;
- Tavola 1 - Perimetrazione PUA: Sub ambito esterno (A) e interno (B)-(PRARU);
- Tavola 2 - Perimetrazione PRARU;
- Tavola 3 - Aggiornamento aree tematiche PRARU;
- Tavola 4 - Individuazione delle attività compatibili Sub ambito interno (B) – (PRARU);
- Tavola 5 - Individuazione delle attività esistenti compatibili: dettaglio edificato Sub ambito interno (B) – (PRARU);

- Tavola 6 - Individuazione dei manufatti di archeologia industriale per attività di produzione di beni e servizi;
- Tavola 7 - Planimetria catastale generale con individuazione delle aree oggetto di esproprio per la realizzazione di opere pubbliche/di interesse pubblico;
- Tavola 8 - Dettaglio interventi di esproprio per la realizzazione di opere pubbliche/di interesse pubblico;
- Tavola 9 - Opere di urbanizzazione primaria;
- Tavola 10 - Mobilità su ferro;
- Tavola 11 - Planimetria d'insieme (concorso di idee) - delimitazioni dell'intervento e destinazioni d'uso;
- Tavola 12 - Planivolumetria d'insieme (concorso di idee) - edificato e aree tematiche PRARU;
- Tavola 13 - Planivolumetria Masterplan (concorso di idee);
- Tavola 14 - Profili regolatori A-A e B-B (concorso di idee);
- Tavola 15 - Profili regolatori C-C e D-D (concorso di idee);
- Tavola 16 - Profili regolatori E-E, F-F e G-G (concorso di idee);
- Tavola 17 - Prospettive 01 (concorso di idee);
- Tavola 18 - Prospettive 02 (concorso di idee).

La conferenza in oggetto ha, dunque, una duplice finalità. Da un lato essa è finalizzata ad approvare le integrazioni e le modifiche che sono state introdotte all'interno del PRARU e del relativo Stralcio urbanistico a seguito delle prescrizioni e delle raccomandazioni contenute nei pareri formulati dalle Amministrazioni interessate, come indicato nel provvedimento di approvazione della Conferenza dei Servizi convocata per il 14 giugno 2019 adottato con Decreto del Commissario n. 81 del 21/6/2019; dall'altro è sottoposto alla conferenza un insieme di integrazioni, modifiche e aggiornamenti introdotti da Invitalia in funzione dell'avanzamento delle attività progettuali e dello sviluppo dei procedimenti in corso, con particolare riguardo al planivolumetrico oggetto del concorso internazionale di idee. Ciò premesso, di seguito si analizzano esclusivamente gli aspetti di competenza, articolando il presente parere in ragione delle due predette finalità.

Integrazioni e modifiche conseguenti alla Conferenza del 14/06/2019

Relativamente alle integrazioni e modifiche conseguenti alla Conferenza del 14/06/2019, di seguito sono elencate le principali indicazioni contenute nel PRARU e nello Stralcio urbanistico che prendono atto delle prescrizioni e raccomandazioni pervenute, desunte dalla "Relazione di accompagnamento", distinte in ragione della loro ricaduta sui vari temi del PRARU e dello stralcio urbanistico, indicando osservazioni e prescrizioni di competenza.

A) Conformazione del planivolumetrico e Parco Urbano:

Waterfront (MiBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio - Servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni)

“Come indicato nel bando del concorso di idee, il planivolumetrico propone un fronte discontinuo del nuovo edificato di progetto, al fine di garantire la continuità ecologica del parco con la spiaggia ed in particolare con l'ambiente dunale costiero. L'unità di intervento 1a, comprendente parco e spiaggia, inoltre, sarà progettata in modo unitario sulla base del planivolumetrico vincitore del concorso di idee”.

Si rileva la modifica delle NTA art. 13 comma 9 che di seguito si riporta: “9. Il parco urbano, ricadente in area 1a, si estende per circa due terzi dell'intera area tematica, generando un'unitarietà dello spazio verde che si estende fino al mare. L'unità di intervento 1a, comprendente parco e spiaggia, dovrà rispondere a criteri ed obiettivi di progettazione unitaria, in conformità a quanto previsto dal planivolumetrico allegato alle presenti norme. Nell'ambito del dimensionamento del parco è ricompreso anche il piano terra dell'Acciaieria che costituisce una grande piazza coperta e per il quale deve essere, pertanto, garantito il pieno uso pubblico”.

La prescrizione, pertanto, risulta correttamente integrata nelle NTA. Si richiede l'inserimento della parola “pubblica” dopo il termine “spiaggia”.

Le successive prescrizioni sono state formulate dal MIBACT e dalla Soprintendenza, quindi attengono ad aspetti paesaggistici e si riportano per opportuna completezza:

Area tematica 1 – Unità di intervento 1e1 (MiBACT)

“L’unità di intervento, ricade tra il mare ed il parco, la collina di Posillipo e Nisida. La posizione, ha un elevato pregio paesaggistico, pertanto i nuovi volumi dovranno garantire la massima continuità di visuale possibile dal parco alla spiaggia pubblica, compatibile con la destinazione d’uso e le relative funzioni degli edifici da insediare, e dovranno integrarsi con l’edificato esistente di borgo Coroglio e con le pendici di Posillipo”.

Area tematica 1 – Unità di intervento 1f (MiBACT)

“La conformazione del nuovo complesso non sopravvanzerà la naturale depressione del terreno che determina il salto di quota tra Via Cocchia e l’area del parco, salvaguardando un belvedere privilegiato verso il mare. A tal fine è prevista un’altezza massima per il nuovo edificato pari a 2 livelli fuori terra. Il nuovo complesso residenziale sarà integrato rispetto alla nuova viabilità di progetto”.

Area tematica 4 (MiBACT – Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio)

In fase progettuale, come indicativamente già contenuto nel planivolumetrico, si prevederà un filtro verde di separazione dall’edificato di via Cocchia.

B) Borgo di Coroglio e Circolo Ilva:

Area tematica 1 – Unità di intervento 1d (Borgo Coroglio) (Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio – Servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni)

“Il nuovo assetto del Borgo prevederà, ove necessario in funzione dello stato dei manufatti e ad esigenze adeguatamente motivate, l’eventuale ristrutturazione edilizia, anche con diversa sagoma, a parità di volumi complessivi, in coerenza con quanto definito dal planivolumetrico di progetto.

All’esito delle verifiche delle volumetrie legittime dei manufatti e sulla capacità del Borgo-Coroglio, anche in relazione alla sua definizione planivolumetrica, ad assorbire le volumetrie delle residenze anche di via Coroglio, l’unità d’intervento 1e1 potrà ospitare l’eventuale cubatura residua legittima non allocabile in 1d, avendo cura di evitare la limitazione del rapporto tra parco e spiaggia in misura maggiore rispetto a quanto risultante dagli interventi già previsti per la medesima area. Al fine di facilitare l’attuazione dell’intervento di riqualificazione, potranno essere disposte a favore dei residenti proprietari e locatari, in conformità con le norme di legge e sussistendone la relativa copertura finanziaria, delle misure incentivanti”.

A tale proposito si rileva la modifica delle NTA relativamente al Borgo di Coroglio (art. 13, comma 7) come di seguito riportato: “7. Gli interventi di riqualificazione relativi al Borgo-Coroglio(1d) saranno attuati in conformità a quanto disciplinato nel precedente art. 12. Tali interventi potranno prevedere, ove necessario in funzione dello stato dei manufatti e ad esigenze adeguatamente motivate, l’eventuale ristrutturazione edilizia, anche con diversa sagoma, a parità di volumi complessivi, in coerenza con quanto definito dal planivolumetrico allegato alle presenti norme. All’esito delle verifiche delle volumetrie legittime dei manufatti e sulla capacità del Borgo-Coroglio, anche in relazione alla sua definizione planivolumetrica, ad assorbire le volumetrie delle residenze anche di via Coroglio, l’unità d’intervento 1e1 potrà ospitare l’eventuale cubatura residua legittima non allocabile in 1d, avendo cura di evitare la limitazione del rapporto tra parco e spiaggia in misura maggiore rispetto a quanto risultante dagli interventi già previsti per la medesima area.

A tutti gli edifici del Borgo-Coroglio dovranno essere applicate caratteristiche architettoniche e misure per la mitigazione ambientale come previsto dal successivo art. 19.

Le modalità dell’intervento di riqualificazione saranno tali da garantire la continuità dell’alloggio ai residenti, alla data del 19/7/2017, nell’abitato di Borgo-Coroglio e negli altri edifici rappresentati nella Tavola 5, Area tematica 1, inquadramento 3 e 4 attraverso:

- la messa a disposizione temporanea di unità abitative residenziali comunque ubicate all’interno dell’area compresa nel PRARU;

- il riconoscimento a favore dei residenti di una facoltà di acquisto (per i residenti proprietari) o di locazione (per i residenti non proprietari) delle unità abitative residenziali messe a disposizione temporaneamente, di cui al punto precedente;
- il riconoscimento di un diritto, a favore dei soli residenti proprietari, al reinsediamento nell'abitato di Borgo-Coroglio riqualificato, a condizioni che tengano conto dei costi di riqualificazione dell'intero borgo;
- il riconoscimento di un diritto, a favore dei residenti non proprietari, al reinsediamento nell'abitato di Borgo-Coroglio riqualificato, in termini prioritari rispetto a terzi non residenti e a condizioni da definirsi in fase attuativa.

Al fine di facilitare l'attuazione dell'intervento di riqualificazione, potranno essere disposte a favore dei residenti proprietari e locatari, in conformità con le norme di legge e sussistendone la relativa copertura finanziaria, delle misure incentivanti".

La modifica fa riferimento alla richiesta, contenuta nel parere del servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni di:

- considerare e attivare nell'ambito del complessivo meccanismo di reinsediamento misure incentivanti quali, ad esempio, canoni e prezzi calmierati, incentivi e sgravi fiscali, mutui agevolati, ecc.;
- ampliare le garanzie dei cittadini interessati dall'intervento, considerando la fattispecie relativa agli inquilini non residenti nel territorio comunale, per i quali dovranno comunque valere le medesime possibilità previste per i residenti non proprietari.

Mentre **il primo punto appare inserito pienamente nelle NTA**, per il secondo si rileva che l'inserimento della frase nell'ultimo capoverso delle norme sopra riportate "rispetto a terzi non residenti" contempla la fattispecie degli inquilini non residenti seppure con priorità inferiore rispetto a quella dei residenti. Sul punto si richiede un **ulteriore approfondimento da condursi in fase attuativa**, attesa la necessità di verificare le opzioni possibili sulla base di dati quantitativi ad oggi non pervenuti agli uffici scriventi.

Circolo Ilva (Regione Campania - Servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni)

"Si prevede il reinsediamento del Circolo Ilva in un'area idonea alla prosecuzione dell'attività sociale e sportiva nell'ambito della superficie territoriale compresa nel PRARU".

Il comma 5 dell'art. 13 delle NTA prevede "Per quanto riguarda il Circolo Ilva, se ne prevede il reinsediamento in un'area idonea alla prosecuzione dell'attività nell'ambito della superficie territoriale compresa nel PRARU".

Non appaiono motivi ostativi a tale integrazione delle NTA, atteso che le volumetrie legittime ospitanti il Circolo sono già soggette a reinsediamento. **La conservazione dell'attività (Circolo Ilva) appare coerente con la previsione vigente di reinsediamento.**

C) Opere pubbliche e urbanizzazioni:

Parco urbano - Acciaieria (Servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni)

"Nell'ambito del dimensionamento del parco è ricompreso anche il piano terra dell'Acciaieria che costituisce una grande piazza coperta e per la quale sarà garantito il pieno uso pubblico".

Si rileva la modifica delle NTA art. 13 comma 9 che di seguito si riporta: "(...) Nell'ambito del dimensionamento del parco è ricompreso anche il piano terra dell'Acciaieria che costituisce una grande piazza coperta e per il quale deve essere, pertanto, garantito il pieno uso pubblico".

La prescrizione, pertanto, risulta correttamente integrata nelle NTA.

Opere pubbliche - Porta del Parco, Parco dello sport, Turtle point (Servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni)

"Le tre opere pubbliche Porta del Parco, Parco dello Sport e Turtle Point nonché le opere di urbanizzazione realizzate direttamente dal Soggetto Attuatore, saranno trasferite in proprietà dal Soggetto Attuatore al Comune di Napoli nei termini, con le condizioni e con le modalità da definirsi con apposite convenzioni, il cui schema sarà approvato dalla Conferenza di Servizi di cui all'art. 33 del D.L. n. 133/2014".

Quanto sopra trova riscontro nel comma 5 dell'art. 12 delle NTA che di seguito si riporta "5. Le tre opere pubbliche Porta del Parco, Parco dello Sport e Turtle Point nonché le opere di urbanizzazione realizzate direttamente dal Soggetto Attuatore, saranno trasferite in proprietà

dal Soggetto Attuatore al Comune di Napoli nei termini, con le condizioni e con le modalità da definirsi con apposite convenzioni, il cui schema sarà approvato dalla Conferenza di Servizi di cui all'art. 33 del D.L. n. 133/2014. (...)"

Tuttavia, non può non sottolinearsi che il termine "convenzioni" (plurale) non può concretizzarsi in una pluralità di convenzioni *ad hoc* per le diverse opere di urbanizzazione. In ogni caso, è necessaria una convenzione quadro o di tipo generale che fissi, come in ogni piano urbanistico attuativo, diritti e oneri dei sottoscrittori, garanzie e cronoprogramma di attuazione, completando così la parte urbanistica del PRARU. Tale atto di carattere generale, risulta inoltre necessario in quanto atto propedeutico al rilascio dei permessi di costruire.

La versione vigente del comma 5 dell'art. 12 non a caso si riferisce al termine "convenzione": "Le opere di urbanizzazione verranno realizzate direttamente dal Soggetto Attuatore che provvederà a trasferirne la proprietà al Comune di Napoli nei termini, con le condizioni e con le modalità da definirsi con apposita convenzione, il cui schema sarà approvato dalla Conferenza di Servizi di cui all'art. 33 del D.L. n. 133/2014".

Si prescrive, pertanto di sostituire "con apposite convenzioni" con "con apposita convenzione" e si chiede al Soggetto attuatore di dare priorità alla redazione di tale atto, come già richiesto con il parere unico del Comune per la conferenza di servizi di approvazione dello stralcio urbanistico.

Parcheggi (MiBACT – Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio - Area Infrastrutture e Programmazione della mobilità)

"Nell'ambito della progettazione del parco urbano, per i parcheggi verranno adottate soluzioni progettuali che possano garantire l'inserimento paesaggistico e il miglioramento delle condizioni microclimatiche. Sarà garantita, inoltre, la mitigazione dell'impatto visivo anche attraverso la messa a dimora, nei parcheggi a raso, di nuove essenze".

Al fine di allineare la disciplina urbanistica relativa alla realizzazione dei parcheggi a raso, **si suggerisce di integrare, relativamente a tale tipologia di parcheggio, l'art. 11 comma 1 con quanto previsto dall'art. 16 delle norme tecniche della Variante generale**, ovvero "è prescritta aggiuntivamente l'integrazione con nuove essenze arboree autoctone, per un indice complessivo di piantumazione minimo di 150 esemplari per ettaro".

Area tematica 9 (Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio)

"L'indicazione in relazione alla non edificabilità dei 1.000 mc previsti dallo Stralcio urbanistico non è applicabile in quanto l'edificato è già stato realizzato da Bagnolifutura con fondi UE che necessitano di rendicontazione.

In merito alle coperture leggere ed eventualmente rimovibili, se ne conferma la necessità per destagionalizzare l'uso dell'impianto al fine di renderne sostenibile la gestione, assicurandone una presenza continua durante l'intero anno. In alternativa, l'assenza di sostenibilità economica dell'impianto ne determinerebbe uno stato di abbandono".

Si concorda con quanto affermato relativamente ai 1.000 mc presenti nel Parco dello Sport che corrispondono alla volumetria già realizzata dalla Bagnolifutura Spa e oggi esistenti.

Relativamente alle "coperture leggere e removibili" si ricorda che il comma 6 dell'art. 17 delle NTA prevede "Sono ammessi interventi di adeguamento delle attrezzature sportive esistenti ed eventuali integrazioni e/o sostituzioni, nel rispetto delle norme del piano paesistico approvato".

Ne consegue che **ipotesi progettuali di tali coperture non dovranno comportare incrementi di volumetria e, ovviamente, dovranno conseguire la conformità alle norme di settore e di tutela.**

Integrazioni agli elaborati dello Stralcio urbanistico (Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio – Regione Campania)

"All'interno degli elaborati grafici dello Stralcio urbanistico sono state integrate la Tavola 9 – Opere di urbanizzazione primaria e la Tavola 10 – Mobilità su ferro, oltre a tutte le tavole che rappresentano la planivolumetria ottenuta all'esito del concorso internazionale di idee.

La documentazione inerente alla fattibilità economico-finanziaria è contenuta all'interno del PRARU e soddisfa quanto previsto dall'art.33 del D.L. n. 133/2014".

Le integrazioni di elaborati prodotte riguardano due tavole che riguardano le urbanizzazioni primarie e la mobilità su ferro. In particolare, si richiede che per quanto riguarda la mobilità su ferro (Tavola 10) **si riporti la futura possibilità l'interramento della linea 8 (Cumana)**, al

fine di eliminare la barriera attualmente esistente all'interno dell'abitato di Bagnoli, favorendo le connessioni tra questo e il Parco Urbano.

C) Porto e specchio acqueo:

Portualità e concessioni demaniali turistico-ricreative (Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale - Servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni)

Lo specchio acqueo, denominato 1c, compreso nel SIN a mare e prospiciente l'isola di Nisida, avrà una vocazione turistica che completerà l'offerta delineata dalla nuova vocazione dell'area.

Il porto, inteso come porta di accesso al territorio di accoglienza turistica, sarà ispirato agli standard della Blue Star Marina Certification.

La raccomandazione sollevata, in merito alla norma che definisce sull'intero territorio nazionale la proroga delle concessioni turistico ricreative, è stata oggetto di analisi congiunta con l'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centrale.

A tale analisi ha fatto seguito la proposta da parte di Invitalia di una clausola di salvaguardia, da prevedere nella proroga delle concessioni per la risoluzione anticipata, con la finalità di rendere disponibili in tempo utile le aree oggetto di realizzazione degli interventi di bonifica".

I primi due paragrafi sono relativi a osservazioni contenute nel parere del servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni consegnato per la conferenza di servizi per l'approvazione dello stralcio urbanistico con le quali si richiedeva una "portualità leggera e compatibile" con la balneazione e il livello di tutela paesaggistico.

A tal proposito rileva il comma 8 dell'art. 13 che di seguito si riporta: "Lo specchio acqueo, denominato 1c, compreso nel SIN a mare e prospiciente l'isola di Nisida, avrà una vocazione turistica che completerà l'offerta delineata dalla nuova vocazione dell'area. Esso costituirà la parte a mare per realizzare, come previsto dall'Accordo Interistituzionale del 19/7/2017, il Porto, la cui parte a terra esterna al SIN, verrà attuata mediante azioni congiunte del Comune di Napoli, della Regione Campania e di tutte le istituzioni competenti, utilizzando strumenti di pianificazione diversi dal PRARU. Tale Porto, inteso come porta di accesso al territorio di accoglienza turistica, ispirato agli standard della Blue Star Marina Certification, rappresenta una opportunità di valorizzazione ed ulteriore capitalizzazione delle bellezze ed eccellenze storico/culturali ed ambientali di Napoli, e di Bagnoli in particolare. La scelta consente di ristabilire la continuità del waterfront dal Pontile Nord a Nisida, confermando inoltre la destinazione d'uso storica del porto romano le cui strutture archeologiche residue saranno valorizzate".

Pertanto, la richiesta viene soddisfatta dal nuovo testo delle NTA.

I successivi paragrafi non risultano afferenti ad aspetti di competenza.

D) Bonifica e archeologia:

Tali prescrizioni non presentano aspetti di competenza urbanistica, ma si riportano di seguito per completezza:

Coerenza bonifica con nuove destinazioni d'uso (MATTM)

"La coerenza della progettazione degli interventi di bonifica previsti per il risanamento ambientale dell'area con le destinazioni urbanistiche previste nell'ambito dello Stralcio urbanistico, è assicurata dall'Analisi di rischio approvata da tutti gli enti competenti in Conferenza dei Servizi".

Aspetti archeologici (MiBACT)

"Degli aspetti relativi ai vincoli archeologici si terrà conto in tutti i livelli progettuali dei manufatti che andranno a realizzarsi, per ognuno dei quali verrà definito il cronoprogramma delle fasi generali di indagine, delle prospezioni geognostiche e dei successivi saggi, includendone la copertura nel quadro economico".

Planivolumetrico e conseguenti integrazioni alle NTA

L'art. 12 comma 2 delle NTA dello stralcio urbanistico vigente prevede, tra , l'altro "(...) A seguito dell'approvazione dello stralcio urbanistico e della conseguente variante urbanistica, il Soggetto Attuatore del PRARU esperirà una procedura di concorso di idee ex art. 156 del D.Lgs. n.50/2016, finalizzata all'acquisizione di una proposta ideativa per l'area PRARU e delle sue connessioni con le aree esterne ricadenti nel Pua di Coroglio-Bagnoli, al fine di definire un

planivolumetrico complessivo dell'intera proposta. Tale planivolumetrico, approvato dalla Conferenza di Servizi di cui all'art. 33 del D.L. n. 133/2014, costituirà parte integrante delle presenti norme, specificando i parametri urbanistici e di dettaglio dell'attuazione degli interventi. Resta comunque fermo il rispetto del dimensionamento complessivo dei volumi e delle funzioni all'interno delle singole aree tematiche. Qualora il concorso non fosse concluso entro dodici mesi dalla pubblicazione del relativo bando, il Soggetto Attuatore potrà comunque procedere direttamente alla redazione di un planivolumetrico da sottoporre all'approvazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 33 del D.L. n. 133/2014 e che costituirà parte integrante delle presenti norme ai fini e per gli effetti di cui al precedente capoverso".

In attuazione di tale previsione normativa, il soggetto attuatore ha esperito la gara internazionale e predisposto il planivolumetrico i cui elaborati sono rappresentati da:

- Tavola 11 – Planimetria d'insieme (concorso di idee) – delimitazioni dell'intervento e destinazioni d'uso;
- Tavola 12 – Planivolumetria d'insieme (concorso di idee) – edificato e aree tematiche PRARU;
- Tavola 13 – Planivolumetria Masterplan (concorso di idee);
- Tavola 14 – Profili regolatori A-A e B-B (concorso di idee);
- Tavola 15 – Profili regolatori C-C e D-D (concorso di idee);
- Tavola 16 – Profili regolatori E-E, F-F e G-G (concorso di idee);
- Tavola 17 – Prospettive 01 (concorso di idee);
- Tavola 18 – Prospettive 02 (concorso di idee).

Conseguentemente, vengono integrate le NTA in più punti e in particolare, vengono sostituite le schede riferite alle aree tematiche e alle unità di intervento articolando in maniera più dettagliata la ripartizione delle volumetrie e fornendo indicazioni progettuali di dettaglio per l'attuazione degli interventi.

Nelle NTA aggiornate il comma 3 dell'art. 12 prevede "3. Gli elaborati del planivolumetrico, di cui alle tavole dalla 11 alla 18, predisposti a seguito di concorso di idee ex art. 156 del D.lgs. n.50/2016 costituiscono parte integrante delle presenti norme, specificando i parametri urbanistici e di dettaglio dell'attuazione degli interventi. Resta comunque fermo il rispetto del dimensionamento complessivo dei volumi e delle funzioni all'interno delle singole aree tematiche".

Ciò premesso, si specifica che è oggetto del presente parere, non tanto la qualità progettuale complessiva e di dettaglio raggiunta, quanto la coerenza/conformità di quanto presentato con le vigenti previsioni dello stralcio urbanistico e la rispondenza ai principali obiettivi della pianificazione di Bagnoli che furono sanciti già nell'Accordo interistituzionale del 19 luglio 2017, ovvero:

- la creazione della spiaggia pubblica ed eliminazione delle volumetrie e aree private dal waterfront;
- rimozione integrale della colmata e ripristino della morfologia della costa;
- eliminazione della Cementir e destinazione dell'area a parco;
- conservazione del meccanismo perequativo del Pua e invarianza della volumetria complessiva e della quantità delle aree a parco e per standard previsti dal Pua;
- riqualificazione e recupero del Borgo di Coroglio;
- modifica di alcune caratteristiche del porto a Nisida con esclusivo riuso di volumi esistenti;
- conservazione e riuso delle archeologie industriali;
- eliminazione delle volumetrie presenti nel Parco.

Il planivolumetrico prodotto presenta una sostanziale coerenza con lo stralcio urbanistico vigente e con gli obiettivi prima ricordati.

Il carattere "non vincolante" del planivolumetrico, come vedremo successivamente in dettaglio, e la mancanza della quotatura delle distanze tra i volumi costruiti, non rende apprezzabile in questa fase il rispetto delle distanze previste per norma.

Pertanto, si prescrive che in sede di progettazione le distanze dovranno risultare conformi alle vigenti previsioni normative.

Sempre in relazione alla presentazione dei progetti, si precisa che il calcolo delle volumetrie di progetto sarà effettuato **dal piano di campagna risultante dalle attività di bonifica della unità di intervento.**

Ciò detto, di seguito si analizzano con maggiore dettaglio gli aspetti del planivolumetrico per Area Tematica.

Area Tematica 1 – UI 1a

La UI 1a è relativa al Parco Urbano in cui sono collocate le volumetrie per il recupero delle archeologie industriali (440.304 mc) e volumetrie per "attività commerciali mitigate a supporto del nuovo arenile, che saranno realizzate nel salto di quota tra il parco che si estende oltre Via Coroglio e la nuova spiaggia pubblica (mc 58.000)".

Questa volumetria è distribuita in n. 15 manufatti collocati nella fascia di suolo dal lato mare di via Coroglio con una hmax riportata pari a 8,00 m.

Nella Tavola 3 è riportato in corrispondenza del salto di quota tra la spiaggia e via Coroglio un riquadro verde che rappresentava l'area in cui realizzare tali volumetrie. Tale localizzazione tuttavia non aveva nello stralcio urbanistico un carattere prescrittivo, restando in ogni modo inteso che tali volumetrie erano da realizzarsi "nel salto di quota tra il parco che si estende oltre Via Coroglio e la nuova spiaggia pubblica".

Dagli elaborati prodotti si rileva che i manufatti in argomento sono localizzati anche al di fuori del perimetro verde e che essi risultano emergere in più punti rispetto al piano di via Coroglio (cfr. sezione B-B e prospettiva 4 Tavola 18).

Se da un lato la possibilità di distribuire tali volumetrie a servizio della spiaggia pubblica appare utile alla sua fruizione complessiva, **l'emersione di tali manufatti non appare conforme allo stralcio urbanistico approvato.**

Si prescrive, pertanto, che l'altezza dei manufatti non emerga dal piano di via Coroglio.

Area Tematica 1 – UI 1b2

La UI 1b2 è relativa alla superficie fondiaria dedicata alla ricostruzione di Città della Scienza per una volumetria di 70.500 mc. Per l'edificio si prevede una tipologia "a piastra" e una hmax pari a 23,30m. Non viene riportata nella scheda alcuna "flessibilità" del planivolumetrico.

Tuttavia, si rileva che gli spazi espositivi hanno per loro natura la necessità di rispondere a una pluralità di esigenze e normative che potrebbero determinare scostamenti dalla "forma" prevista, ovviamente sempre all'interno del perimetro della unità di intervento. Pertanto si suggerisce la possibilità di interpretare il planivolumetrico come "non vincolante".

Area Tematica 1 – UI 1d

La UI 1d è relativa al Borgo di Coroglio per il quale resta inalterato il computo complessivo della volumetria pari a 22.664 mc.

La scheda riporta un dettaglio dell'edificato e delle hmax previste (13,30 m e 14,90 m) e la descrizione testuale già presente in quella dello stralcio urbanistico.

Nelle NTA il Borgo è trattato dal comma 7 dell'art. 13 che, tra l'altro, prevede "Gli interventi di riqualificazione relativi al Borgo-Coroglio (1d) saranno attuati in conformità a quanto disciplinato nel precedente art. 12. Tali interventi potranno prevedere, ove necessario in funzione dello stato dei manufatti e ad esigenze adeguatamente motivate, l'eventuale ristrutturazione edilizia, anche con diversa sagoma, a parità di volumi complessivi, in coerenza con quanto definito dal planivolumetrico allegato alle presenti norme. All'esito delle verifiche delle volumetrie legittime dei manufatti e sulla capacità del Borgo-Coroglio, anche in relazione alla sua definizione planivolumetrica, ad assorbire le volumetrie delle residenze anche di via Coroglio, l'unità d'intervento 1e1 potrà ospitare l'eventuale cubatura residua legittima non allocabile in 1d, avendo cura di evitare la limitazione del rapporto tra parco e spiaggia in misura maggiore rispetto a quanto risultante dagli interventi già previsti per la medesima area. (...)".

A tal proposito si chiede che il progetto della UI 1d ricorra alla demolizione e ricostruzione con diversa sagoma solo in caso di effettiva e comprovata impossibilità di procedere in altro modo, in quanto tale intervento, in area vincolata, costituisce nuova costruzione.

La scheda non riporta un raffronto tra la planimetria riportata e lo stato attuale, né un confronto con il dettaglio della Tavola 5 – individuazione delle attività esistenti compatibili: dettaglio edificato.

La Tavola 5, che non presenta sul punto aggiornamenti rispetto a quella vigente, riporta gli edifici del Borgo come da conservare a meno dell'edificio n. 38, non residenziale, di cui è prevista la delocalizzazione. Coerentemente, nella scheda del planivolumetrico tale edificio non è riportato prevedendone la demolizione a favore della creazione di uno spazio aperto affacciato sul mare.

Tuttavia, dal confronto tra i due elaborati e lo stato di fatto desumibile da foto aerea, si rilevano diverse incongruenze sia nella definizione dei blocchi edificati, sia nelle demolizioni di alcune parti edificate che la Tavola 5 prevede a conservazione. Inoltre, risulta un nuovo edificio (n. 201) collocato in una posizione oggi libera.

Atteso che la Tavola 5 deriva da una scelta condivisa di conservazione di tali manufatti, del tutto inedita rispetto alla precedente pianificazione, e che allo stato attuale, in assenza di uno studio di dettaglio mai pervenuto agli uffici, risulta impossibile valutare tali incongruenze, **si prescrive che il planivolumetrico sia "non vincolante" e che l'assetto complessivo del Borgo sia definito in sede della progettazione unitaria della unità di intervento 1d che dovrà essere improntata a obiettivi di restauro e riqualificazione a meno dell'edificio di cui è già prevista la demolizione e il reinsediamento.**

Area Tematica 1 – UI 1e1 e 1e2

Le unità di intervento 1e1 e 1e2 ospitano rispettivamente il Centro Preparazione Vela per complessivi 10.000 mc e attività turistico ricettive per complessivi 20.000 mc. In entrambe le UI gli edifici sono di tipologia "a piastra", di cui quelli della UI 1e1 hanno una hmax pari a 7,00 m, mentre quelli della UI 1e2 hanno una hmax pari a 8,00 m. Le volumetrie per destinazione restano pertanto invariate rispetto allo stralcio urbanistico approvato.

La scheda riporta il contenuto descrittivo inalterato rispetto a quella dello stralcio urbanistico approvato e non si rilevano indicazioni in merito alla flessibilità del planivolumetrico.

La scheda riporta, per entrambe le UI, l'articolazione di manufatti edilizi accostati per i quali complessivamente vengono riportate nella scheda la volumetria corrispondente. Appare opportuna, in questa fase, specificare che è consentita anche la possibilità di un unico edificio, di pari forma e volumetria e/o i limiti prescrittivi del planivolumetrico.

Si condivide il posizionamento degli edifici della 1e1 in prossimità del limite sud della UI al fine di consentire l'eventuale reinsediamento delle volumetrie delle costruzioni presenti sulla linea di costa come previsto dalle NTA.

Area Tematica 1 – UI 1f

La UI 1f ospita le residenze integrate con il Parco urbano. Per una volumetria di 40.000 mc, quantità non modificata rispetto allo stralcio urbanistico approvato.

Si prevede un edificato di massimo 2 livelli fuori terra per una hmax pari a 6,80 m organizzato secondo tipologia a schiera formanti corti interne a scacchiera. Tali elementi sono da considerarsi vincolanti per la successiva progettazione.

La scheda riporta inoltre: "Il nuovo edificato, nell'ambito dell'unità di intervento, pur mantenendo gli orientamenti previsti nel planivolumetrico, potrà essere traslato, nel rispetto dello schema di impianto e della tipologia edilizia definita".

Ne deriva la flessibilità del posizionamento degli elementi costruiti rispetto agli assi dello schema e nel rispetto della tipologia.

Area Tematica 2 – UI 2a1 e 2a2

La ripartizione tra volumi destinati alle residenze (60.000 mc) e alla produzione di beni e servizi (130.000 mc) resta invariata. In particolare l'unità 2a1 si caratterizza come residenziale (con una piccola quantità di produzione di beni e servizi 5.000 mc), mentre l'unità 2a2 è esclusivamente destinata a produzione di beni e servizi (125.000 mc).

Nella scheda relativa delle NTA si riporta: "Il nuovo impianto dovrà tenere conto: delle preesistenze edilizie al contorno e dell'archeologia industriale verso il parco; dei nuovi collegamenti viari verso Via Nuova Bagnoli e lo sfruttamento del salto di quota che si genera fra i due assi stradali, uno esistente ed uno di progetto (parallela a Via Nuova Bagnoli); della direttrice del percorso ciclo-pedonale che prolungherà il pontile nord attraversando l'area

tematica e terminerà in prossimità della Porta del parco. Sarà opportuno tenere in considerazione, che ai margini dell'area due spazi verdi, saranno gli elementi di continuità tra il parco e la città al suo contorno.

Il nuovo edificato, nell'ambito delle singole unità di intervento, pur mantenendo gli orientamenti previsti nel planivolumetrico, potrà essere traslato, nel rispetto dello schema di impianto e della tipologia edilizia definita".

Nella prima parte di quanto riportato si ricalca sostanzialmente il contenuto già presente nelle NTA. Rispetto all'ultima frase relativa al nuovo edificato, si rileva che la possibilità di "traslazione" seppure nel rispetto dello schema di impianto e della tipologia edilizia definita" conferisce un carattere "non vincolante" al planivolumetrico proposto, potendosi avere traslazioni lungo gli assi dello schema di impianto, comprendenti anche l'asse ciclo-pedonale, e rispettando la tipologia edilizia definita per ciascun elemento costruito, ovvero tipologie "in linea" a meno dell'elemento 1T la cui tipologia è definita "a torre".

Rispetto alle altezze massime (hmax), nella unità 2a1 i blocchi residenziali hanno altezze massime pari a 24,50 m, mentre l'edificio parallelo all'asse ciclopedonale ha una hmax di 21,00 m. Nella unità 2a2 l'edificio 2L parallelo all'asse ciclopedonale ha una hmax pari a 42,00 m e l'edificio 1T pari a 48,00 m.

Tali parametri si intenderanno vincolanti, a meno di specifiche prescrizioni della Soprintendenza.

Variazioni di volumetria dei manufatti edilizi risulteranno ammissibili tra le righe della tabella, ovvero per questa area tematica, tra gli edifici da 1L a 7L, essendo la relativa volumetria computata complessivamente.

Area Tematica 3 – UI 3a, 3g1, 3g2 e 3g4

La ripartizione del volume complessivo pari a 438.801 mc tra le unità di intervento e per destinazione resta invariato rispetto allo stralcio urbanistico. In particolare, si ha:

UI 3a: 151.105 mc per la produzione di beni e servizi;

UI 3g1: 35.000 mc di residenze;

UI 3g2: 62.696 mc di residenze e 10.000 mc per la produzione di beni e servizi per un totale di 72.696 mc;

UI 3g4: 180.000 mc per la produzione di beni e servizi.

Le tipologie risultano tutte "in linea", a meno di quelle della unità 3g4 che vengono previste "a torre" per l'edificio 1T e "a piastra" per l'edificio 2P.

Nella scheda relativa delle NTA si riporta: "I progetti saranno l'elemento di congiunzione tra il quartiere di Cavalleggeri ed il nuovo parco. Dovranno garantire la continuità dei percorsi, sia pedonali che carrabili, ed una vista preferenziale verso il parco ed una continuità con il paesaggio urbano esistente.

Il nuovo edificato, nell'ambito delle singole unità di intervento, pur mantenendo gli orientamenti previsti nel planivolumetrico, potrà essere traslato, nel rispetto dello schema di impianto e della tipologia edilizia definita".

Nella prima parte di quanto riportato si riporta il contenuto già presente nelle NTA. Rispetto all'ultima frase relativa al nuovo edificato, si rileva che, anche in questo caso, la possibilità di "traslazione" seppure nel rispetto dello schema di impianto e della tipologia edilizia definita conferisce un carattere "non vincolante" al planivolumetrico proposto, potendosi avere traslazioni lungo gli assi dello schema di impianto e rispettando la tipologia edilizia definita per ciascun elemento costruito.

La progettazione delle UI deve essere svolta in maniera unitaria e, in particolare, si richiede che la progettazione di questi ultimi edifici, a cui il planivolumetrico conferisce un carattere di continuità spaziale e morfologica (dalla piastra alla torre) avvenga con gli stessi caratteri architettonici e di impostazione progettuale.

Variazioni di volumetria tra i manufatti edilizi risulteranno ammissibili tra le righe della tabella, ovvero per questa area tematica, all'interno di ciascuna unità di intervento a meno della unità 3g2, nella quale si distinguono i volumi degli edifici 4L-TL dai restanti (complessivamente pari a 7.200 mc).

Rispetto alle altezze massime, parametro che si intenderà vincolante, le tipologie in linea variano tra hmax pari a 15,00 m (3g1 e edifici 4L e 7L della 3g2), hmax 21,00 (3g2) e hmax pari a 44,00 m (3a).

Nella unità 3g4 per la tipologia "a piastra" si ha hmax pari a 24,5 m, mentre la hmx della torre raggiunge 108,50 m.

Rispetto alla unità 3g4 appare opportuno fare qualche riflessione.

Tale unità è sempre stata caratterizzata nella progettazione del PUA del Comune da edifici a "torre" e a "piastra". Tuttavia, si preferì optare, sempre ad un planivolumetrico non vincolante, per una piastra di hmax pari a 7,00 m e più edifici a torre di hmax pari a 49,00 m, ricadenti anche nelle attuali UI 3g2 e 3g1. La soluzione proposta prevede, invece, un solo elemento a torre che, come desumibile dal profilo A-A supera in maniera significativa l'altezza della Acciaieria, divenendo in tal modo il "landmark" principale del progetto. Inoltre la rilevante cubatura assegnata alla torre e alla piastra (che molto probabilmente assumerà una destinazione commerciale) pari a 180.000 mc determineranno una notevole quantità di parcheggi obbligatori per legge e da realizzare all'interno del lotto fondiario.

Atteso che il parere della Soprintendenza risulterà determinante per gli aspetti relativi alle altezze dell'Area tematica 3, appare **opportuno limitare l'altezza della torre** (assumendo ad esempio come limite quello inferiore all'altezza della Acciaieria) prevedendo la possibilità di introdurre elementi più alti nella UI 3g2 o analoghe soluzioni.

Area Tematica 4 – UI 4a1 e 4a2

La ripartizione tra volumi per la produzione di beni e servizi tra le due unità di intervento resta invariata (50.000 mc per l'UI 4a1 e 101.000 mc per la UI 4a2).

Nella scheda relativa delle NTA si riporta: "La conformazione del nuovo complesso dovrà tenere conto della vicinanza degli impianti edilizi esistenti, della collina di Santa Teresa e dell'integrazione del nuovo progetto con il parco. Il nuovo edificato non potrà superare l'altezza dell'edificato tutelato prospiciente Via Diocleziano (esedra).

Il nuovo edificato, nell'ambito delle singole unità di intervento, pur mantenendo gli orientamenti previsti nel planivolumetrico, potrà essere traslato, nel rispetto dello schema di impianto e della tipologia edilizia definita".

Nella prima parte di quanto riportato si ricalca il contenuto già presente nelle NTA. Rispetto all'ultima frase relativa al nuovo edificato, si rileva che, anche in questo caso, la possibilità di "traslazione" seppure nel rispetto dello schema di impianto e della tipologia edilizia definita conferisce un carattere "non vincolante" al planivolumetrico proposto, potendosi avere traslazioni lungo gli assi dello schema di impianto e rispettando la tipologia edilizia definita per ciascun elemento costruito, ovvero tipologie "in linea".

Rispetto alle altezze massime, nella unità 4a1 si ha una hmax pari a 14,00 m, mentre nell'unità 4a2 hmax è pari a 17,00 m.

Tali parametri si intenderanno vincolanti, a meno di specifiche prescrizioni della Soprintendenza.

Variazioni di volumetria tra i manufatti edilizi risulteranno ammissibili tra le righe della tabella, ovvero per questa area tematica, all'interno di ciascuna unità di intervento.

Si prescrive di integrare la scheda con "In fase progettuale, si prevederà un filtro verde di separazione dall'edificato di via Cocchia".

Area Tematica 9 – UI 9a1

Non vi sono variazioni rispetto alla scheda vigente. Resta fermo quanto in precedenza precisato per l'Area tematica 9.

Ulteriori considerazioni sul planivolumetrico e le integrazioni delle NTA

Si formulano di seguito osservazioni più complessive sul planivolumetrico.

In riferimento alla prospettiva 3 della Tavola 17 si evidenzia che nell'area a mare prospiciente i resti di Città della Scienza non sono previste nuove volumetrie ma la sistemazione dello spazio aperto.

In riferimento alla sistemazione delle Archeologie industriali si suggerisce che nella successiva progettazione venga assicurata la possibilità di percezione complessiva del sistema delle Archeologie che dal disegno del planivolumetrico appaiono oggi come racchiuse in recinti circolari delimitati da essenze vegetali.

Qualora le discese a mare presenti lungo il pontile Nord fossero approvate dalla competente Soprintendenza si prescrive che esse siano, al pari della spiaggia, di fruizione pubblica e non debbano ospitare alcuna volumetria, né stabile né a carattere temporaneo.

Per quanto riguarda le Stazioni del prolungamento della Linea 6 si intende che il planivolumetrico sia indicativo per la stazione di Nisida e vincolante per la stazione Acciaiera, a meno di motivate esigenze che emergeranno in fase progettuale.

Si rilevano, inoltre, le seguenti modifiche delle NTA, complessivamente ammissibili:

- comma 2 dell'art. 4 "La Tav. 3 riporta: - la linea di costa puramente indicativa, che sarà sostituita con quella elaborata in conformità alle vigenti disposizioni di legge e a seguito degli approfondimenti progettuali successivi". **Si prescrive di Integrare di seguito con "finalizzati all'eliminazione della colmata e al ripascimento della spiaggia pubblica";**

- comma 5 art. 17 "Nell'ambito dell'unità di intervento 9a1 sarà localizzata la Cabina Primaria, necessaria all'elettrificazione dell'intera area del PRARU";

- art.10 comma 1 "In riferimento alla legge 9 gennaio 1991 n. 10, il Soggetto Attuatore, contestualmente all'elaborazione del piano economico dell'operazione, dovrà predisporre il bilancio ambientale, energetico ed idrico dell'area ricompresa nel PRARU. La formulazione di detto bilancio, che potrà articolarsi anche in funzione delle unità d'intervento previste dal PRARU, dovrà essere massimamente ispirata ai principi di sostenibilità ambientale, energetica ed idrica, nonché all'impiego pervasivo delle fonti energetiche rinnovabili coerentemente con quanto previsto dagli obiettivi europei al 2030 e al 2050 (European Green Deal) – recepiti dalla normativa europea e nazionale di settore – e coerentemente con il processo di transizione ecologica adottata nel PNRR per la lotta ai cambiamenti climatici e per la tutela del territorio.

La progettazione dovrà tenere, altresì, conto dei rischi legati ai fenomeni vulcanici, bradisismici e di dissesto idrogeologico presenti nell'area".

Risultano, infine, introdotti i seguenti commi 2 e 3 all'art. 10:

"2. Nell'ambito delle aree per attrezzature pubbliche comprese nel PRARU sarà prevista la realizzazione di attrezzature tecnologiche per assicurare la sostenibilità energetica dell'area al fine di conseguire la massima riduzione dell'impatto ambientale.

3. Nell'ambito delle aree per attrezzature pubbliche comprese nel PRARU saranno previste, inoltre, delle attrezzature tecnologiche dedicate alla gestione logistica e manutentiva dell'intera area".

Tali commi ingenerano confusione tra standard urbanistici generali e di quartiere, da assicurare per legge nei termini del dimensionamento complessivo dello stralcio urbanistico, e impianti e attrezzature tecnologiche, la cui definizione non può essere del tutto generale come nel caso di specie.

Si prescrive, pertanto, la cancellazione di tali commi in quanto le aree per attrezzature pubbliche non possono essere in via generale utilizzate per impianti o attrezzature tecnologiche.

Resta già possibile con le normativa vigente assicurare la dotazione tecnologica adeguata, anche ai fini della sostenibilità energetica, alle attrezzature pubbliche previste.

Conclusioni

Per tutto quanto sopra riportato e con le prescrizioni e osservazioni evidenziate, può ritenersi che il planivolumetrico consegua la conformità allo stralcio urbanistico approvato con Dpr del 6/8/2019 e che le modifiche e integrazioni delle NTA proposte risultino ammissibili essendo coerenti con il precedente Stralcio urbanistico, con i principi della Variante Occidentale approvata nel 1998 e i contenuti dell'Accordo Interistituzionale del 2017.

sottoscritta digitalmente dal dirigente dei servizi

Pianificazione urbanistica generale e beni comuni

Sportello unico edilizia

arch. Andrea Ceudech

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 07/03/2005, n. 82 e s.m.l. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del Dlgs 82/2005.

PG/2021/611954 del 11 agosto 2021

Al Direttore operativo con funzioni tecniche
Rappresentante Unico dell'Ente

e p.c.

Al Vicesindaco e Assessore ai *Beni comuni e all'urbanistica*

All'Assessore all'*Ambiente*

Oggetto: Indizione della Conferenza di Servizi, per l'approvazione delle modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con D.P.R. de 6 agosto 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 1 febbraio 2020 e del planivolumetrico previsto dall'art. 12, punto 2, delle medesime Norme tecniche di Attuazione, richiesta dalla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA con prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021.

Trasmissione parere di competenza.

In riferimento alla conferenza di servizi in oggetto finalizzata all'approvazione delle modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) *dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU)*, approvato con D.P.R. de 6 agosto 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 1 febbraio 2020 e del planivolumetrico previsto dall'art. 12, punto 2, delle medesime NTA, richiesta dalla *Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA* con prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021, si precisa quanto segue.

Relativamente agli **aspetti acustici** lo scrivente in sede di Conferenza di servizi per l'approvazione dello stralcio del PRARU ha espresso parere per gli aspetti di competenza con nota PG/518581 del 13 giugno 2019. In quest'ultimo, vista la non compatibilità delle nuove attività da insediare nel PRARU con l'attuale zonizzazione acustica comunale, che identifica l'intera area come zona Ic - *aree di pregio ambientale e altre zone per le quali la quiete sonora ha particolare rilevanza*, veniva richiesto di formulare una proposta di nuova classificazione acustica per l'intera area compatibile con le nuove attività da insediare secondo quanto previsto dall'art. 10 del Piano di Zonizzazione vigente.

Infatti, il citato art. 10 prevede che *“in sede di presentazione di Piani Esecutivi, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ecc.)”*.

Tanto premesso, si rileva che tra gli elaborati presentati non è stata predisposta una nuova classificazione acustica dell'area, anche sulla base di una relazione di impatto acustico che documenti:

- a) *le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;*
- b) *la valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;*
- c) *la localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;*
- d) *la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto, la verifica dei valori limiti di emissione ed immissione massimi di zona previsti dalla zonizzazione acustica e la verifica del criterio differenziale di cui all'art.4 del DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".*

Pertanto, vista la non compatibilità della maggior parte delle attività da insediare (*residenziale, turistico ricettiva, centri sportivi, produzione di beni e servizi, etc.*) con la zona Ic, che prevede i seguenti limiti di emissione pari a 45 dBA (diurno) e 35 dBA (notturno) e limiti di immissione pari a 50 dBA (diurno) e 40 dBA (notturno), al fine di consentire quanto previsto dall'aggiornamento del PRARU, **si chiede di predisporre, sulla base del nuovo planivolumetrico, uno stralcio di classificazione acustica dell'area**, prevedendo idonee zone cuscinetto tra le zone IV (Aree di intensa attività umana) e le zone II (aree prevalentemente residenziali) o Ic (laddove compatibile con le nuove destinazioni) attorno ai centri di maggiore rumorosità e le classi acustiche proposte dovranno evitare discontinuità dei livelli sonori dei differenti sub-comparti e presentarlo allo scrivente per una condivisione della proposta di nuova classificazione, prima dell'approvazione della stessa in sede di conferenza di servizi.

Infine, si chiede di inserire all'art. 19 "*caratteristiche architettoniche, misure per la mitigazione ambientale*" delle Nta un nuovo comma come di seguito si riporta:

comma 6:

"Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore i nuovi edifici e gli interventi di trasformazione edilizia di quelli esistenti devono rispettare requisiti di fonoisolamento indicati nel DPCM del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e s.m.i. Alla richiesta del titolo abilitativo dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 8 del Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) del Comune di Napoli, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 204 del 21 dicembre 2001.

Per la realizzazione di strade e infrastrutture di trasporto si devono porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta dei materiali atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti. Ai progetti definitivi relativi alla realizzazione di strade e in-



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

infrastrutture di trasporto deve essere allagata una relazione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 9 del PZA”.

Relativamente agli **aspetti relativi all'esposizione al radon**, si chiede di inserire al citato art. 19 “*caratteristiche architettoniche, misure per la mitigazione ambientale*” un nuovo comma come di seguito specificato:

comma 7

“Al fine di prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua, tutti gli interventi di nuova costruzione e tutti gli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l'attacco a terra, inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, devono essere progettati adottando regole tecniche e criteri di realizzazione di misure per prevenire l'ingresso del radon negli edifici secondo quanto previsto dal D.gs n. 101/2020, Titolo IV, art. 10 e L.R. 13/19 e successive modifiche ed integrazioni”.

Relativamente agli **aspetti relativi ai cambiamenti climatici**, si chiede di aggiungere nelle Nta un articolo come di seguito riportato:

nuovo articolo “Cambiamenti climatici”

“Al fine di contrastare gli effetti sulla popolazione dovuti ai cambiamenti climatici tutti gli interventi (edilizia, infrastrutture, verde, spazi aperti) devono essere progettati con l'adozione di misure di adattamento recependo in tutte le fasi progettuali le raccomandazioni contenute nel Rapporto finale della Valutazione dei rischi e delle vulnerabilità del territorio della città di Napoli indotti dai cambiamenti climatici, di cui alla disposizione dirigenziale del servizio Controlli ambientali e attuazione PAES n. 11 del 16 giugno 2021”.

Il funzionario P.O.
arch. Giuliana Vespere

Il dirigente
arch. Emilia G. Trifiletti

Allegato: Rapporto finale della Valutazione dei rischi e delle vulnerabilità del territorio della città di Napoli indotti dai cambiamenti climatici

Al Direttore operativo con funzioni tecniche
Rappresentante Unico dell'Ente

Oggetto: Conferenza di Servizi per l'approvazione delle modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con D.P.R. del 6 agosto 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 1 febbraio 2020 e del planivolumetrico previsto dall'art. 12, punto 2, delle medesime Norme tecniche di Attuazione, richiesta dalla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA con prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021.

Precisazioni in merito al parere trasmesso con nota n. 611954 dell'11 agosto 2021.

Con il parere di competenza trasmesso con la nota sopra indicata, che si allega, il servizio scrivente ha chiesto di aggiungere un articolo alle NTA dedicato agli *aspetti relativi ai cambiamenti climatici*, nel quale si obbliga a sviluppare i livelli di progettazione recependo le raccomandazioni contenute nel *Rapporto finale della Valutazione dei rischi e delle vulnerabilità del territorio della città di Napoli indotti dai cambiamenti climatici*, di cui alla disposizione dirigenziale di presa d'atto del servizio scrivente n. 11 del 16 giugno 2021.

La suddetta richiesta trova motivazione nel percorso compiuto dall'Amministrazione a partire dal 2009 nell'ambito del *Patto dei Sindaci* (ora *Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia*) della Commissione Europea, che ha visto l'approvazione, l'aggiornamento e il monitoraggio del noto *Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile* (PAES), di cui alle deliberazioni di C.C. n. 34 del 3 agosto 2012 e n. 48 dell'11 luglio 2018. Ad implementazione dei pregressi impegni, con delibera di G.C. n. 181 del 7 maggio 2021 è stata approvata la proposta al Consiglio di adozione del *documento di impegno* del nuovo *Patto*, che unisce agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti in atmosfera azioni ed attività di lotta agli effetti del cambiamento climatico già in atto.

In quest'ambito, gli studi di valutazione dei rischi e delle vulnerabilità del territorio della città di Napoli indotti dai cambiamenti climatici, finanziati con risorse Horizon 2020 e condotti dal 2017 dall'Amministrazione in collaborazione con il Centro Studi PLINIVS del L.U.P.T. dell'Università degli Studi di Napoli *Federico II*, hanno evidenziato i possibili effetti sulla popolazione e sul territorio che potranno essere causati, in base ai trend attuali, da un lato dall'aumento delle temperature minime e massime, a cui sono associati episodi più frequenti di *ondate di calore*, e dall'altro dall'alternanza sempre più marcata tra periodi di siccità ed eventi estremi caratterizzati da forti precipitazioni concentrate in poche ore, che causano episodi di *inondazioni superficiali*, anche critiche.

La consapevolezza delle significative conseguenze che i cambiamenti climatici potranno determinare già nel breve e medio periodo evidenzia la necessità di connotare gli interventi secondo un approccio mirato ad implementare la resilienza e l'adattamento del territorio alle nuove condizioni climatiche. Le analisi gli approfondimenti del sopra indicato *Rapporto finale* potranno contribuire al raggiungimento di questo approccio, perfezionando le scelte delle NTA circa la sostenibilità energetica e l'uso diffuso delle fonti rinnovabili di energia secondo i più recenti orientamenti europei.

Il funzionario architetto PO
Maria Iaccarino



Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente
Emilia G. Trifiletti

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CAD).
La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*

Allegato: parere del servizio *Controlli ambientali e attuazione PAES* n. n. 611954 del 11/8/2021.



COMUNE DI NAPOLI

Area Tutela del territorio

Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio

Napoli, 13/08/2021

Alla Direzione Generale
Direttore Operativo – DIOP 1001
arch. Massimo Santoro

Prot. n. PG/2021/ 614632

Rif: nota del Commissario Straordinario per la bonifica di Bagnoli,
prot. CSB-071 del 02/08/2021

Oggetto: Indizione della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'approvazione delle modifiche e integrazioni delle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del *Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU)* approvato con D.P.R. Del 06/08/2019. – *Bagnoli – comune di Napoli*".
Comunicazione – trasmissione parere già espresso con nota PG/2021/330951 del 12/05/2021

In riferimento alla citata nota CSB – 071 del 02/08/2021 si prende atto di quanto contenuto negli elaborati progettuali acquisiti per il tramite del sito *Invitalia*, rappresentando che lo scrivente Servizio esprime pareri su questione *geologiche*, nel senso ampio dell'accezione, a carattere generale.

Ad ogni buon fine, si allega il parere già espresso da questo Servizio con nota PG/2020/330951 del 12/05/2020.


all_1

Il Responsabile del Procedimento

(per quanto di competenza del Servizio difesa idr. del territorio)

I.D.G. - geol. Giuseppe Marzella 

Il Dirigente
ing. Pasquale Di Pace





COMUNE DI NAPOLI
AREA TUTELA DEL TERRITORIO
SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO

PG/ 330951 del 12/05/2020

Alla Direzione Generale
Direttore Operativo - DIOP 1001
arch. Massimo SANTORO

Oggetto: Conferenza dei Servizi preliminare ai sensi dell'art.14, comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, per l'esame del progetto di Fattibilità tecnica ed economica delle Infrastrutture e Servizi all'interno del SIN di Bagnoli Coroglio. -
Parere di competenza.

In riferimento all'oggetto e alla Vs. nota n. 311018 del 05/05/2020, si comunica che nell'area di cui al progetto di Fattibilità tecnica ed economica delle Infrastrutture e Servizi all'interno del SIN di Bagnoli Coroglio in discussione, risulta a questo Ufficio, la presenza delle seguenti cavità censite: **C121 (grotta di Seiano), C0547, C0548, C0549, C550 (pizzeria "Il Ciclope"), C551, C552, C553, C0568.**

Queste cavità sono tutte ubicate a mezzacosta, a quote variabili, nel costone che raccorda Posillipo con la piana di Bagnoli, sottostante Coroglio.

Questo Servizio, oltre a prendere atto della documentazione acquisita in formato elettronico (formato .pdf), in particolare per quanto attiene alle tematiche relative ai vincoli di cui al Piano Stralcio Vigente (PSAI), comunica che, dalla documentazione tematica inerente alle carte della L.R. n°9/83, dagli elaborati di cui alla Variante al Piano Regolatore Generale (TAV 12, carta della Stabilità), dalle carte di Rischio di cui al Piano di Assetto Idrogeologico vigente (foglio n. 447153 - PSAI 2015), la predetta area è così determinata:

- dalla cartografia dei "vincoli geomorfologici" (TAV.12 foglio n.2 - Variante al Piano Regolatore Generale), si rileva che l'area in esame è classificata come area stabile nelle parti pianeggianti della piana di Bagnoli e area a instabilità media e alta nel costone che raccorda Posillipo con la piana di Bagnoli.
- Relativamente alle carte del P.S.A.I. (foglio n. 447153) redatto dall'allora competente Autorità di Bacino, il sito di cui trattasi è così classificato:

Rischio Frana: lungo il costone che raccorda Posillipo con la piana di Bagnoli **R2 (rischio medio), R3 (rischio elevato), R4 (rischio molto elevato)**; l'area pianeggiante che costituisce la maggior parte delle superfici interessate dal progetto in parola, non rientra in aree perimetrate a rischio.

Rischio Idraulico: **R2 (rischio medio)**, nelle aree poste lungo il margine est dell'area del PRARU.

- l'area dell'intervento è, in prevalenza, posta a quote comprese nell'intervallo 0-15 m slm;

- dalla TAV 4.4/5 (valori massimi storici della falda di base): la cartografia non riporta dati piezometrici; da considerazioni basate sulla quote topografiche e sulle quote piezometriche riportate nelle aree prossime ed esterne all'area di intervento in oggetto, si ritiene che l'intervallo di quote piezometriche interessate ricada nel range 0-5 m slm;
- dalla cartografia del rilievo geologico si evince che gli affioramenti dell'area in esame sono caratterizzati dai seguenti litotipi: N. 3 (nella maggior parte dell'area): Sabbie e limi di ambiente litorale. Attuale e recente. Sciolti; N. 2 (al piede dei pendii): Depositi eluviali, colluviali e torrentizi, detriti di versante e cumuli di frana, caratterizzati da alto grado di rimaneggiamento. Sciolti. N. 15C (costone): Tufo Giallo Napoletano con pomici e frammenti litici distribuiti caoticamente nella matrice cineritica. In facies semilitoide di colore giallastro, localmente fratturato.
- dalla cartografia delle Isopache si rileva che, nel sottosuolo dell'area dell'area sub-pianeggiante in esame, il tetto del tufo è riscontrabile a profondità superiori a 50 m. dal pc; lungo il costone, il tufo è sub-affiorante;
- La delibera di Giunta Regionale Campania n. 5447 del 07/11/2002 pubblicata sul BURC n. 56 del 18/11/2002 ha classificato il Comune di Napoli in II categoria sismica, con grado sismico S=9.

Per quanto sopra, per quanto di competenza e limitatamente ai vincoli idrogeologici di cui agli allegati al Prg vigente e ai tematismi di rischio di cui al vigente Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico, fatti salvi i diritti e le competenze di terzi, si esprime **parere favorevole** all'intervento previsto dal presente *Progetto di Fattibilità tecnica ed economica delle Infrastrutture e Servizi all'interno del SIN di Bagnoli Coroglio* e si prescrive quanto segue:

- Andrà implementato un opportuno programma di monitoraggio, il quale, attraverso controlli periodici valuti l'interazione tra gli interventi a farsi e i manufatti e l'ambiente circostante, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza; il monitoraggio andrà eseguito durante la realizzazione degli interventi e dovrà protrarsi per un opportuno periodo di tempo, successivo alla fine delle attività;
- Andrà tenuta in debita considerazione la presenza di aree a rischio frana perimetrate fino a R4 (molto elevato); andranno pertanto previste tutte le *opere di mitigazione* e gli interventi di tipo attivo e/o passivo, atti a ripermire le aree a un livello di rischio accettabile R2 (rischio medio);
- Andrà tenuta in debita considerazione la presenza della falda che, nelle aree prossime al livello del mare è sub-affiorante, prescindendo da ogni considerazione su contaminazioni dell'acquifero (di competenza di altri Servizi / Enti).

Il presente parere, espresso a carattere generale, non costituisce *titolo autorizzativo* ed attiene esclusivamente alle questioni relative a tematismi geolitologici e idrogeologici di competenza dello scrivente Servizio.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione relativa a questioni di competenza dello scrivente Servizio e si resta in attesa di convocazione per la riunione prospettata nella Vs. nota n.311018 del 05/05/2020.

G.M.

il Dirigente
Ing. Pasquale Di Pace



COMUNE DI NAPOLI

Area Tutela del Territorio

Servizio Ciclo Integrato delle Acque

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2021. 0616896 16/08/2021 11.52

Mitt.: Servizio Ciclo Integrato delle Acque - ARTU..

Ass.: Direttore Operativo Area Tecnica - DIOP1881

Fascicolo : 2021.006.009.005.3



Direttore operativo

Arch. Massimo SANTORO

Oggetto: Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 164/2014 l'approvazione delle modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con D.P.R. de 6 agosto 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 1 febbraio 2020 e del planivolumetrico previsto dall'art. 12, punto 2, delle medesime Norme tecniche di Attuazione, richiesta dalla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA con prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021. Parere di competenza.

In merito all'oggetto, esaminati gli elaborati disponibili all'indirizzo riportato nella nota di convocazione CSB 0000064 del 17 luglio 2021, per quanto di competenza si rappresenta quanto segue.

Il PRARU inquadra in maniera esaustiva lo scenario attuale dell'area occidentale della città con riferimento alle disfunzioni e criticità del sistema fognario e alla necessità di migliorarne l'efficienza originaria in considerazione dei nuovi assetti previsti.

Le opere in progetto risultano coerenti con la pianificazione e programmazione di competenza dello scrivente servizio e con gli obiettivi perseguiti di tutela ambientale e protezione idraulica del territorio pertanto si esprime parere favorevole ai contenuti del PRARU con la prescrizione che nelle successive progettazioni siano contemplati gli scenari scaturenti dalla non contemporaneità di esecuzione delle opere previste dentro e fuori area SIN.

Il funzionario ingegnere
RESPONSABILE P.O. PROGETTAZIONE

ing. *Roberta* CATAPANO

Il Dirigente

Arch. *Salvatore* IERVOLINO



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Difesa del Suolo e
l'Ecosistema

Il Direttore Generale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0418970 13/08/2021 10,10

Mitt. : 5006 Direzione Generale per la dife...

Dest. : COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO BAGNOLI ED ALTRI

Classifica : 52.5. Fascicolo : 1 del 2021



Al Commissario Straordinario del Governo
per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana
dell'area di rilevante interesse nazionale
Bagnoli- Coroglio
commissariobagnoli@pec.governo.it

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia
segreteriaad@postacert.invitalia.it
bagnoli@postacert.invitalia.it

e p.c.

Al Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale per il risanamento ambientale (RIa)
RIA@pec.minambiente.it

Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SuA)
SUA@pec.minambiente.it

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS)
cress@pec.minambiente.it

Al Ministero della salute
Direzione Generale della prevenzione sanitaria
dgprev@postacert.sanita.it

All' Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata
oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it

Al Ministero della Cultura
Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli
mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it

Alla Città Metropolitana di Napoli
Area Ecologia Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente
cittametropolitana.na@pec.it

Al Comune di Napoli
Direzione Operativa di Area Tecnica Rappresentante Unico del Comune di Napoli
direzione.operativa.tecnica@pec.comune.napoli.it



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Difesa del Suolo e
l'Ecosistema

Il Direttore Generale

Area Urbanistica - Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni
urbanistica.generale@pec.comune.napoli.it

Area Tutela del Territorio - Servizio Ciclo Integrato delle Acque
ciclo.acque@pec.comune.napoli.it

Area Tutela del Territorio - Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio
difesa.territorio@pec.comune.napoli.it

Area Ambiente - Servizio Controlli Ambientali e Attuazione PAES controlli.ambientali@pec.comune.napoli.it

All' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

All'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

All'Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Campania
dre_campania@pec.agenziademanio.it

Demanio pubblico dello Stato
Marina Mercantile

Ramo Bonifiche agenziademanio@pce.agenziademanio.it

All' INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it

All' ARPAC
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania
direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it

All'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it

All' Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
Ufficio amministrazione Beni Demani Marittimo
protocollogenerale@cert.porto.na.it

AI RAPPRESENTANTE UNICO DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI IN SENO ALLA CONFERENZA DI
SERVIZI

Cons. Donato ATTUBATO segreteria.dica@mailbox.governo.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per il Sud
segreteria.ministrosud@governo.it

Capo di Gabinetto del Ministro
gabinetto.coesione@pec.governo.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Difesa del Suolo e
l'Ecosistema

Il Direttore Generale

Capo di Gabinetto del Ministro
gabinetto@pec.mise.gov.it

Al Ministero della Transizione Ecologica
Gabinetto del Ministro
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Ministero della salute
Ufficio di Gabinetto del Ministro
gab@postacert.sanita.it

Al Ministero della Cultura
Gabinetto del Ministro
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Alla Città Metropolitana di Napoli
Sindaco
cittametropolitana.na@pec.it

Al Comune di Napoli
Sindaco
sindaco@pec.comune.napoli.it

Assessorato all'Ambiente
assessorato-ambiente@pec.comune.napoli.it

Assessorato al patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani
assessorato.giovani@pec.comune.napoli.it

Assessorato ai beni comuni e all'urbanistica
assessorato.benicomuni@pec.comune.napoli.it

A Fintecna S.p.A
fintecna02@pec.fintecna.it

Al Fallimento Bagnolifutura S.p.A
f186.2014napoli@pecfallimenti.it

Alla Fondazione Idis - Città della Scienza
idis@legalmail.it
idis@cittadellascienza.it

Alla Regione Campania
Presidente
presidente@pec.regione.campania.it

Assessorato all'Ambiente
vice.presidente@pec.regione.campania.it

Assessorato all'Urbanistica, governo del territorio
ass_governodelterritorio@pec.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Difesa del Suolo e
l'Ecosistema

Il Direttore Generale

materia di paesaggio. Urbanistica.
Antiabusivismodg5009.uod01@pec.regione.campania.it

Oggetto: Indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 164/2014, per l'approvazione delle modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con D.P.R. de 6 agosto 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 1 febbraio 2020 e del planivolumetrico previsto dall'art. 12, punto 2, delle medesime Norme tecniche di Attuazione, richiesta dalla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA con prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021.

Premesso che

- in data 16 maggio 2019 è stata indetta e convocata la Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ai sensi degli articoli 33, comma 9 del Dl. n. 133/2014, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge n. 164/2014, e 14 e ss. della legge 241/90, per l'approvazione dello Stralcio Urbanistico del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana dell'area di Bagnoli – Coroglio (PRARU);
- nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 14 giugno 2019, *la Regione Campania, pur manifestando consenso a procedere con le attività necessarie all'individuazione delle destinazioni d'uso, ha auspicato che venissero definite linee di sviluppo comprensive di tutti gli elementi necessari alla configurazione di uno Stralcio tale da poter essere oggetto di approvazione e ha, altresì, esposto talune perplessità in merito agli esiti del parere VAS, ex D.M. n. 47 del 27 febbraio 2019;*
- il Commissario Straordinario di Governo, con Determinazione n. 81 del 21 giugno 2019, ha adottato lo Stralcio, motivando la formazione della decisione in base alle posizioni prevalenti;
- con atto del 17 luglio 2021 il Commissario Straordinario ha indetto una Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ex art. 14 bis della legge 241/90, per il 16 agosto 2021, per l'approvazione delle modifiche e integrazioni delle Norme Tecniche di Attuazione dello Stralcio Urbanistico del PRARU approvato con DPR del 6 agosto 2019 e del planivolumetrico previsto



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Difesa del Suolo e
l'Ecosistema

Il Direttore Generale

dall'art. 12 delle medesime Norme di Attuazione consegnato dal vincitore del concorso internazionale di idee.

Considerato che

- l'Amministrazione Regionale, al fine del superamento dell'obiezione posta in merito all'indeterminatezza dello Stralcio auspicava che, nelle fasi successive alla sua approvazione, anche attraverso il concorso internazionale di idee, risultasse meglio definita l'identità complessiva da attribuire al sito oggetto di riqualificazione;
- nel corso della Cabina di Regia del 11 dicembre 2020 è stata decisa l'opportunità di condividere gli esiti del concorso di idee in seno ad una specifica Cabina di Regia;
- nella successiva riunione della Cabina di Regia del 26 maggio u.s., cui fa seguito la presente Conferenza di Servizi, la Regione Campania ha ribadito l'esigenza di considerare tre questioni, già più volte evidenziate dall'Amministrazione, quali:
 - *la riqualificazione del Borgo di Coroglio con le problematiche annesse rispetto agli abitanti;*
 - *il destino del circolo Ilva di Bagnoli;*
 - *la collocazione di Città della Scienza;*
- con nota del 5 agosto 2021, la UOD 01 Pianificazione Territoriale – Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di Paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo ha trasmesso il parere di competenza, rilasciato in via sostitutiva per il Comune di Napoli, ex c. 10, art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. sulla base della documentazione trasmessa dal Commissario;
- seppure le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione e il planivolumetrico definito dal concorso internazionale di idee non siano ostative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si rileva che le sopra elencate questioni non trovano opportuna trattazione nelle modifiche introdotte e in particolare:
 - rispetto alla riqualificazione del Borgo – Coroglio si indica il *riconoscimento di un diritto, a favore dei residenti non proprietari, al reinsediamento nell'abitato di Borgo-Coroglio riqualificato, in termini prioritari rispetto a terzi non residenti e a condizioni da definirsi in fase attuativa* ma non si forniscono elementi di dettaglio concreto;
 - sul Circolo Ilva non è introdotto alcun elemento di novità concreto, permanendo una condizione che non fornisce le necessarie garanzie circa il prosieguo delle attività dello storico



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Difesa del Suolo e
l'Ecosistema

Il Direttore Generale

Circolo, limitandosi a esprimere *la previsione di un reinsediamento dello stesso, nell'ambito della superficie territoriale compresa nel PRARU, in un'area idonea alla prosecuzione dell'attività sociale e sportiva;*

- non è stata prospettata nessuna soluzione per venire incontro alle richieste già più volte avanzate dalla Fondazione IDIS rispetto alla collocazione della Fondazione, che trovano origine in precise analisi e considerazioni di tipo funzionale e gestionale.

Preso atto che

- la Fondazione Idis – Città della Scienza ha inoltrato, con PEC del 6 agosto 2021, le proprie determinazioni, acquisite al protocollo al n. 16846 del 9 agosto 2021, esprimendo *dissenso e indicando le condizioni per il superamento relative alla localizzazione della Fondazione e annunciando la volontà di ricorrere al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania n. 1456/2021 del 3.3.2021.*

Rilevato che

- l'approvazione delle nuove Norme di Attuazione, del planivolumetrico e di tutte le modifiche apportate *medio tempore* agli allegati allo Stralcio approvato con DPR 6 agosto 2019, a parere della Scrivente Amministrazione, dovrebbe seguire lo stesso iter procedurale utilizzato per l'approvazione della prima versione dello Stralcio mediante la convocazione della Conferenza in forma simultanea e modalità sincrona, ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ai sensi degli articoli 33, comma 9 del D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge n. 164/2014.

Per tutto quanto premesso, considerato e rilevato

la Regione Campania, confermando pieno impegno alla collaborazione istituzionale per evitare ulteriori ritardi nelle avviate attività di bonifica e di rigenerazione ambientale dell'area di Bagnoli

Esprime le seguenti raccomandazioni vincolanti per il superamento del dissenso in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi:



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Difesa del Suolo e
l'Ecosistema

Il Direttore Generale

1. in primo luogo, l'Amministrazione ritiene che, preliminarmente all'approvazione delle modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione dello Stralcio di PRARU nonché del planivolumetrico previsto dall'art. 12 delle medesime Norme di Attuazione, occorre che sia condiviso con la Regione Campania e gli altri Enti locali interessati il piano di riallocazione degli abitanti del Borgo – Cogoglio con idonei interventi urbanistico-edilizi e certezze nei rapporti giuridici con gli abitanti interessati, sia in quanto proprietari che quali titolari di diritti reali di godimento degli immobili interessati;
2. in secondo luogo, occorre definire un'ipotesi di riallocazione del circolo ILVA in coerenza con il ruolo culturale e sociale da esso rivestito negli anni che deve essere rilanciato per il futuro;
3. in terzo luogo, la Regione Campania ritiene indispensabile che, ai fini della ripresa del dialogo istituzionale tra gli Enti partecipanti alla presente Conferenza di Servizi, come tra l'altro definito nell'ultima Cabina di Regia del 26 maggio 2021, si debba tener conto delle proposte di localizzazione della Fondazione IDIS, così come formulate a mezzo PEC con nota del 6 agosto 2021, al fine di verificarne la reale fattibilità

F.to Dr Michele PALMIERI

Firma a stampa art. 3 d. lgs. 39/93



FONDAZIONE IDIS
CITTA' DELLA SCIENZA

Alla PCM-Commissario Straordinario del Governo
per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana
dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio
c.a. Dott. **Ing. Francesco Floro Flores**
commissariobagnoli@pec.governo.it
commissario.bagnolicoroglio@governo.it

e.p.c

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per il Sud
segreteria.ministrosud@governo.it

Capo di Gabinetto del Ministro
gabinetto.coesione@pec.governo.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Capo di Gabinetto del Ministro
gabinetto(@)pec.mise.gov.it

Ministero della Transizione Ecologica
Gabinetto del Ministro
segreteria.capogab(@)pec.minambiente.it

Direzione generale per il risanamento ambientale (RIA)
RIA@pec.minambiente.it

Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SUA)
SUA@pec.minambiente.it

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS)
cress(@)pec.minambiente.it

Ministero della salute
Ufficio di Gabinetto del Ministro
gab@postacert.sanita.it

Direzione Generale della prevenzione sanitaria
dprev@postacert.sanita.it

Ministero della Cultura
Gabinetto del Ministro
mbac-udcem@mailcert.beniculturali.it

Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per
il Comune la Provincia di Napoli
mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
di Campania, Molise, Puglia e Basilicata

ocopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it

Regione Campania

Presidente

presidente(@pec.regione.campania.it

Assessorato all'Ambiente

vice.presidente@pec.regione.campania.it

Assessorato all'Urbanistica, governo del territorio
ass.governodelterritorio(@pec.regione.campania.it

Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema
dg.500600@pec.regione.campania.it

Direzione generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile
dg.501800@pec.regione.campania.it

Direzione Generale per il governo del territorio Pianificazione territoriale
- Pianificazione paesaggistica
Funzioni in materia di paesaggio, Urbanistica, Antiabusivismo
dg5009.uod01(@pec.regione.campania.it

Città Metropolitana di Napoli

Area Ecologia Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente
cittametropolitana.na@pec.it

Comune di Napoli

Sindaco

sindaco@pec.comune.napoli.it

Assessorato all'Ambiente

assessorato-ambiente@pec.comune.napoli.it

Assessorato al patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani
assessorato.giovanit@pec.comune.napoli.it

Assessorato ai beni comuni all'urbanistica
assessorato.benicomuni@pec.comune.napoli.it

Direzione Operativa di Area Tecnica

Rappresentante Unico del Comune di Napoli
direzione.opetativa.technica@pec.comune.napoli.it

Area Urbanistica - Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni
urbanistica.generale(@pec.comune.napoli.it

Area Tutela del Territorio - Servizio Ciclo Integrato delle Acque
ciclo.acque(@pec.comune.napoli.it

Area Tutela del Territorio - Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio
difesa.territorio(@pec.comune.napoli.it

Area Ambiente - Servizio Controlli Ambientali e Attuazione PAES
controlliambientali@pec.comune.napoli.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale



FONDAZIONE IDIS
CITTA' DELLA SCIENZA

protocollo@pec.distrettoappenninometidionale.it

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Campania
dre_campania@pec.agenziademanio.it

Demanio pubblico dello Stato
Marina Mercantile
Ramo Bonifiche
agenziademanio@pec.agenziademanio.it

INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza
degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it

ARPAC
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it

Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
Ufficio amministrazione Beni Demani Marittimo
protocollogenetalet@cert.porto.na.it

**RAPPRESENTANTE UNICO DELLE AMMINISTRAZIONI
STATALI IN SENO ALLA CONFERENZA DI SERVIZI**
Cons. Donato ATTUBATO
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Città Metropolitana di Napoli
Sindaco
cittametropolitana.na@pec.it

Fintecna S.p.A
fintecna02@pec.fintecna.it

Fallimento Bagnolifutura S.p.A
f186.2014napoli@pec.fallimenti.it

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a
segreteriaad@postacert.invitalia.it
bagnoli@postacert.invitalia.it

Napoli, 5.08.2021

Oggetto: Indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 154/2014, per l'approvazione delle



FONDAZIONE IDIS
CITTÀ DELLA SCIENZA

modifiche e integrazioni alle norme tecniche di Attuazione (NTA) dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con DPR del 6 agosto 2019 pubblicato sulla GURI n. 26 del 1 febbraio 2020 e del planivolumetrico previsto dall'art. 12, punto 2, delle medesime Norme tecniche di Attuazione, richiesta dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa con prot. 511 del 14 luglio 2021.

Determinazioni della Fondazione Idis-Città della Scienza.

Con riferimento all'oggetto, ed alle facoltà esercitabili rispetto alla proposta di modifiche e integrazioni alle norme tecniche di Attuazione (NTA) dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione Urbana (PRARU), la Fondazione intende esprimere i propri motivi del dissenso, pur auspicandone il superamento con l'accoglimento della proposta che qui si avanza, nelle forme di legge, e nei termini concessi dal Commissario in indirizzo.

In via preliminare, e per ragioni di trasparenza, si preannuncia la volontà di ricorrere al Consiglio di Stato avverso la sentenza del *TAR Campania Napoli, n. 1456/2021, del 3.3.2021*. Seguono, poi, nei primi due punti della presente missiva, i vizi di carattere giuridico/procedurale rilevati mentre, nel terzo punto, quelli di merito.

1. Stante il combinato disposto degli artt. 33 del DL 133/2014 e 11- bis del DL 210/2015, è solo ed esclusivamente il PRARU – nella sua interezza - a *sostituire a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente....*

Il medesimo effetto è si riconoscibile agli stralci del PRARU a condizione, però, che essi stralci si occupino di opere urgenti e lavori indifferibili.

E', insomma, precluso l'accesso alla procedura semplificata (approvazione di stralci del PRARU) per interventi diversi da quelli impellenti e presupposti alla rigenerazione urbana, soprattutto se preordinati a "veicolare", come quello di specie, nuove iniziative (nuovi stralci, modifiche stralci) sotto forma di "modifiche e integrazioni alle norme tecniche di Attuazione dello stralcio già approvato".

Per le ragioni di cui innanzi, non è accettabile il contraddittorio amministrativo in siffatti termini, svolto in "deroga" al DL 133/2014 ed al DL 215/2010.

2. *"L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori".*

Il legislatore ha così perimetrato l'ambito oggettivo del PRARU ed i suoi effetti.

Le **norme tecniche** di attuazione dello stralcio urbanistico del PRARU non possono, quindi, "integrare il dato normativo", estendendone la portata applicativa (all'art. 1 delle predette norme, si



FONDAZIONE IDIS
CITTA' DELLASCIENZA

legge: l'approvazione dello stralcio urbanistico del PRARU costituisce, ai sensi del comma 10 dell'art. 33 del DL 133/2014, variante urbanistica agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, compresi l'accordo di programma sottoscritto in data 11 marzo 1997 tra il Ministero del Bilancio e della programmazione economica, la Regione Campania, la provincia di Napoli, il comune di Napoli con l'adesione della Fondazione Idis poi modificato dall'accordo di programma approvato con DPGRC n. 217 del 25.5.2007, dovendosi limitare alla risoluzione delle questioni "pratiche", presupposte all'attuazione del Programma.

Del resto la specialità della disposizione in esame (art. 33 del DL 133/2014), il suo endemico carattere ablatorio, ne dovrebbero imporre un'interpretazione rigida e rigorosa (in claris non fit interpretatio), come consiglia l'art. 14 delle preleggi (Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati).

Sicché la mancata stipula dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 12 della L.R. 16/2004, attuativo dell'Accordo di Programma Quadro dell'agosto 2014 "Ricostruzione Città della Scienza", ha, difatti, determinato la reviviscenza degli Accordi di Programma pregressi, non archiviabili dal Praru (il Praru può, al più, derogare agli strumenti urbanistici vigenti ma non alle sue varianti, come quelle adottate - con Accordi di Programma - nell'interesse di IDIS).

3. Lo stralcio urbanistico del PRARU prevede una localizzazione del Science Centre di Città della Scienza da ricostruirsi in un'area diversa da quella in cui insisteva l'edificio andato distrutto. Segnatamente, si prevede la localizzazione alle spalle delle particelle 41 e 128 sez CHI foglio 32 di proprietà della Fondazione IDIS - Città della Scienza.

Va rimarcato, sin da subito, come il Praru, più che esprimersi sulla nuova localizzazione del Science Centre, si limita ad escluderne la localizzazione nell'area originaria (lato mare).

La soluzione ipotizzata dal Praru presenta le seguenti criticità.

- *Sui tempi di realizzazione:* l'area non è bonificata. I tempi di completamento della bonifica e di edificazione del nuovo edificio non garantirebbero la sostenibilità delle attività della Fondazione che, di contro, ha necessità di ripristinare al prima le nuove aree espositive.
- *Sulla distanza da Corporea e dal Planetario:* la distanza del nuovo Science Centre dalle attrazioni preesistenti (museo del corpo umano e Planetario) renderebbe complessa l'organizzazione delle visite.
- *Sulle soluzioni previste per l'edificio B ed il Galileo:* lo stralcio del Praru prevede l'abbattimento dell'edificio B e del padiglione Galileo Galilei che, invece, sarebbe bene conservare, anche in quanto "memoria storica" dell'insediamento Lefevre-Montecatini.

Ulteriori criticità di carattere tecnico logistico sono le seguenti:

- l'area individuata non è servita da infrastrutture e la distanza dalla strada aumenterebbe i costi, ed i tempi, per gli allacciamenti idrici, fognari, elettrici;



FONDAZIONE IDIS
CITTA' DELLA SCIENZA

- l'edificio, così come immaginato dal PRARU, si troverebbe alle spalle del grande edificio denominato H, e della fascia retrostante a questo - dove sono disposte la centrale termica, l'isola ecologica, il rudere di un fabbricato industriale, e il pozzo di emungimento e trattamento delle acque di falda collegato al TAF (Trattamento Acque di Falda), come da piano di Bonifica approvato dal Ministero dell'Ambiente nel 2009. Tutti questi elementi andrebbero evidentemente ricollocati con ulteriori costi e notevoli difficoltà di tipo logistico, tecnico e amministrativo;
- il costo complessivo dell'opera lieviterebbe considerevolmente, oltre che per le già citate opere di bonifica e infrastrutturali, anche per la inutilizzabilità del progetto di ricostruzione eseguito in virtù dell'APQ 14/08/2014.
- stante, poi, l'indagine svolta, in costanza della stipula dell'APQ "Ricostruzione Città della Scienza" del 14.08.2014, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, – UVER – Unità di verifica degli Investimenti Pubblici, il costo della ricostruzione del Museo è destinato a crescere via via che ci si allontana dal sito originario, fino a quasi triplicarsi nell'area più distante.

Ancora una volta, anche alla luce dei dati offerti da tale raffronto (soluzioni alternative per la localizzazione del nuovo Museo di Città della Scienza), la proposta avanzata dal PRARU non può raccogliere il consenso della Fondazione.

Condizioni per il superamento del dissenso.

Alla proposta avanzata dalla Fondazione nella Conferenza di Servizi del 14 giugno 2019, circa la possibilità di localizzare il nuovo museo nell'area del parcheggio in uso (area già bonificata, come da relazione finale del 30 settembre 2019), rimasta senza seguiti, si aggiunge la presente, meglio descritta nelle tavole allegate (i grafici a corredo raccontano tutto il percorso del Museo di Città della Scienza, dall'incendio alla proposta in esame), così sintetizzabile:

Consentire alla Fondazione di aumentare la volumetria del cespite salvaguardato dal Praru (quello prospiciente via Coroglio, lato mare), attraverso l'armonizzazione delle altezze e delle profondità massime (Veggasi presentazione grafica allegata).

La soluzione da noi proposta, insiste su un'area già bonificata, nel perimetro di pertinenza di Città della Scienza (così come delimitato, in ultimo, anche dal planivolumetrico), dotata di sottoservizi, di proprietà della stessa Fondazione IDIS, adiacente e, quindi, coerente, con l'attuale Percorso Museale, cui fanno già parte Corporea ed il Planetario.

La localizzazione prevista dallo stralcio del PRARU, al contrario, è pienamente in contraddizione con tutti questi punti.

È fortemente auspicabile che la restante area, ed i restanti volumi lato mare, di proprietà della Fondazione, siano oggetto di permuta, con conguaglio, con l'intera area parcheggio, contigua al compendio immobiliare, lato monte, della Fondazione IDIS.

Siffatta soluzione, seppur in bozza, è sostenibile, è immediatamente cantierabile, salvaguarderebbe i



FONDAZIONE IDIS
CITTA' DELLA SCIENZA

coni ottici ed i percorsi pedonali destinati a collegare il futuro parco urbano al Waterfront di Bagnoli. Anche l'impatto Urbanistico sarebbe coerente con le previsioni del PRARU (il nuovo Science Centre si attesterebbe sui 6.000 mq di superficie coperta, valore analogo alla proposta PRARU agli atti).

Con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e/o modificare quanto innanzi, nel termine di legge dall'acquisizione delle password relative ai file "*Caratterizzazione ambientale dell'area marino – costiera all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Napoli Bagnoli – Coroglio*" (pubblicati al seguente indirizzo internet <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti>), richieste con nostra 688/2021, del 20 luglio e, tutt'oggi, non fornite.

Il Presidente
Prof. Riccardo Villari



VILLARI
RICCARDO
06.08.2021
14:02:45 UTC


Si allega la presentazione grafica della soluzione proposta per superare i motivi del dissenso (tavole 1 e 2: inquadramento satellitare del compendio immobiliare della Fondazione Idis-Città della Scienza; tavole 3, 4 e 5: stato dei luoghi; tavole 6, 7, 8 e 9: ripermimetrazione PRARU del compendio immobiliare di Città della Scienza; tavole 10, 11 e 12: proposta di destinazione delle aree in base al concorso internazionale di idee per l'ex area Italsider; tavole 13, 14 e 15: proposta avanzata a tacitazione dell'espresso dissenso).



CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA' ASINCRONA, EX. ART. 14
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

**ILLUSTRAZIONE GRAFICA DELLA SOLUZIONE PROPOSTA
PER SUPERARE I MOTIVI DEL DISSENSO**


- Inquadramento CDS -




- Inquadramento CDS -




- Stato dei luoghi -




- Stato dei luoghi -



- Stato dei luoghi -




- Unità di intervento del PRARU -




- Unità di intervento del PRARU -

■ Aree già bonificate



- Unità di intervento del PRARU -


■ Aree già bonificate




- Unità di intervento del PRARU -

Ripascimento


Parco urbano



- Concorso internazionale di idee per l'ex area Italsider -



- Concorso internazionale di idee per l'ex area Italsider -




- Concorso internazionale di idee per l'ex area Italsider -



- Nuova proposta -

Ripascimento


Parco urbano



- Nuova proposta -

Ripascimento

Parco urbano



- Nuova proposta -





Roma, 12 agosto 2021

Prot. 0005885/21

Spett.le

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo
per la bonifica ambientale e rigenerazione
urbana dell'area di rilevante Interesse
Nazionale Bagnoli-Coroglio

INVIATA A MEZZO PEC

COMMISSARIOBAGNOLI@PEC.GOVERNO.IT

COMMISSARIO.BAGNOLICOROGLIO@GOVERNO.IT

Oggetto: Indizione della Conferenza di Servizi Bagnoli (PRARU).

Illustre Commissario,

la scrivente Fintecna S.p.A., in uno agli altri Enti e organi in indirizzo, ha ricevuto la Sua PEC del 17 luglio scorso, relativa alla *"Indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 164/2014, per l'approvazione delle modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con D.P.R. de 6 agosto 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 1 febbraio 2020 e del planivolumetrico previsto dall'art. 12, punto 2, delle medesime Norme tecniche di Attuazione, richiesta dalla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA con prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021"*.

In proposito, Fintecna S.p.A. non può che ribadire quanto più volte comunicato alla S.V. e dedotto nelle sedi giudiziarie competenti (TAR Napoli – RG 2104/2018 e Tribunale Civile Napoli – RG 5059/2021), e ciò anche con particolare riferimento alle aree oggetto del PRARU, in merito alla totale estraneità della scrivente alle vicende da Ella indicate ed oggetto della Conferenza di Servizi che ha ritenuto di convocare, per le motivazioni tutte parimenti espresse nelle predette sedi giudiziarie, alle quali in questa sede integralmente si riporta.

Nel riscontrare la Sua PEC del 17 luglio 2021, si conferma dunque la posizione di Fintecna S.p.A. nei termini sopra chiamati di totale rifiuto di qualsiasi addebito e/o responsabilità, non riferibile in alcun caso a Fintecna S.p.A., che pertanto non avrebbe titolo a interloquire sul punto.

Confidando che tali considerazioni restino integralmente accolte nell'ambito delle attività a compiersi, resta inteso che la scrivente Fintecna S.p.A., in aggiunta a tutte le azioni giudiziarie proposte a tutela del suo patrimonio economico e morale, si riserva ogni ulteriore iniziativa che possa essere opportuna a tali fini.

Chief Business Officer
Vito Lipari

Fintecna SpA
Via Benedetto Croce, 32 - 00142 Roma
T +39 06 7761 0001
fintecna@fintecna.it
fintecna02@pec.fintecna.it

Società soggetta
all'attività di direzione
e coordinamento di
Cassa Depositi e Prestiti SpA
Socio Unico

Capitale Sociale
€ 240.079.530,00 i.v.
Iscritta presso CCIAA
di Roma al
n. REA 773682

Codice Fiscale e iscrizione
al Registro delle Imprese
di Roma 05990230012
Partita IVA
04507161000

Al Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale *Bagnoli-Coroglio*
Piazza Colonna, 370
00186 Roma (RM)

per PEC commissariobagnoli@pec.governo.it
commissario.bagnolicoroglio@governo.it

All'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa – Invitalia S.p.A.
Via Calabria, 46
00187 Roma (RM)

per PEC invitalia@pec.invitalia.it

e p.c.
Al Ministero della Transizione Ecologica
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma (RM)

per PEC MATTM@pec.minambiente.it

OGGETTO: Indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 164/2014, per l'approvazione delle modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con D.P.R. del 6 agosto 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 1 febbraio 2020 e del planivolumetrico previsto dall'art. 12, punto 2, delle medesime Norme tecniche di Attuazione, richiesta dalla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA con prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021 (v. nota del Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale *Bagnoli-Coroglio* n. prot. CSB-0000064-P-17/07/2021)

Osservazioni di Basi 15 Società a responsabilità limitata

La sottoscritta **BASI 15 S.R.L.** (Codice Fiscale e Partita IVA 13475121003; Numero REA RM-1450046) con sede legale in Via Corso di Francia, n. 200, 00191, Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Claudio Gioacchino Maria Criscuolo (Codice Fiscale CRSCDG72P09L219A), formula le seguenti osservazioni con riferimento alla indizione e convocazione della Conferenza di Servizi per l'approvazione delle modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con D.P.R. del 6 agosto 2019 e del planivolumetrico previsto dall'art. 12, punto 2, delle medesime Norme tecniche di Attuazione.

1 – Basi 15 S.r.l. è proprietaria di alcuni terreni all'interno del Sito di Interesse Nazionale *Bagnoli-Coroglio*.

I terreni si trovano all'interno di un'ex area industriale, in grandissima parte appartenuta all'ILVA. La società ha acquisito tali terreni il 22 luglio 2015, a seguito di un atto di scissione

parziale proporzionale della Cementir Italia S.p.A., la quale, a sua volta, li aveva acquisiti il 27 dicembre 2007 da Cementir – Cementerie del Tirreno S.p.A. (società appartenuta all'IRI sino al 1992).

2 – Con l'art. 33 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, il legislatore nazionale ha disciplinato il futuro urbanistico del SIN di *Bagnoli-Coroglio* (posto all'interno del Comune di Napoli) stabilendo che lo stesso dovrà essere riformulato attraverso “*un programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana*” (PRARU) [la cui definizione è stata delegata ad un “*Soggetto Attuatore*”, che risulta attualmente essere l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa – Invitalia S.p.A.], che dovrà essere “*adottato [da un] Commissario Straordinario di Governo [...], approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri*” e che “*costituirà variante urbanistica automatica*”.

3 – Quanto al procedimento di formazione del PRARU, il comma 8 dell'art. 33 del d.l.12 settembre 2014, n. 133, stabilisce che “*Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata (i) dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, (ii) dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, (iii) da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, (iv) dalla valutazione ambientale strategica (VAS) (v) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché (vi) da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente (vi.a) l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e (vi.b) dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere la (vii) previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie, (viii) la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, (ix) i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse*”.

4 – Il successivo comma 9 afferma che “*Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa altresì il Soggetto Attuatore, non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati (i) il progetto di bonifica, (ii) il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, (iii) la valutazione ambientale strategica e (iv) la valutazione di impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata*”.

5 – Infine, il comma 10 precisa che “*Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è adottato dal Commissario straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante*

urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori. Il Commissario straordinario del Governo vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo”.

6 – L’11 ottobre 2016 Invitalia S.p.A. dava avvio al procedimento di VAS del PRARU. Tale procedimento si concludeva il 27 febbraio 2019, allorché il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali emettevano il decreto di parere motivato n. prot. 47.

Il giudizio espresso in tale parere era fortemente negativo. Entrambe le Amministrazioni, in estrema sintesi chiedevano l’integrale riformulazione del PRARU e la successiva nuova sottoposizione a VAS. In particolare, l’art. 2, co. 1, del parere (alla cui integrale lettura, comunque, si rinvia) affermava l’impossibilità di esprimere un giudizio positivo in quanto *“allo stato attuale, in assenza della condizione abilitante subordinata alla scelta della destinazioni d’uso del suolo, gli obiettivi del Programma ed il relativo Rapporto Ambientale assumono carattere indefinito per la mancata specifica localizzazione delle importanti opere previste dal PRARU, localizzazione che dipende dalle scelte sulla destinazione d’uso del suolo e pertanto soggetta a possibili modifiche nella stessa configurazione attualmente ipotizzata del Programma; di conseguenza, anche gli effetti ambientali, con particolare riguardo a quelli cumulativi e sinergici, potranno subire modifiche rispetto a quelli valutati nel Rapporto Ambientale. Per i suesposti motivi, si ritiene necessario che l’aggiornamento del PRARU, con la previsione dell’uso del suolo fissato in base alle intese sottoscritte da Governo, Regione Campania e Comune di Napoli con l’Accordo Interistituzionale del 18 luglio 2017, venga sottoposto a nuova istruttoria VAS integrato dal progetto di bonifica in base agli obiettivi definiti dallo stato di contaminazione del sito coerenti con la destinazione d’uso del suolo”.*

7 – Pervenuto l’esito del procedimento di VAS, l’11 marzo 2019 si riuniva la “cabina di regia” prevista dal comma 13 dell’art. 33 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, per *“definire gli indirizzi strategici per l’elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio”.*

Il verbale di tale riunione non è conosciuto da Basi 15. Risulta soltanto che all’esito di tale riunione il Commissario Straordinario di Governo inviava al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una nota in cui chiedeva *“di voler confermare che il decreto [VAS n. prot. 47 del 27 febbraio 2019] adottato, con le raccomandazioni, i suggerimenti, le condizioni e le osservazioni formulate, ivi compreso il parere prot. n. 33181 del 19.12.2018 del Ministero per i beni e le attività culturali, esprime valutazione positiva circa le destinazioni d’uso individuate e definite nello stralcio urbanistico, composto da elaborati cartografici e da norme tecniche di attuazione, parte integrante della proposta del PRARU”.* Il Commissario Straordinario di Governo chiedeva inoltre se *“in ragione e per effetto di quanto sopra”* il Ministero poteva confermare *“che la necessità di una nuova istruttoria VAS operato di cui all’ultimo periodo dell’art. 2, comma 1, del decreto [VAS n. prot. 47 del 27 febbraio 2019] in oggetto in relazione alla proposta di PRARU completa di tutti gli elaborati (in primis il progetto delle bonifiche) previsti dall’art. 33 del d.l. n. 133/2014, non comporta l’obbligatorietà dell’espletamento di una nuova procedura di VAS allorché (rectius, solo a condizione che) la definizione degli obiettivi del PRARU, la localizzazione delle opere a realizzarsi e la progettazione degli interventi di bonifica contemplati in detta proposta risultino assolutamente coerenti e conformi alle destinazioni d’uso delle aree interne al sito individuate e definite nello stralcio urbanistico di cui sopra, potendosi in tal caso ritenere sufficiente, almeno in prima istanza, la verifica di assoggettabilità a VAS”.*

I chiarimenti richiesti si riferivano quindi alla possibilità di adottare prima della

elaborazione definitiva del PRARU uno “*stralcio*” riferito esclusivamente alla destinazione d’uso dei suoli. Ma ciò, evidentemente, si poneva in contrasto sia con la chiara previsione del comma 8 dell’art. 33 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 [secondo cui, come visto, il PRARU deve inde-rogiabilmente contenere sia il programma di risanamento ambientale, sia il programma di rige-nerazione urbana con la contestuale indicazione sia del progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, sia del relativo cronoprogramma, sia dello studio di fattibilità ambientale, sia del piano economico (con l’individuazione delle fonti finanziarie disponibili per la realizzazione complessiva del programma) e deve (sempre prima della sua approvazione) essere sottoposto, nella sua complessiva interezza, alle procedure di VAS e VIA], sia con quanto direttamente indicato nel parere motivato VAS n. prot. 47 del 27 febbraio 2019 appena ricordato.

8 – Il Ministero dell’Ambiente inviava la nota del Commissario Straordinario di Go-verno alla Commissione Tecnica di verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, la quale, pochissimi giorni dopo averla ricevuta, emanava il parere n. prot. 2986 del 29 marzo 2019, con il quale veniva incontro alla richiesta di chiarimenti del Commissario, sostenendo che “**(i)** *le destinazioni d’uso dei suoli previste nello stralcio urbanistico della proposta del PRARU sottoposto alla proce-dura di VAS, risultano rispondenti alle previsioni dell’Accordo Interistituzionale del 2017; (ii)* *la procedura di VAS del PRARU, a seguito dell’emissione del decreto di parere motivato di cui sopra, è da ritenersi assolta nei termini di legge e, per quanto di competenza nulla osta, affinché il PRARU possa essere approvato, even-tualmente anche per stralci coerenti alle destinazioni già definite; (iii)* *qualora la definizione degli obiettivi del Programma, la localizzazione delle opere a realizzarsi e la progettazione degli interventi di bonifica contemplati in detta proposta risultino coerenti e conformi alle destinazioni d’uso delle aree interne al sito individuate e definite nello stralcio urbanistico contenute nel PRARU stesso, non sarà necessario avviare una nuova procedura di VAS. Eventualmente, in caso di aggiornamento del PRARU, sarà necessario avviare una verifica di assog-gettabilità a VAS, come previsto dall’art. 12 del d.lgs 152/06 e s.m.?”.*

Con nota m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009818 del 16 aprile 2019 il Mi-nistero dell’Ambiente riportava al Commissario Straordinario di Governo il contenuto di tale parere, che acconsentiva alla possibilità di approvare tale *stralcio urbanistico* in assenza della com-pleta formulazione del PRARU, a differenza di quanto indicato nei suoi contenuti nel citato art. 33 e, in particolare, nel suo comma 8.

9 – Sulla base di quanto esposto nel parere della Commissione Tecnica, il Commissario Straordinario di Governo, con la nota n. prot. CSB-0000036-P-16/05/2019, convocava la Con-ferenza di Servizi del 14 giugno 2019, fissandola, ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 33 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 “*per l’approvazione dello Stralcio Urbanistico [allegato al] Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana*” oggetto del procedimento di VAS conclusosi con il decreto di parere motivato n. prot. 47 del 27 febbraio 2019.

Nel corso della Conferenza di Servizi del 14 giugno 2019 Basi 15, le altre società, gli abitanti e, soprattutto, la Regione Campania, manifestavano la loro ferma opposizione all’ap-provazione dello *stralcio urbanistico* in questione, richiamando le rispettive osservazioni apposi-tamente predisposte e depositate.

Senza replicare in alcun modo a tale opposizione (come a quella degli altri partecipanti alla Conferenza), “*la Conferenza di Servizi, tenuto conto del parere non favorevole della Regione Campania e sulla base della posizione prevalente di tutti gli altri partecipanti esprime[va] parere favorevole all’approvazione*

dello Stralcio Urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU), con prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni di cui al documento presentato dal RUAS, che è parte integrante del presente verbale”.

Preso atto di tale parere il Commissario Straordinario del Governo emanava la nota n. prot. CSB-0000081-P- del 21 giugno 2019, con la quale *“adottava lo Stralcio Urbanistico del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana, ai sensi dell’art. 33, comma 10, del D.L. n. 133/2014, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 164/2014, con le prescrizioni e raccomandazioni contenute nei pareri formulati dalle Amministrazioni interessate, allegati sotto la lettera “A” del presente provvedimento e costituenti parte integrante e sostanziale del presente decreto”.*

L’8 luglio 2019, il Commissario Straordinario di Governo inviava a Basi 15 le controdeduzioni relative alle osservazioni da quest’ultima presentate in vista della Conferenza di Servizi del 14 giugno 2019. Il contenuto di tali controdeduzioni era ovviamente negativo, in quanto necessariamente volto a ratificare una decisione già presa, ovvero l’adozione dello *stralcio urbanistico* avvenuta, come visto, diciassette giorni prima, ovvero il 21 giugno 2019.

Da ultimo, con decreto del 6 agosto 2019, il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019 (ancora oggi ignota), procedeva alla definitiva approvazione di tale *stralcio urbanistico*.

10 – Sia il parere n. prot. 2986 del 29 marzo 2019 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, sia la nota m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009818 del 16 aprile 2019 del Ministero dell’Ambiente, sia la nota n. prot. CSB-0000036-P-16/05/2019 del Commissario Straordinario di Governo, sia il verbale della Conferenza di Servizi del 14 giugno 2019, sia la nota n. prot. CSB-0000081-P- del 21 giugno 2019 del Commissario Straordinario del Governo, sia il d.p.r. 6 agosto 2019 sono stati già impugnati dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli con il ricorso n. 2694/2019 reg. gen. (di cui si allegano i secondi motivi aggiunti, sostanzialmente comprensivi del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti). La mancata approvazione integrale del PRARU, nelle componenti inscindibili del risanamento ambientale e della rigenerazione urbana, continua, infatti, a pregiudicare gli interessi di Basi 15, poiché non consente all’Amministrazione di tenere conto in sede urbanistica dello stato delle attività di bonifica in essere e della circostanza che Basi 15 riveste soltanto la qualifica di proprietario incolpevole.

11 – Con nota n. prot. CSB-0000064-P-17/07/2021 il Commissario Straordinario di Governo ha indetto la *Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 164/2014, per l’approvazione delle modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con D.P.R. del 6 agosto 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 1 febbraio 2020 e del planivolumetrico previsto dall’art. 12, punto 2, delle medesime Norme tecniche di Attuazione, richiesta dalla Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA con prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021.*

Le ragioni di tale atto di indizione sono indicate nelle lettere v), w), x, y) e z) della nota di indizione, ovvero *“v) ai sensi dell’art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione previste dallo stralcio urbanistico approvato, Invitalia ha indetto in data 12 settembre 2019 un concorso internazionale di idee ex*

art. 156 del D.Lgs. n.50/2016 per il “disegno del nuovo paesaggio di bagnoli, compresa la definizione planivolumetrica del nuovo edificato di cui al programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana (PRARU)”; **w)** in data 12 maggio 2021 Invitalia ha emanato il provvedimento con la graduatoria definitiva dei progetti presentati; **x)** in data 2 luglio 2021 il vincitore del concorso ha consegnato il planivolumetrico dell’idea progettuale che costituirà parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio urbanistico del PRARU, specificando i parametri urbanistici e di dettaglio dell’attuazione degli interventi; **y)** Invitalia, con nota prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021 ha trasmesso, unitamente alla richiesta motivata di indizione della Conferenza dei Servizi, la documentazione relativa alle Norme Tecniche di Attuazione - modificate e integrate a seguito del recepimento del predetto planivolumetrico, nonché delle prescrizioni formulate nella Conferenza di Servizi del 14 giugno 2019 - inclusi gli allegati preesistenti aggiornati ed i nuovi allegati che si sono resi necessari a seguito della redazione del planivolumetrico. Inoltre, al fine di consentire una lettura organica del contesto, è stata trasmessa una versione aggiornata del PRARU e dei relativi allegati, alcuni dei quali aggiornati ed una relazione illustrativa delle modifiche ed integrazioni effettuate ai vari documenti. **z)** si rende necessario acquisire le autorizzazioni, i pareri, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni competenti, presupposti, propedeutici e necessari per l’approvazione del planivolumetrico all’oggetto e delle Norme Tecniche di Attuazione per come sopra modificate e integrate”.

12 – Basi 15 (che non risulta tra i destinatari dell’atto di indizione), letti gli atti pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa – Invitalia S.p.A., formula le seguenti

OSSERVAZIONI

SUI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ DEL PROCEDIMENTO

13 – I nuovi atti soggetti all’esame della prossima Conferenza di Servizi sono illegittimi a causa dell’illegittimità degli atti da cui derivano, vale a dire il parere n. prot. 2986 del 29 marzo 2019 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, la nota m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009818 del 16 aprile 2019 del Ministero dell’Ambiente, la nota n. prot. CSB-0000036-P-16/05/2019 del Commissario Straordinario di Governo, il verbale della Conferenza di Servizi del 14 giugno 2019, la nota n. prot. CSB-0000081-P- del 21 giugno 2019 del Commissario Straordinario del Governo e, infine, il d.p.r. 6 agosto 2019.

14 – Le ragioni di tale illegittimità sono espresse nel ricorso n. 2694/2019 reg. gen., cui si rinvia (ovvero che si devono intendere qui integralmente trascritte) e che possono essere così riassunte

SULLA VIOLAZIONE DEL PARERE MOTIVATO VAS N. PROT. 47 DEL 27 FEBBRAIO 2019 E SULLA CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DELLA SEQUENZA PROCEDIMENTALE SUCCESSIVAMENTE ATTIVATA

(i) Il D.P.R. 6 agosto 2019 è illegittimo in quanto sono illegittimi gli atti che hanno avviato la sequenza procedimentale poi conclusasi con la sua emanazione. Questi, infatti, non sono stati assunti di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (amministrazione concertata), così come previsto dall’art. 7, co. 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero dell’Ambiente ha, cioè, unilateralmente concesso una soluzione opposta a quella individuata dal parere motivato VAS n. prot. 47 del 27 febbraio 2019, assunto di concerto del

Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

(ii) Il D.P.R. 6 agosto 2019 è illegittimo in quanto sono illegittimi gli atti che hanno avviato la sequenza procedimentale poi conclusasi con la sua emanazione. Questi, infatti, pongono una soluzione opposta a quella individuata dal parere motivato VAS n. prot. 47 del 27 febbraio 2019 (che aveva espressamente chiesto l'aggiornamento del PRARU e la sua sottoposizione a nuova istruttoria VAS), senza alcuna motivazione.

(iii) Il D.P.R. 6 agosto 2019 è illegittimo in quanto sono illegittimi gli atti che hanno avviato la sequenza procedimentale poi conclusasi con la sua emanazione. In particolare, il Ministero dell'Ambiente, ovvero l'Amministrazione controllante che dovrebbe effettuare la VAS (insieme al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – in questo caso, si ricorda, neanche interpellata –) lascia al controllato (Invitalia S.p.A.) la libertà di valutare quando, in che condizioni e in che misura far attivare la VAS.

SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI COMMI 8, 9 E 10 DELL'ART. 33 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133.

(iv) Il D.P.R. 6 agosto 2019 è illegittimo, in quanto approva un atto che demolisce e vanifica il contenuto obbligatorio del PRARU, previsto con chiarezza e senza imprecisione letterale alcuna dai commi 8 e 9 dell'art. 33 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133.

(v) Il D.P.R. 6 agosto 2019 è illegittimo, in quanto approva un atto privo di tutti gli elementi atti a configurare uno strumento urbanistico di terzo livello (quale dovrebbe essere).

(vi) Il D.P.R. 6 agosto 2019 è illegittimo in quanto, alla luce della netta opposizione della Regione Campania all'approvazione dello stralcio urbanistico, la Conferenza di Servizi del 14 giugno, anziché esprimersi, doveva devolvere la questione al Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 9 dell'art. 33 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133. Ed ancora, la conferenza di servizi non ha in alcun modo replicato alle osservazioni contenute nell'opposizione della Regione Campania: ciascuna delle censure formulate dalla Regione costituisce un autonomo vizio di legittimità dei provvedimenti impugnati.

(vii) Il D.P.R. 6 agosto 2019 è illegittimo in quanto privo di una reale motivazione in ordine alla scelta di considerare le posizioni espresse a favore dell'adozione dello stralcio urbanistico come prevalenti. Dall'esame degli atti della Conferenza di Servizi del 14 giugno 2019, infatti, emerge chiaramente come il parere espresso sia il risultato della mera sommatoria dei pareri depositati. Manca, al contrario, la previa individuazione di quale tra le Amministrazioni partecipanti fosse quella maggiormente portatrice di tutti gli interessi coinvolti dagli atti in approvazione e quali, invece, quelle portatrici di interessi pubblici non coinvolti nella vicenda o, comunque, meramente settoriali.

(viii) Il D.P.R. 6 agosto 2019 è illegittimo in quanto approva un documento che definitivo non è, in quanto dovrà essere ampiamente rimaneggiato, in ottemperanza a tutte le prescrizioni e indicazioni a cui è stato assoggettato all'esito della Conferenza di Servizi del 14 giugno 2019.

(ix) Il D.P.R. 6 agosto 2019 è illegittimo in quanto, come si può verificare dal resoconto

integrale della Conferenza di Servizi elaborato da Invitalia S.p.A., la ferma opposizione della Regione e dei soggetti intervenuti è stata solo oggetto di una mera presa d'atto, ovvero ad essa non è seguito un vero e proprio dibattito o il rinvio ad una nuova Conferenza di Servizi volta ad appianare le numerose divergenze emerse. Nessun valore possono assumere le controdeduzioni (peraltro, infondate) alle osservazioni che Basi 15 S.r.l. aveva presentato in vista della Conferenza di Servizi del 14 giugno 2019, in quanto predisposte ed inviate l'8 luglio 2019, ovvero quando il Commissario Straordinario di Governo aveva già adottato lo stralcio urbanistico e quando, evidentemente, non poteva più contraddirsi.

(x) Il D.P.R. 6 agosto 2019 è illegittimo se e nella misura in cui la (tuttora ignota) deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019, che lo ha preceduto, si sia risolta in una mera presa d'atto dello stralcio urbanistico, senza effettuare su di esso un'adeguata istruttoria, soprattutto alla luce delle evidenze emerse in sede endoprocedimentali.

SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLE AFFERMAZIONI IN TEMA DI BONIFICA

15 – A pag. 126 del documento *Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana (stralcio ai sensi art. 11 bis del decreto legge 30/12/2015 n.210) sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio luglio 2021* il paragrafo 3.2.2. rubricato *Area ex Cementir (area a terra non di diretta competenza di Invitalia)* afferma “Lo stabilimento di proprietà della Cementir Italia sorge nel quartiere napoletano di Bagnoli, in adiacenza all'area una volta occupata dall'ITALSIDER. Esso fu realizzato nel 1954, ed è rimasto in esercizio fino al 1993. Al suo interno, si provvedeva alla produzione di cemento, avvalendosi sia di sottoprodotti delle lavorazioni siderurgiche, quale la loppa di altoforno, che di materie naturali (soprattutto, calcare, argilla, pozzolana e gesso). L'area non è attualmente produttiva. Dal raffronto tra i risultati analitici conseguiti nell'ambito delle attività di attuazione del Piano di Caratterizzazione ed i limiti fissati dalle norme di riferimento è emersa la necessità di procedere all'analisi di rischio sanitaria-ambientale sito specifica a causa di superamenti per alcuni parametri nei suoli e nella falda. E' attualmente in esercizio un sistema di messa in sicurezza d'emergenza della falda attraverso sistema di pump&reat e impianto mobile di trattamento. Nel mese di settembre 2020, inoltre, il Consiglio di Stato ha confermato la validità dell'intimazione al completamento delle operazioni di bonifica inviata già nel 2018 alla società Basi 15, proprietaria dei suoli dell'area ex Cementir stabilendo, quindi, che Basi 15 dovrà aggiornare l'analisi del rischio sulla base dei parametri degli inquinanti tollerabili per la destinazione ad uso residenziale ed a verde di quell'area”

Tali affermazioni sono gravemente illegittime e, pertanto, Basi 15 ne chiede l'immediata eliminazione.

16 – Il comma quarto dell'art. 33 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, definisce le modalità procedurali per la predisposizione del PRARU, individuando le figure del Commissario Straordinario di Governo e del Soggetto Attuatore. I successivi commi, dal quinto al decimo, definiscono la nomina, poteri e compiti attribuiti rispettivamente al Commissario Straordinario di Governo ed al Soggetto Attuatore. Spetta al Commissario Straordinario di Governo vigilare e far rispettare l'intero impianto normativo costruito dall'art. 33 d.l. 12 settembre 2014, n. 133, mentre al Soggetto Attuatore è affidata sia la predisposizione che la concreta realizzazione degli interventi di caratterizzazione e bonifica.

Il comma 7 stabilisce che “Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al comma 1 [vale a dire “la bonifica, nonché il procedimento di formazione, approvazione e attuazione del [PRARU], al superamento del degrado urbanistico ed edilizio [...]”], le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma sono

trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6". Tale previsione costituisce una differenza di rilievo rispetto alla disciplina delineata per la bonifica di tutti gli altri SIN, in cui le aree incluse nel perimetro del sito rimangono in capo al proprietario originario, salvo gli eventuali effetti ablatori (nell'ipotesi che esso non provveda alle operazioni di risanamento, e comunque entro i limiti del valore venale del terreno gravato da onere reale). Per le "Aree di rilevante interesse nazionale", il trasferimento della proprietà in favore del Soggetto Attuatore discende automaticamente dalla suddetta qualifica, e, dunque, consegue alla individuazione dell'area, mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri (che per Bagnoli-Coroglio è avvenuta, come detto, *ex lege*). Da tale trasferimento di proprietà, che viene trascritto producendo gli effetti *ex art. 2644 c.c.*, deriva, secondo il principio costituzionale sancito dall'art. 42, co. 3 della Costituzione, la necessità di versare al precedente proprietario un indennizzo commisurato al valore dell'area inquinata. Il punto è chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato del 23 maggio 2017, n. 2407, nella parte in cui, nell'esaminare l'art. 33 cit., ricorda che "è ben vero che nella fattispecie in esame il trasferimento della proprietà precede – e non invece segue, come di consueto – i passaggi che di regola costituiscono presupposto essenziale di tale ultimo segmento procedimentale (id est: dichiarazione di pubblica utilità); [...] nel caso in esame il vincolo all'esproprio è stato de facto imposto direttamente con la disposizione di cui all'art. 33 del decreto legge, in quanto, all'evidenza, è stato considerato condizione per potere pervenire alla bonifica ed al risanamento dell'area, e parimenti non può dirsi che il soggetto attuatore sia privo del potere espropriativo; rectius: anche il potere espropriativo discende ed è stato esercitato mercè la stessa previsione di legge; la dichiarazione di pubblica utilità segue l'apprensione del compendio alla mano pubblica, ma essa riguarda il programma rigenerativo da intraprendere, e segue logicamente la fase della bonifica, come si evince in termini chiari dalla distinzione contenuta nel comma 8 del citato art. 33".

Nelle norme speciali per l'area di Bagnoli-Coroglio, nel dodicesimo comma dell'art. 33 cit., si prevede che "il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. [INVITALIA], quale società in house dello Stato [...]". Alla formazione, approvazione ed attuazione del programma di risanamento ambientale, nonché del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio, sono stati quindi preposti il Commissario Straordinario di Governo, nominato con D.P.C.M. del 3 settembre 2015, e, quale Soggetto Attuatore, Invitalia S.p.A., individuata direttamente dalla norma del decreto legge.

In definitiva l'art. 33 cit. stabilisce **che la bonifica dell'area di Basi 15 S.r.l. è un compito esclusivo di Invitalia, previa acquisizione dell'area di proprietà di Basi 15 (acquisizione che, peraltro, sarebbe dovuta avvenire da tempo;** del resto, leggendo la deliberazione 24 novembre 2020, n. 13/2020/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato, avente ad oggetto *I finanziamenti destinati alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio (2015-2018)*, è possibile verificare come siano stati stanziati – e, in parte, già versati – quasi cinquecento milioni di euro per tali operazioni). Infatti, è esplicitamente previsto che:

(i) "l'elaborazione e l'attuazione" del PRARU – che impone, per prima cosa, la realizzazione dei "lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area [anche mediante] l'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale [e la] realizzazione delle opere infrastrutturali" – spetta solo ed esclusivamente al Soggetto Attuatore, ovvero a Invitalia (e non a Basi S.r.l.) (v. in particolare, co. 1, 3, 4 e 6);

(ii) "al fine di conseguire celermente gli obiettivi [di cui sopra] le aree [oggetto del PRARU] sono

trasferite” al Soggetto Attuatore, ovvero ad Invitalia (v., in particolare, co. 7);

(iii) a garanzia che tutto ciò avvenga in tempi rapidi e senza intoppi è **chiamato il Commissario Straordinario di Governo** (v., in particolare, co. 4, 9 e 10)

Ad oggi, nonostante siano trascorsi quasi sette anni e siano stati già stanziati rilevanti somme da parte dello Stato, in palese violazione del comma 7 dell’art. 33 d.l. 12 settembre 2014, n. 133, **né il Commissario Straordinario di Governo, né Invitalia hanno disposto l’acquisizione dell’area di Basi 15.**

17 – Più in generale, quasi nulla di quanto previsto dell’art. 33 d.l. 12 settembre 2014, n. 133 è stato realizzato (il dato è diffusamente dimostrato nella deliberazione 24 novembre 2020, n. 13/2020/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato, avente ad oggetto *I finanziamenti destinati alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio (2015-2018)*).

Peraltro, lo stesso stralcio urbanistico approvato con il d.p.r. 6 agosto 2019 (così come quello in esame) menziona e definisce espressamente l’obbligo di Invitalia di acquisire le aree di Basi 15 in esecuzione della disciplina speciale sopra richiamata. Infatti, due delle tavole ivi allegatale alle NTA indicano con precisione le aree oggetto di esproprio (tra cui l’area Basi 15), vale a dire:

(i) la *Tavola 7 - Planimetria catastale generale con individuazione delle aree oggetto di esproprio per la realizzazione di opere pubbliche/ di interesse pubblico;*

(ii) la *Tavola 8 - Dettaglio interventi di esproprio per la realizzazione di opere pubbliche/ di interesse pubblico*

A ciò si deve aggiungere il fatto che il d.p.r. del 6 agosto 2019 afferma che lo Stralcio Urbanistico deve intendersi approvato “*ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*”, in forza del quale “*il programma di rigenerazione urbana [...] è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L’approvazione [...] costituisce [...] **dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori***”. Si può dunque concludere che anche lo Stralcio consente a Basi 15 di attivare il procedimento di cessione volontaria della propria area ai sensi dell’art. 45 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.

18 – Ed ancora, in data 26 giugno 2020 il Commissario Straordinario di Governo ha inviato alla Società la nota n. prot. CSB 000060/2020 del 26 giugno 2020, avente ad oggetto *Indizione della Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell’art. 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., per l’esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la Bonifica e il Risanamento ambientale all’interno del SIN di Bagnoli – Coroglio.*

Basi 15, letti gli atti pubblicati sul sito istituzionale di Invitalia, poteva verificare che:

(i) tale *Progetto* costituiva applicazione dell’art. 33 d.l. 12 settembre 2014, n. 133, nonché (quindi) la prosecuzione del percorso iniziato con l’approvazione dello stralcio urbanistico del

PRARU (ciò emergeva chiaramente leggendo le premesse della nota CSB 000060/2020 del 26 giugno 2020, specialmente nella parte in cui si affermava che “*Invitalia ha redatto il "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la Bonifica ed il Risanamento Ambientale all'interno del sito di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio" in rispondenza alle previsioni dello stralcio urbanistico approvato*”);

(ii) Invitalia si impegnava formalmente ad acquisire l'area di proprietà Basi 15 S.r.l. privilegiando “*la possibilità di addivenire ad una cessione consensuale che, come previsto dalla normativa vigente, prevede agevolazioni a favore del cedente*” (doc. 2015E051INV_FTE_AMB_RG_02, pag. 32);

(iii) una volta acquisita l'area di proprietà Basi 15 S.r.l., Invitalia S.p.A. si impegnava formalmente al risanamento ambientale della stessa (doc. 2015E051INV_FTE_AMB_RGC_02, pag. 9-10), mediante il seguente “*iter*”:

– *attività preliminari consistenti nella pulizia delle aree da eventuali materiali stoccati al piano campagna e/o all'interno dei manufatti presenti;*

– *demolizioni dei manufatti che insistono sull'area. Le operazioni di demolizione si potranno avviare a seguito di un'accurata indagine che consenta di essere certi che, nel demolito, non ci siano materiali inquinanti e/o inquinati la cui presenza possa condizionare il successivo trattamento;*

– *gestione del materiale demolito: quanto ottenuto dalle demolizioni, scevro da materiale potenzialmente inquinante, dovrà essere in parte o totalmente trattato (frantumato) e caratterizzato al fine di poterlo destinare ad altri impieghi (eventuale ricollocazione/ riutilizzo);*

– **caratterizzazione** di dettaglio: *dovrà essere necessario eseguire un “Piano di caratterizzazione integrativo” delle impronte degli edifici una volta demoliti (cfr. riferimento documento “2015E051INV_FTE_AMB_INNC_05”);*

– **eventuale revisione della AdR ed eventuale trattamento di bonifica”.**

In forza di quanto sopra, Basi 15 S.r.l. inviava autorizzate osservazioni in cui:

(i) ribadiva la propria intenzione di voler procedere alla cessione bonaria delle proprie aree;

(ii) prendeva favorevolmente atto di quanto Invitalia affermava espressamente, ovvero che “*l'iter consistente in una serie di operazioni mirate allo “svuotamento” della stessa [area Basi 15] dalle attuali caratteristiche, trasformandola e destinandola all'uso previsto dal PRARU*” sarà un suo compito (doc. 2015E051INV_FTE_AMB_RGC_02, pag. 9-10). Basi 15 S.r.l. prendeva, quindi, atto che l'attività di risanamento ambientale della propria area descritta nel Piano è da intendersi a totale ed esclusivo carico di Invitalia e teneva, pertanto, a precisare che ogni diversa e contraria interpretazione/determinazione tale da imporle (anche indirettamente) obblighi (anche futuri) non sarà accettata, non essendo Basi 15 S.r.l. responsabile dello stato di contaminazione di tale area.

19 – Sono quindi evidenti le ragioni per cui Basi 15 chiede l'eliminazione di tali affermazioni. Ed anzi, con l'occasione Basi 15 ricorda nuovamente la propria **disponibilità (più volte manifestata) a cedere l'area di proprietà (previa corresponsione della giusta indennità) e che insisterà per ottenere il risarcimento dei danni subiti per il ritardo sin**

qui maturato dal Commissario Straordinario di Governo e/o di Invitalia nel rilevarla.

20 – Non è altrettanto vero che *“nel mese di settembre 2020, inoltre, il Consiglio di Stato ha confermato la validità dell’intimazione al completamento delle operazioni di bonifica inviata già nel 2018 [si tratta della nota n. prot. 162 del 30 aprile 2018] alla società Basi 15, proprietaria dei suoli dell’area ex Cementir stabilendo, quindi, che Basi 15 dovrà aggiornare l’analisi del rischio sulla base dei parametri degli inquinanti tollerabili per la destinazione ad uso residenziale ed a verde di quell’area”*.

Con la nota n. prot. 162 del 30 aprile 2018, infatti, il Commissario Straordinario di Governo aveva soltanto chiesto a Basi 15 *“di effettuare la rielaborazione dell’analisi di rischio sito specifica per i suoli ed a trasmettere allo scrivente Commissario straordinario ed al Soggetto Attuatore Invitalia s.p.a.”* secondo quanto previsto dal verbale della Conferenza di Servizi decisoria convocata dal MATTM del 10 luglio 2014 (integrato dal resoconto della riunione tecnica convocata dal MATTM il 28 novembre 2016) in quanto:

“a) Invitalia S.p.A. ha predisposto un aggiornamento della proposta di Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana (a suo tempo esaminata nelle conferenze di servizi in data 14 aprile 2016 e 3 maggio 2016) che tiene conto dell’Accordo Interistituzionale sottoscritto tra Governo, Regione Campania e Comune di Napoli in data 19 luglio 2017; detta proposta aggiornata è stata sottoposta dallo scrivente Commissario alla Cabina di regia del 5 aprile 2018 con esito positivo e, una volta completate le procedure di VAS, verrà integrata e sottoposta alla conferenza di servizi ed alle ulteriori valutazioni previste dall’art. 33 cit. ai fini dell’approvazione definitiva mediante d.P.R.”;

“b) la proposta aggiornata di programma e il Rapporto Ambientale nell’ambito della procedura VA, tra l’altro, confermano per l’area in questione le destinazioni urbanistiche che richiedono, ai fini dell’analisi di rischio, l’applicazione dei parametri di cui alla Tabella A (uso a verde pubblico e privato e residenziale) dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

“c) è necessario che il Programma comprenda la ricognizione della situazione delle aree di proprietà privata incluse nel Comprensorio di bagnoli-Coroglio e gli interventi ad esse relativi, non potendosi evidentemente prescindere da una considerazione complessiva delle problematiche e delle soluzioni proposte per l’intera area perimetrata, in quanto un disallineamento delle decisioni (che, ad esempio, stralciasse e rinviasse la definizione della sorte delle aree private) si porrebbe in radicale contrasto con la ratio dell’art. 33 e non consentirebbe di perseguire obiettivi ottimali attraverso le soluzioni più efficaci, oltre che maggiormente vantaggiose dal punto di vista dell’impiego delle ingenti risorse pubbliche necessarie”.

In altre parole, con la nota n. prot. 162 del 30 aprile 2018, il Commissario Straordinario di Governo non aveva chiesto a Basi 15 S.r.l. *“il completamento delle operazioni di bonifica”*, bensì soltanto di predisporre una nuova analisi di rischio al fine di agevolare il futuro compito del Soggetto Attuatore di *“ricognizione della situazione delle aree di proprietà privata incluse nel Comprensorio di bagnoli-Coroglio e gli interventi ad esse relativi, non potendosi evidentemente prescindere da una considerazione complessiva delle problematiche e delle soluzioni proposte per l’intera area perimetrata, in quanto un disallineamento delle decisioni (che, ad esempio, stralciasse e rinviasse la definizione della sorte delle aree private) si porrebbe in radicale contrasto con la ratio dell’art. 33 e non consentirebbe di perseguire obiettivi ottimali attraverso le soluzioni più efficaci, oltre che maggiormente vantaggiose dal punto di vista dell’impiego delle ingenti risorse pubbliche necessarie”*.

La richiesta del Commissario del 2018 veniva quindi formulata **nel presupposto che**

rimanevano fermi i compiti del Soggetto Attuatore e del Commissario Straordinario di Governo di acquisire le aree e procedere di conseguenza a porre in essere le attività di messa in sicurezza e bonifica.

A ciò si deve aggiungere che la sentenza del Consiglio di Stato è una sentenza **di rigetto**, che ha esclusivamente lasciato invariato l'assetto giuridico dei rapporti determinati dal provvedimento impugnato con il ricorso non accolto, e che null'altro obbligo ha accertato per Basi 15 se non quello di porre in essere quanto richiesto da tale provvedimento. Senza dimenticare che il Consiglio di Stato ha comunque dato atto della posizione di Basi 15 come proprietaria incolpevoli. Il Consiglio di Stato, infatti, ha **espressamente affermato** che *“nel caso di specie l'individuazione di obblighi nei confronti del proprietario dell'area non è stata determinata dalla preventiva identificazione del responsabile della contaminazione rilevata”*. Il Consiglio di Stato ha in particolare **confermato** che, al riguardo, non è stata effettuata alcuna istruttoria, sottolineando come, invece, essa avrebbe già dovuto svolgersi (in merito, il Consiglio di Stato ha citato la propria recente sentenza n. 2195 del 1 aprile 2020, per cui *“l'assunzione volontaria dell'obbligo di bonifica da parte del proprietario interessato non esclude né il potere/dovere dell'Amministrazione di individuare il responsabile dell'inquinamento, né, a fortiori, elide il dovere di quest'ultimo di porre rimedio all'inquinamento stesso (cfr., sul punto, i vigenti articoli 245 e 253 del codice dell'ambiente)”*). **L'accertamento del responsabile dell'inquinamento presuppone un'adeguata istruttoria, non essendo configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile in ragione di tale sola qualità** (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2015, n. 3756). Il Consiglio di Stato attribuisce quindi a Basi 15 la qualifica di **“proprietario incolpevole”** o **“non responsabile”**.

IN TEMA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI PROCEDURA DI ESPROPRIO

21 – Lo stralcio urbanistico costituisce la dissociazione della disciplina per la trasformazione del territorio (leggi rigenerazione urbana) dalla disciplina del risanamento ambientale per la sfortunata area di *Bagnoli-Coroglio*, che è proprio quanto avrebbe dovuto scongiurare l'irrituale strumento speciale voluto dall'art. 33 del d.l. 12 settembre 2014 n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014 n. 164.

Il nuovo stralcio urbanistico non appare aver introdotto modificazioni di merito rispetto a quello oggetto del D.P.R. 6 agosto 2019.

LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA

22 – Con D.P.G.R. Campania del 28 aprile 1998 veniva approvata la Variante al Piano Regolatore Generale di Napoli, che inseriva l'area Basi 15 S.r.l. nella Zona omogenea G (Insediamenti urbani integrati), definita dall'art. 54 delle Norme di attuazione come *parti del territorio delle quali è prevista la trasformazione con insediamenti prevalentemente di nuovo impianto* (comma 1). *Le parti del territorio che ricadono in detta zona sono costituite da aree urbane che risultano dalla dismissione di precedenti insediamenti* (comma 2).

Le trasformazioni fisiche ammissibili sono disciplinate come segue:

- *in rapporto alla configurazione del suolo e all'assetto idrogeologico, sono ammessi interventi di modifica delle quote altimetriche e movimenti di terra purché sia assicurata la funzionalità dell'assetto*

idraulico e idrogeologico delle aree contermini. Deve essere assicurato il conseguimento del riequilibrio ambientale delle aree trasformabili. In ogni caso va conseguito il rispetto dei caratteri fondamentali del paesaggio circostante, a esso integrandosi;

- *in rapporto agli insediamenti, agli edifici e ai manufatti esistenti sono consentiti la demolizione, la sostituzione, il riutilizzo di volumi, il relativo incremento, nel rispetto dei limiti definiti per ciascuna delle aree a tale scopo destinate dalla disciplina degli ambiti (comma 3);*
- *nelle aree destinate ad insediamenti integrati, sono compatibili le utilizzazioni residenziali, terziarie e produttive, nonché i relativi servizi*

I piani urbanistici generali possono avere efficacia diretta e indiretta. Il secondo caso riguarda le aree soggette a trasformazione, per le quali sono previste modifiche dello stato dei luoghi attinenti sia alle destinazioni d'uso che all'assetto planivolumetrico. In tali casi l'attuazione del piano generale avviene attraverso i "piani particolareggiati di esecuzione" (art. 13 e segg. L. 1150/42)¹, cioè piani di dettaglio coerenti con le previsioni e le Norme di attuazione del piano generale.

IL SITO DI INTERESSE NAZIONALE E IL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DI RIGENERAZIONE URBANA

23 – Il PRARU definisce i criteri per l'individuazione degli interventi necessari alla bonifica del sito e prevede la realizzazione delle caratterizzazioni ambientali, oltre alle destinazioni d'uso.

24 – Secondo l'allegato 5.3 (*Sub ambito interno (B): Aree tematiche con destinazioni d'uso*) l'area Basi 15, compresa quella interessata dall'impianto di trattamento TAF, è compresa tra quelle destinate a parco.

Secondo l'allegato 5.5 (*Sub ambito interno (B): spazio verde, spiaggia pubblica e superfici fondiarie*) l'area Basi è interamente destinata a *Parco urbano e verde di quartiere*.

Secondo l'allegato 10.1 (*Planimetria catastale generale con individuazione delle aree oggetto di esproprio per la realizzazione di opere pubbliche/di interesse pubblico*), l'area Basi rientra tra le *Particelle catastali interessate da intervento pubblico* (fatta eccezione per una piccola fascia di proprietà a margine dell'incrocio via Coroglio/via Cattolica avente carattere residuale rispetto all'area dello stabilimento, come da planimetria che si allega).

Le Norme di attuazione disciplinano l'area tematica 1 del Parco (suddivisa in 1a, 1b, 1d, 1e e 1f) all'art. 13. L'area 1a (parco e spiaggia pubblica) è specificamente considerata dai commi 1, 2 e 3. Il comma 3 prescrive che la superficie di intervento 1a è *costituita dall'intera superficie del parco e dalla spiaggia pubblica, Archivio ILVA e Info point*. I commi 9 e 10 prescrivono che *"Il parco urbano, ricadente in area 1a, si estende per circa due terzi dell'intera area tematica, generando un'unitarietà dello spazio verde che si estende fino al mare. L'unità di intervento 1a, comprendente parco e spiaggia, dovrà*

¹ I piani particolareggiati sono stati soppressi, ma tale espressione mantiene l'uso corrente raggruppando in essa le diverse tipologie di piani c.d. del terzo livello, cioè attuativi o esecutivi, istituiti negli anni con variegata finalità e contenuti anche in relazione alle specifiche legislazioni regionali.

rispondere a criteri ed obiettivi di progettazione unitaria, in conformità a quanto previsto dal planivolumetrico allegato alle presenti norme. Nell'ambito del dimensionamento del parco è ricompreso anche il piano terra dell'Acciaieria che costituisce una grande piazza coperta e per il quale deve essere, pertanto, garantito il pieno uso pubblico. La superficie del parco non potrà ospitare più del 3% di superficie impermeabile al suo interno, dal cui conteggio sono esclusi i parcheggi da DM 1444/68 ex art. 5, qualora realizzati con pavimentazione drenante e tutte le superfici a servizio del parco (aree impiantistiche, manutenzione, servizi, etc)".

25 – Il 19 luglio 2017 Governo, Regione e Comune hanno firmato l'accordo interistituzionale per il Piano di bonifica e la rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio. Il 4 agosto l'accordo, con gli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, è stato ratificato dalla "Cabina di Regia" riunitasi presso la Presidenza del Consiglio. Per effetto di questo atto l'Initalia è soggetto attuatore del programma e stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica.

L'Accordo è stato sintetizzato mediante "Schede tematiche".

La scheda a pag. 18 descrive il processo di bonifica e la sua attuazione per fasi attraverso il processo caratterizzazione (da completarsi entro lo scorso 15 luglio 2017), destinazione d'uso, analisi del rischio, risultati test tecnologie di bonifica, progetto di dettaglio delle bonifiche funzionali al nuovo assetto dell'area con nuova stima di costi e tempi, esecuzione interventi di bonifica anche per lotti, collaudi/certificazioni anche per lotti.

Vengono descritti gli interventi di risanamento ambientale – aree a terra nel presupposto che *i risultati delle analisi chimiche di caratterizzazione dei terreni e della falda permetteranno di elaborare l'Analisi di Rischio Sanitario e Ambientale del sito in accordo con le nuove destinazioni d'uso delle aree.*

Gli scenari di Rischio consentiranno di impostare la Progettazione degli interventi di Bonifica e Risanamento Ambientale. Il documento prosegue con la descrizione degli interventi di bonifica dal punto di vista degli inquinanti rinvenibili e delle tecnologie applicabili, con i campionamenti eseguiti, le caratterizzazioni in corso, le prove di laboratorio e le capacità di adattamento delle specie vegetali. Specifiche schede sono riservate al risanamento degli arenili e della colmata, al risanamento marino, all'area ex Eternit e agli ulteriori interventi di risanamento.

Nella scheda a pag. 48 si dichiara di concordare *sulla realizzazione di un parco di impostazione naturalistica che attraverso aree a verde di quartiere si connette con la città consolidata; non si escludono la delimitazione di aree naturalistiche ad accessibilità limitata e nuovi andamenti orografici del sito che consentano di raccordare il parco con la spiaggia.*

Le schede da pag. 53 a 56 riguardano il Dimensionamento Urbanistico. L'ambito interessato dal previgente PUA viene suddiviso in due sub-ambiti: il primo, definito sub-ambito interno, coincide col SIN e quindi con l'area oggetto del PRARU; il secondo, definito sub-ambito esterno, comprende aree non comprese nel SIN e quindi nel PRARU.

L'area Basi 15 S.r.l. è compresa nel sub-ambito interno.

Segue il cronoprogramma generale distinto per *Bonifica – Terra Risanamento marino, Infrastrutture – 1 Fase/2 Fase e Rigenerazione – Strutture esistenti Archeologie Nuove costruzioni Parco.* La terza parte fissa al 2024 il completamento degli interventi con la realizzazione del Parco.

26 – L'area di *Bagnoli-Coroglio* è interessata da una vicenda annosa, durante la quale si sono succeduti strumenti urbanistici, di disciplina ambientale e provvedimenti eterogenei e sovrapposti che hanno prodotto un caos normativo.

Dall'esame dello stralcio urbanistico si evince che l'area interessata è pari a 236,9 ettari, su comprensivi 314 ettari dell'intero comprensorio di Bagnoli (individuato dalla Variante al Piano Regolatore per la Zona Occidentale di Napoli n. 4741 del 15 aprile 1998).

Ciò rappresenta una palese e grave anomalia, in quanto viene disciplinata una parte del territorio lasciando quella restante priva di riferimenti.

Peraltro, ulteriori approfondimenti effettuati dalla Società hanno permesso di verificare che lo *stralcio urbanistico* da poco approvato riduce notevolmente l'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area esterna al PRARU.

Dalla tabella riportata nell'art. 7 delle norme tecniche di attuazione risultano, infatti: l'indice di fabbricabilità territoriale di $\text{mc } 1.610.852 / \text{mq } 2.368.900 = \text{mc/mq } 0,68$ e l'indice di fabbricabilità fondiaria di $\text{mc } 1.410.548 / \text{mq } 402.900 = \text{mc/mq } 3,5$; quest'ultimo è elevato a $\text{mc } 1.610.852 / \text{mq } 402.900 = \text{mc/mq } 4$ (3,998) se comprensivo dei volumi di archeologia industriale.

Ciò fa sì che l'indice di fabbricabilità fondiaria sia maggiore di quello stabilito dalla vigente Variante al Piano Regolatore per la Zona Occidentale di Napoli n. 4741 del 15 aprile 1998 ($\text{mc/mq } 2,8$) e che, quindi, le volumetrie pertinenti alle aree non interessate dal PRARU, ma rientranti nella restante parte del comprensorio di Bagnoli dovranno essere ridotte mediante un Indice di fabbricabilità fondiaria inferiore a quello medio ($\text{mc/mq } 2,8$).

27 – Dalla lettura dei documenti facenti parte dello *stralcio urbanistico* oggetto della prossima Conferenza di Servizi si evince che l'area di proprietà di Basi 15 S.r.l. corrisponde all'area tematica 1a – parco e spiaggia pubblica (tavola 3). In particolare, dalla lettura della tavola 8 si apprende che tutte le aree di Basi 15 saranno oggetto di interventi di esproprio.

Le norme di attuazione dello *stralcio* disciplinano l'area tematica 1 del Parco (suddivisa in 1a, 1b, 1d, 1e e 1f) all'art. 13. L'area 1a (parco e spiaggia pubblica) è specificamente considerata dai commi 1, 2, 3 e 8. Il comma 3 prescrive che la superficie di intervento 1a è “*costituita dall'intera superficie del parco e dalla spiaggia pubblica, Archivio ILVA e Info point*”. I commi 9 e 10 prescrivono che “*Il parco urbano, ricadente in area 1a, si estende per circa due terzi dell'intera area tematica, generando un'unitarietà dello spazio verde che si estende fino al mare. L'unità di intervento 1a, comprendente parco e spiaggia, dovrà rispondere a criteri ed obiettivi di progettazione unitaria, in conformità a quanto previsto dal planivolumetrico allegato alle presenti norme. Nell'ambito del dimensionamento del parco è ricompreso anche il piano terra dell'Acciaieria che costituisce una grande piazza coperta e per il quale deve essere, pertanto, garantito il pieno uso pubblico. La superficie del parco non potrà ospitare più del 3% di superficie impermeabile al suo interno, dal cui conteggio sono esclusi i parcheggi da DM 1444/68 ex art. 5, qualora realizzati con pavimentazione drenante e tutte le superfici a servizio del parco (aree impiantistiche, manutenzione, servizi, etc)*”.

Si ribadisce, quindi, l'inammissibilità della scelta pianificatoria di considerare come

generica area *a verde pubblico* i suoli di insidenza dell'area Basi 15 S.r.l., per quanto attiene alla sua differente valutabilità economica

E, infatti, il parco urbano previsto è caratterizzato da una pluralità di funzioni, peraltro non specificamente elencate neppure nel comma 9 dell'art. 13 delle Norme di attuazione del PRARU. Tali specifiche destinazioni non sono localizzate in una configurazione del lotto o dei lotti in cui l'area avrebbe dovuto essere suddivisa. Pertanto, in assenza di un preciso progetto non è lecito escluderne la presenza in qualsiasi zona.

Peraltro, un'entità urbana di tale estensione non è ragionevolmente concepibile come area interamente a verde, che non risulterebbe attrattiva e resterebbe pressoché inutilizzata anche perché impenetrabile. Anche la totale destinazione dell'area Basi 15 S.r.l. a parco pubblico non può quindi escludere la realizzazione di volumi e/o servizi in grado di dispiegare utilità

Con riferimento all'eventuale espropriazione, va, poi, considerato che la valutazione dell'indennità dovrà necessariamente considerare i volumi su essa presenti i quali, benché dismessi, sia nel caso della loro demolizione che della loro anche parziale riconversione, sono di per sé capaci di potenziali utilità (ma anche la totale destinazione dell'area Basi 15 S.r.l. a parco pubblico non può escludere la realizzazione di volumi e/o servizi in grado di dispiegare utilità).

Lo *stralcio urbanistico* impugnato rileva e sottopone a conservazione alcuni episodi definiti di archeologia industriale.

Dall'analisi degli atti si deve rilevare che gli studi miranti al recupero degli impianti industriali dismessi e alla valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale sono stati riferiti esclusivamente all'interno del perimetro delle aree sulle quali insisteva l'acciaieria ed hanno, invece, trascurato tutti gli altri manufatti ed impianti, anche se integrativi e complementari al ciclo produttivo dell'acciaio.

Ciò vale, in primo luogo, per i manufatti presenti nell'area di Basi 15, caratterizzanti il ciclo produttivo del cemento e prevalentemente costituiti dagli altoforni, dal magazzino delle materie prime e prodotti finiti, configuranti nel loro insieme un interessante complesso di archeologia industriale, rara testimonianza di processi produttivi ormai desueti, ma anche di un'associazione tra produzioni (quella dell'acciaio e quella del cemento con i sottoprodotti dell'adiacente acciaieria) che ha anticipato le moderne teorie dell'economia circolare, ottimizzata in questo caso dalla distanza zero e quindi dalla mancata compromissione di altri territori.

In merito alla rilevanza ed opportunità della conservazione degli edifici industriali è doveroso ricordare il documento, a firma del prof. Giancarlo Alisio nella sua qualità di Presidente dell'Associazione per l'Archeologia Industriale, comparso nella rivista "Bollettino" n° 20-21-22 del febbraio-ottobre 1988 trasmesso al Sindaco di Napoli e all'Amministratore Delegato dell'Ilva con il quale veniva evidenziato che l'Associazione per l'Archeologia Industriale aveva ritenuto di dover entrare nel dibattito relativo alla dismissione dei siti "*industriali di Napoli ed, in particolare, del destino dell'insediamento dell'Ilva e della Cementir [...perché ...] la memoria storica della vicenda industriale in un'area che ha legato la sua storia e quella della città stessa e dei Campi Flegrei non può essere cancellata in così breve tempo*" ... "*considerando le occasioni perdute e l'improprio uso dei suoli a cui abbiamo assistito nel territorio napoletano, l'ipotesi del recupero costituisce una via da perseguire con grande determinazione*" ... "*nella situazione attuale è ragionevole ipotizzare ridotti costi di riuso e ottimali condizioni*

per una riconversione di questi edifici – di cui resta da stabilire la natura – che doterebbe la città e l'intera area metropolitana di contenitori di ampia superficie ed altezza. Attualmente irrealizzabili altrove, per la congestione dell'area urbana napoletana, essi sono idonei, per la loro flessibilità interna, ad ospitare funzioni di richiamo internazionale anche nell'ambito del programma in gestazione del parco scientifico e tecnologico”.

È evidente il buon senso che permea il parere degli esponenti napoletani dell'Associazione per l'Archeologia Industriale che coniuga l'opportunità della conservazione di una traccia storica con il principio del riuso di volumetrie extra-ordinarie per allocarvi funzioni ed attività che, se costruite altrove, richiederebbero spazi altrettanto atipici con evidente spreco di risorse.

Oltremodo calzante risulta il criterio propugnato dal prof. Alisio nella realtà dei fatti soprattutto allorché si rileva che il PRARU prevede la demolizione della palazzina uffici presente nell'area di BASI con tutti i costi diretti ed indiretti di bonifica del suolo e la costruzione in altro sito di manufatti simili, tra i quali anche quelli per reinsediare il Museo e la porzione del compendio immobiliare IDIS distrutti dall'incendio con i relativi parcheggi.

Per tutti i motivi fin qui esposti si deve ragionevolmente ritenere che i fabbricati della Società caratterizzanti il ciclo produttivo che in essi vi si svolgeva e meritevoli di conservazione quali esempi di archeologia industriale sono costituiti dal lungo capannone costituente il magazzino delle materie prime, dai fabbricati che ospitavano i mulini delle fasi “crudo” e “cotto”, dalla palazzina dei laboratori ed uffici e dai corpi di fabbrica carico sacchi caratterizzati, questi ultimi, dallo specifico *layout* che consentiva agli automezzi e ai vagoni ferroviari di passare al di sotto di essi e di ricevere il carico dall'alto.

Qualora da un'analisi tipologico-funzionale risultasse estremamente oneroso, ovvero scarsamente conveniente il riuso di tutte le predette volumetrie, non dovrebbe essere difficile trovare attività e funzioni compatibili almeno per la palazzina laboratori ed uffici e per i corpi di fabbrica carico sacchi che per la loro flessibilità d'uso possono egregiamente coniugare la memoria storica dell'antica attività con nuove funzioni con costi che appaiono ammissibili.

Non va sottaciuto, peraltro, che mentre da un canto si intende demolire i fabbricati dell'*ex* cementificio, ben flessibili ad utilizzi differenti da quelli per i quali fu costruita, nel contempo in zona frontestante e sull'arenile, è prevista la costruzione di altri manufatti di dimensione per nulla trascurabile da adibire a Centro Preparazione Vela (circa 10.000 mc) e ad attività turistico ricettive (circa 20.000 mc).

In definitiva, viene a mancare, in assenza di un progetto che preveda usi specifici, la valutabilità delle aree e dei volumi in relazione al reddito che i diversi usi sarebbero in grado di dispiegare. Il che incide, ovviamente, sull'essenziale questione della stima ai fini dell'esproprio e conferma, anche sotto questo profilo, l'assenza di una completa rivalutazione delle previsioni del PRARU, ancora una volta in palese contrasto con le indicazioni contenute nel parere negativo espresso con il decreto ministeriale n. 47 del 27 febbraio 2019. Ciò è tanto più illegittimo, quanto più si considera che l'aver posto in essere una procedura espropriativa in assenza del resto della programmazione, significa aver omesso di configurare le ragioni di pubblico interesse che devono necessariamente essere sottese ad ogni procedura di esproprio. Ne consegue, inoltre, che lo standard di trattamento ai fini della bonifica va rapportato a destinazioni specifiche e non generiche. Edifici assimilabili a quelli per attività commerciali (per i quali si applicano i valori della colonna B) e comunque compatibili con la destinazione a parco, come quelli

espositivi o per attività culturali e del tempo libero, così come piste di pattinaggio, viali pedonali e percorsi ciclabili, con qualunque pavimentazione artificiale, non presentano lo stesso grado di esposizione ai rischi da inquinamento in superficie delle aree a verde naturale e/piantumato nelle quali giocano i bambini o si passeggia durante il tempo libero.

28 – In definitiva, viene a mancare, in assenza di un progetto che preveda usi specifici, la valutabilità delle aree e dei volumi in relazione al reddito che i diversi usi sarebbero in grado di dispiegare. Il che incide, ovviamente, sull'essenziale questione della stima ai fini dell'esproprio.

Si confida nell'accoglimento delle presenti osservazioni.


Distinti saluti

Roma, 13 agosto 2021

(Avv. Claudio Gioacchino Maria Criscuolo)

Claudio Criscuolo

All.ti. Ricorso TAR Napoli n. 2694/2019 (secondi motivi aggiunti),
Planimetria proprietà Basi 15 S.r.l. a Bagnoli.



- 1 – Area ex Stabilimento di produzione: mq 62.589 (catastali). Catasto Terreni foglio 222 p.lla 80
- 2 – Area proprietà BASI 15 mq 8.484 (catastali). Catasto Terreni foglio 228 p.lle 417, 503, 506, 507 oltre p.lla 606 (manufatto agricolo di trascurabile dimensione)
- 3 – Area di proprietà BASI 15 mq 1.430 (catastali), Catasto Terreni foglio 228 p.lla 131

- 4 – Proprietà Mensa Arcivescovile di Pozzuoli mq 1.745 (catastali, nuovo Catasto Terreni), Catasto Terreni foglio 228 p.lla 331 donata dalla Cementir alla Mensa Arcivescovile di Pozzuoli con atto Notaio Salvo di Napoli del 5 settembre 1964 rep 15771
- 5 – Proprietà Comune di Napoli mq 4.587 (catastali), Catasto Terreni foglio 228 p.lla 505 espropriata per realizzare un impianto di sollevamento fognario e trasferita al Comune di Napoli per atto Notaio Iaccarino di Napoli del 1° marzo 2006 rep 322091

C. Salvatore Società Cooperativa

Spett.le Commissario Straordinario del Governo
per la bonifica ambientale e
rigenerazione urbana dell'area di
rilevante interesse nazionale
Bagnoli-Coroglio

Oggetto: Obiezioni relative al PRARU

Il sottoscritto Mauro Cannavale, nato a Napoli il 25/01/1972 ed ivi residente in Vico Salata all'Olivella, 36 Sc. A, codice fiscale CNNMRA72A25F839L, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda **C. Salvatore Società Cooperativa** sede legale C.D. di Napoli IS. E2 Sc.A e P IVA/Codice fiscale 07581780637, titolare della Concessione Demaniale Marittima n. 12 del Registro Concessioni 2013 Repertorio N. 6942, ai fini dell'esercizio dell'attività di molluschicoltura, regolarmente rilasciata dalla Autorità Portuale di Napoli,

fa presente

che, avendo appreso del progetto PRARU, e letta la documentazione ad esso inerente, ritiene che i lavori relativi al sistema fognario dell'area di interesse del progetto, contribuiranno ad aggravare ancor di più, l'ormai gravoso problema derivante dall'attuale scarico di troppo pieno di Cala Badessa.

Nello specifico si fa presente che lo scarico di troppo pieno in parola, sversa in prossimità dell'impianto di mitilicoltura, e soprattutto nei periodi di pioggia copiosa, la sua messa in funzione, provoca l'alterazione dei parametri microbiologici dell'acqua e di riflesso quelli dei mitili e delle altre specie allevate. Questo fenomeno, è causa della sospensione temporanea della raccolta dei molluschi che genera un danno economico per la mancata vendita degli stessi.

Apprendere addirittura di un raddoppio dello scarico di troppo pieno nella stessa zona genera una grossa preoccupazione per il prosieguo dell'attività.


Sembra strana una tale scelta, in contrapposizione con l'indirizzo della Regione Campania di voler riqualificare l'intera linea di costa regionale, soprattutto in un'area che dopo decenni di attività industriale, sia stata destinata esclusivamente ad attività turistico, ricreative e culturali.

Allo scopo di poter contribuire ad una ottimale riqualificazione dell'area in questione e a poter essere sempre attori in tal senso, con lo scopo di essere come sempre paladini della tutela ambientale, ci si riserva successive e/o eventuali integrazioni in merito.

Napoli, 16/08/2021

C. Salvatore Società Cooperativa

Il Presidente del C.d.A.



Centro Direzionale di Napoli IS. E2, Scala A 80143 Napoli
P. Iva 07581780637 N. Reg. 633041

Organizzazione Produttori "Mytilus Campaniae"

Via Lucullo n. 57

80070 BACOLI (NA)

P. IVA 09690121216

Spett.le Commissario Straordinario del Governo
per la bonifica ambientale e rigenerazione
urbana dell'area di rilevante interesse
nazionale Bagnoli-Coroglio

Oggetto: Obiezioni relative al PRARU

Il sottoscritto Fabio Postiglione, nato a Napoli il 25.10.1960 e residente in Pozzuoli (NA) alla via Raimondo Annetchino n. 244, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Organizzazione Produttori "Mytilus Campaniae", con sede in Bacoli (NA) alla via Lucullo n. 57, riconosciuta dal Mipaaf con Decreto del 18 maggio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2021,

fa presente

che, avendo appreso del Progetto PRARU e letta la documentazione ad esso inerente, ritiene, nell'interesse collettivo dei suoi consorziati, e in special modo della Soc. Coop. C. Salvatore, la quale è titolare di un impianto di allevamento mitili nella zona direttamente interessata, che i lavori relativi al sistema fognario, di cui al succitato Progetto, non potranno che aggravare l'annoso, e mai risolto, problema dell'attuale scarico di troppo pieno di Cala Badessa.

Il suddetto scarico, infatti, sversa proprio in prossimità dell'impianto di miticoltura della succitata Soc. Coop. C. Salvatore, provocando, già oggi, periodicamente, alterazioni nei parametri microbiologici, con conseguenti sospensioni temporanee dell'attività da parte dell'A.S.L. Settore Veterinario competente.

E' appena il caso di rilevare che l'aumento degli scarichi di troppo pieno, quasi il doppio rispetto ad oggi, previsti dai lavori, non potrà che determinare un aggravamento ulteriore con gravi danni economici all'attività.

Non si può, inoltre, non rilevare che l'aumento degli scarichi di troppo pieno avrà conseguenze negative non solo sull'area in questione, bensì su tutte le aree marine circostanti, sulle quali insistono gli impianti di allevamento mitili delle altre nostre consorziate, determinando analoghi effetti destabilizzanti.

Infine, ma non ultimo, si invita la S.V. a considerare gli effetti e le conseguenze generali sull'ambiente marino, non solo ai fini della miticoltura, ma di tutto l'ecosistema del nostro litorale.


Sembra, in conclusione, davvero incredibile che gli obiettivi di riqualificazione di tutto il nostro litorale, portati avanti dalla Regione Campania, vadano a scontrarsi con la scellerata scelta di aumentare gli scarichi di troppo pieno in una zona destinata alle attività culturali e turistico-ricreative, nonché segnata dalla presenza di aree marine protette.

Invitiamo, pertanto, la S.V. a riconsiderare l'impatto nefasto di queste scelte e ad avviare processi di consultazione dei soggetti interessati e ribadiamo, fin d'ora, la nostra disponibilità, quali sentinelle della tutela ambientale ed operatori economici responsabili, a fornire il nostro contributo per il riesame di qualsiasi progetto volto alla tutela ambientale ed economica del nostro litorale.

Bacoli, 16 agosto 2021

Il Presidente del C.d.A.

(Dott. Fabio Postiglione)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio Postiglione', written in a cursive style.



Associazione Vivara APS

Amici delle piccole isole

Sede legale: Piazza Cardinale Sisto Riario Sforza 159 - 80139 Napoli

Mobile: 347 7984794 Fisso: 081.290149

Sito web: www.vivara.it; pagina facebook: @vivara.onlus

Posta elettronica: associazione@vivara.it

codice fiscale: 94179210631

partita IVA: 04786651218

C.E.A. – Centro Educazione Ambientale Isola di Procida

Via Marcello Scotti, 24

80079 Procida (NA)

COMMISSARIO BAGNOLI-COROGLIO

commissario.bagnolicoroglio@governo.it

commissariobagnoli@pec.governo.it

Oggetto: PROGRAMMA DI RISANAMENTO AMBIENTALE E

DI RIGENERAZIONE URBANA del SIN Bagnoli-Coroglio

Dall'analisi della documentazione relativa PRARU si evince che gli interventi relativi alla riconfigurazione del Sistema Fognario dell'area non elimineranno l'attuale scarico di troppo pieno di Cala Badessa; non soltanto, ma prevedranno la realizzazione di un secondo scolmatatoio che scaricherà sempre sulla linea di costa in prossimità dell'attuale spiaggia di Coroglio.

Dalla relazione tecnica, si evince che ci sarà un aumento notevole del carico convogliato dall'Arena S. Antonio verso l'Impianto di Coroglio che passerà da una portata massima di piena di 100 m³/s a circa 188 m³/s.

Di questi, attraverso una nuova vasca di ripartizione 80 m³/s saranno indirizzati verso l'impianto di Coroglio dove saranno incanalati nell'attuale canale di sfioro con scarico a mare a Cala badessa, mentre i restanti 110 saranno indirizzati attraverso direttamente a mare nel nuovo scarico di sfioro presso la spiaggia di Coroglio. Quindi nella stessa area, sfocerà a pochi metri di distanza un secondo troppo pieno sempre sulla linea di costa.

Associazione Vivara APS

www.vivara.it

Ente convenzionato con l'Università "Federico II" di Napoli e con l'A.N.I.S.N. – Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali – Sez. Campania

sede legale: piazza Riario Sforza 159 - Napoli

sede operativa: via Marcello Scotti, 24- 80079 Procida (NA)

tel: 081290149 – 347 7984794 - e-mail: associazione@vivara.it



Associazione Vivara APS

Amici delle piccole isole

Sede legale: Piazza Cardinale Sisto Riario Sforza 159 - 80139 Napoli

Mobile: 347 7984794 Fisso: 081.290149

Sito web: www.vivara.it; pagina facebook: @vivara.onlus

Posta elettronica: associazione@vivara.it

codice fiscale: 94179210631

partita IVA: 04786651218

C.E.A. – Centro Educazione Ambientale Isola di Procida

Via Marcello Scotti, 24

80079 Procida (NA)

Nonostante gli adeguamenti tecnici volti a potenziare la capacità di trattamento dell'impianto di Coroglio, non è accettabile la soluzione di lasciare e addirittura raddoppiare gli sfiori a mare sotto costa in un'area di notevole valenza ambientale, naturalistica e culturale.

Oltre ad impattare sull'ambiente e sullo sviluppo turistico-culturale dell'area, tale scelta va ad impattare anche sull'industria della mitilicoltura, infatti proprio all'interno di Cala badessa, tra l'Isola di Nisida e Trentaremi, è situato uno dei più importanti stabilimenti di mitilicoltura della zona.

Napoli, 16 agosto 2021

Il presidente Ass. Vivara APS
Maurizio Parmiciano

Associazione Vivara APS

www.vivara.it

Ente convenzionato con l'Università "Federico II" di Napoli e con l'A.N.I.S.N. – Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali – Sez. Campania

sede legale: piazza Riario Sforza 159 - Napoli

sede operativa: via Marcello Scotti, 24- 80079 Procida (NA)

tel: 081290149 – 347 7984794 - e-mail: associazione@vivara.it



AREA MARINA PROTETTA "PARCO SOMMERSO DI GAIOLA"



Discesa Gaiola, Cala S. Basilio, 80123 - Napoli

Tel/Fax 0812403235 email: info@areamarinaprotettagaiola.it

www.areamarinaprotettagaiola.it PEC: info@pec.areamarinaprotettagaiola.it

Prot. n° 56 del 16/08/2021

**Al Commissario Straordinario del Governo per la
bonifica ambientale e la rigenerazione urbana
del SIN Bagnoli – Coroglio**

commissario.bagnolicoroglio@governo.it

commissariobagnoli@pec.governo.it

Oggetto: Conferenza di servizi_Parere piano stralcio PRARU e piano planivolumentrico SIN Bagnoli- Coroglio

Con la presente, in riferimento alla Conferenza di Servizi per approvare lo stralcio del PRARU e il planivolumentrico del SIN Bagnoli-Coroglio, in qualità di Ente gestore dell'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola e della ZSC IT IT8030041 "Fondali Marini di Gaiola e Nisida", si invia il seguente

PARERE

Come noto il SIN Bagnoli Coroglio è adiacente alla ZSC IT IT8030041 e al Parco Sommerso di Gaiola, aree di estrema rilevanza naturalistica, paesaggistica e culturale di rilevanza Nazionale e Comunitaria, ed è per tale motivo che già nel 2016 in fase di scoping della VAS al PRARU si ritenne opportuno segnalare alcune criticità che purtroppo si denota non essere state prese in considerazione.

In particolare rispetto alle criticità già segnalate nel 2016 nell'attuale PRARU si riscontra quanto segue.

1 - Presenza Discarica ILVA-Eternit nella Baia di Trentaremi (AMP Parco Sommerso di Gaiola - ZSC IT IT8030041)

E' acclarato ormai che sul costone roccioso che delimita la baia di Trentaremi è presente una nota discarica del complesso industriale Ilva-Eternit di Bagnoli. I materiali furono scaricati dall'alto del promontorio andando a formare una conoide oggi facilmente visibile da mare, su cui negli anni successivi ha attecchito vegetazione spontanea. Lo scalzamento al piede della conoide, dovuto all'incessante azione erosiva marina, ha sparso sulla spiaggia notevoli quantità di scorie di fonderia dell'industria siderurgica e scarti di lavorazioni in fibrocemento dell'Eternit.

Tale problematica fu segnalata dal Parco Sommerso di Gaiola a partire dal 2009 e fu ripresa e ulteriormente attenzionata a seguito dell'apertura del Caso EU Pilot 5972/13/ENVI per le verifiche di contaminazione del Sito Natura 2000 - SIC IT8030041 "Fondali Marini di Gaiola e Nisida" da parte del SIN di Bagnoli. In tale occasione si mise nuovamente in evidenza come dovesse essere compresa all'interno delle operazioni di bonifica del SIN non solo la discarica denominata "Cavone degli Sbirri" ma anche quella di "Trentaremi".

Nel 2018 l'Autorità Portuale di Napoli con la collaborazione dei diversi enti a vario titolo competenti finanziò un primo progetto di pulizia superficiale dei residui in fibrocemento da spiaggia e fondali, eseguendo anche la caratterizzazione dei materiali, in attesa di interventi più strutturali e risolutivi che ci si attendeva dal Piano di Bonifica del SIN di Bagnoli.

Già nei tavoli tecnici propedeutici alla realizzazione dell'intervento di pulizia realizzato nel 2018 si era concordato su richiesta esplicita della SABAP-Na, che, dopo la pulizia era necessario un intervento strutturale di ingegneria naturalistica volto a mettere in sicurezza la conoide evitandone l'avanzamento dell'erosione al piede.

Prot. n° 56 del 16/08/2021

Discesa Gaiola, Cala S. Basilio, 80123 - Napoli

Tel/Fax 0812403235 email: info@areamarinaprotettagaiola.it

www.areamarinaprotettagaiola.it PEC: info@pec.areamarinaprotettagaiola.it

Attualmente la spiaggia di Trentaremi si presenta nuovamente con notevoli quantità di materiale in fibrocemento a vista derivante dal rimescolamento dei sedimenti e continua erosione della conoide a causa delle mareggiate.

Al momento non vi è alcuna spiegazione per cui il SIN e quindi il Piano di Bonifica abbia ricompreso la Discarica denominata "Cavone degli Sbirri" e non quella di Trentaremi, molto più vicina ed inserita oggi all'interno di una Zona Speciale di Conservazione della rete Natura 2000 nonché Riserva naturale e Luogo della Cultura di rilievo nazionale, per il suo altissimo pregio naturalistico, archeologico e paesaggistico.

Si denota che la discarica di Trentaremi non è stata a tutt'oggi nemmeno inserita nel CSPC del SIN Bagnoli Coroglio.



Figura 1: Conoide generatasi a seguito degli sversamenti di materiali di scarto del complesso industriale di Bagnoli nella baia di Trentaremi.



Figura 2: Scarti di lavorazioni di tubazioni in fibrocemento provenienti dall'Eternit di Bagnoli

Discesa Gaiola, Cala S. Basilio, 80123 - Napoli

Tel/Fax 0812403235 email: info@areamarinaprotettagaiola.it

www.areamarinaprotettagaiola.it PEC: info@pec.areamarinaprotettagaiola.it



Figura 3: frammenti di tubazioni in Fibrocemento incastonati nella nicchia di erosione al piede della conoide

2 - Sversamento di liquami in mare sulla linea di costa derivanti dalla galleria scolmatrice di By-pass di Coroglio all'interno della ZSC IT8030041 Fondali marini di Gaiola e Nisida

Si premette che lo sversamento in mare sulla linea di costa dell'attuale troppopieno dell'Impianto di primo trattamento e sollevamento di Coroglio, ubicato presso cala Badessa, all'interno della ZSC IT8030041 e adiacente l'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, rappresenta un'annosa problematica sia per la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale dell'area sia per motivi di carattere igienico-sanitario, nonché per lo sviluppo turistico ricreativo dell'area.

Proprio di recente lo sversamento dal troppopieno avvenuto il giorno 18 Luglio 2021 a causa di brevi ma intense piogge, ha provocato l'interdizione alla balneazione dell'area per inquinamento da coliformi fecali per 2 settimane.

Oltre ad impattare sull'ambiente e sullo sviluppo turistico-culturale dell'area, tale troppopieno va ad impattare anche sull'industria della mitilicoltura, stante il fatto che proprio all'interno di Cala Badessa, tra l'Isola di Nisida e Trentaremi, è ubicato uno dei più importanti stabilimenti di mitilicoltura della zona.

Da anni il Parco Sommerso di Gaiola denuncia tale problematica che stride fortemente con la presenza nella stessa area di un'Area marina protetta ed un a Zona Speciale di Conservazione.

Si fa notare infatti che al momento della messa in funzione dell'Impianto di primo trattamento di Coroglio avvenuto nel 2001 non erano ancora stati istituiti né il Parco Sommerso di Gaiola (2002) né il SIC, e futura ZSC, IT8030041 Fondali marini di Gaiola e Nisida (2011).

Anche per questo già in fase di scoping si ritenne opportuno segnalare la necessità di affrontare in maniera seria e strutturale tale problematica, eliminando tale troppopieno che rappresenta già da troppi anni un vero oltraggio ad uno dei luoghi più belli e suggestivi della nostra costa, incredibilmente carico di elementi di pregio biologici, paesaggistici e culturali.

E' per tale motivo che si resta basiti nel riscontrare che nel PRARU, gli interventi relativi alla riconfigurazione del Sistema Fognario dell'area non solo non elimineranno l'attuale scarico di troppo pieno di Cala Badessa, ma prevedranno la realizzazione di un secondo scolmatario che scaricherà sempre sulla linea di costa in prossimità dell'attuale spiaggia di Coroglio.

Come si legge nella relativa relazione tecnica e tavole di progetto, al fine di alleggerirne il carico è stato previsto di eliminare gli attuali scarichi diretti nell'emissario di Cuma dell'Arena S. Antonio e della Collettrice di Pianura, convogliando quindi nell'Impianto di Pretrattamento di Coroglio l'intera portata nera diluita defluente nell'Arena

Discesa Gaiola, Cala S. Basilio, 80123 - Napoli

Tel/Fax 0812403235 email: info@areamarinaprotettagaiola.it

www.areamarinaprotettagaiola.it PEC: info@pec.areamarinaprotettagaiola.it

S. Antonio e nella Collettrice di Pianura per risollevare nel suddetto emissario di Cuma una portata pretrattata non maggiore di 4 Qnm, per evitare la saturazione dello stesso.

Questo comporterà un aumento notevole del carico convogliato dall'Arena S. Antonio verso l'Impianto di Coroglio che passerà da una portata massima di piena di 100 m³/s a circa 188 m³/s.

Per far fronte all'aumento di carico verso l'impianto si sono adottate diverse misure come l'ampliamento della vasca di confluenza, il potenziamento delle pompe di sollevamento, e la realizzazione di un nuovo manufatto di ripartizione e sfioro presso via Leonardi Cattolica che comporterà la realizzazione di un ulteriore scarico in mare sulla linea di costa in corrispondenza del primo tratto di via nuova Nisida nelle immediate vicinanze della spiaggia di Coroglio.

Come si evince dalla documentazione tecnica analizzata quindi, le portate di piena aumenteranno a 188 m³/s. Di questi, attraverso una nuova vasca di ripartizione 80 m³/s saranno indirizzati verso l'impianto di Coroglio dove saranno incanalati nell'attuale canale di sfioro con scarico a mare a Cala badessa, mentre la restante portata fino a 110 m³/s sarà indirizzata direttamente a mare nel nuovo scarico di sfioro presso la spiaggia di Coroglio. Quindi nella stessa area, dove già l'esistente troppo pieno di Coroglio rappresenta un'atavica e annosa problematica, sfocerà a pochi metri di distanza un secondo troppo pieno sempre sulla medesima linea di costa.

Per quanto si riscontra che siano stati inseriti degli adeguamenti tecnici atti a potenziare la capacità di trattamento dell'impianto di Coroglio, portando da 6,2 m³/s a 9,00 m³/s la soglia di portata oltre la quale si avrà il by-pass diretto in mare, risulta tuttavia totalmente anacronistica la soluzione di lasciare e addirittura raddoppiare gli sfiori a mare sotto costa in un'area di tale valenza ambientale, naturalistica e culturale, oggi in pieno rilancio turistico-culturale dopo anni di abbandono e degrado.

Oltre a ciò come già detto gli scarichi andranno a ledere ulteriormente il comparto della miticoltura dato che proprio davanti i due scarichi futuri vi è uno dei più importanti e storici allevamenti di mitili della zona.

Anche per quel che riguarda gli interventi sulle condotte sottomarine si fa notare che seppur il Progetto ne prevederà il potenziamento ed entreranno in funzione solo al superamento della soglia di 3,6 m³/s, va detto tuttavia che mentre prima le pompe di by-pass in condotta erano poste a valle del processo di grigliatura, dissabbiamento e stacciatura, ora by-passeranno completamente l'impianto prevedendo solo una semplice grigliatura a monte. Questo porterà la fuoriuscita sui fondali di materiale praticamente non trattato.

A tal proposito urge mettere in evidenza che a monte di tali scelte di progettazione è mancata un'adeguata documentazione sulle comunità biologiche presenti che saranno oggetto dell'impatto di tali scelte progettuali. Così come manca un adeguato studio sulle correnti marine di fondo e superficiali che possa mettere in evidenza l'andamento e distribuzione dei *plume* di scarico sia delle condotte sottomarine che degli sfiori a livello di battaglia, nelle diverse condizioni di scarico e con i diversi regimi di correnti marine.

Il Parco Sommerso di Gaiola ha come compito istituzionale prioritario la tutela degli habitat e delle comunità biologiche marine presenti nell'area oggetto degli attuali e futuri scarichi in mare, ricadenti all'interno della ZSC IT8030041 Fondali marini di Gaiola e Nisida e dell'AMP Parco Sommerso di Gaiola.

Dalla dettagliata mappa della caratterizzazione bionomica dei fondali, realizzata da questo Ente gestore, nell'area interessata dagli scarichi sono presenti ben 15 tipologie di biocenosi differenti, tra cui spicca la biocenosi coralligena presente con rilevanti estensioni sul banco di Nisida, il banco della Cavallara e la secca della Badessa. In particolare quest'ultima è posizionata proprio in corrispondenza dello scarico sul fondo delle tre condotte sottomarine ed è caratterizzata da profondi canyon ammantati da *Parazoanthus axinellae* e una ricca comunità di Gigli di mare (*Antedon mediterranea*). Il Banco della Cavallara e quello di Nisida, invece, cingono ad est e ad ovest Cala Badessa ospitando estese facies a *Eunicella cavolinii*, *Parazoanthus axinellae*, spugne policrome, briozoi e concrezionamenti a Litofilli.



AREA MARINA PROTETTA “PARCO SOMMERSO DI GAIOLA”



Discesa Gaiola, Cala S. Basilio, 80123 - Napoli
Tel/Fax 0812403235 email: info@areamarinaprotettagaiola.it
www.areamarinaprotettagaiola.it PEC: info@pec.areamarinaprotettagaiola.it



Come noto il Coralligeno rappresenta uno dei maggiori “hot spot” di biodiversità Mediterranea, assieme alle praterie di *Posidonia oceanica* (Bouderesque, 2004), ospitando più specie di qualsiasi altra comunità Mediterranea (Ballesteros, 2006). Per tale motivo è tutelata dalla Convenzione di Barcellona (UNEP/MAP-RAC/SPA), e rientra nell'Habitat 1170 tutelato dalla Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE). A tal proposito la ZSC ZSC IT8030041 è stata istituita proprio per tutelare gli Habitat: 1170 - Scogliere; 1120 - Praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*); 8330 - Grotte marine sommerse o semisommerse

La presenza di 15 tipologie di biocenosi, mette in evidenza un'area marina estremamente ricca ed eterogenea che si estende dalla linea di costa fino a circa 40m di profondità, ospitando un'enorme varietà di specie, da quelle tipiche del mesolitorale a quelle sciafile delle grotte costiere e degli ambienti più profondi. Tra quelle censite, nell'ambito delle attività di monitoraggio e ricerca scientifica condotte nell'area, molte sono inserite negli allegati di protezione internazionali (Annex II - III of ASPIM, Berna Appx.1-2-3, Habitat Appx. 4)

Sui fondi molli l'antica prateria di *Posidonia oceanica*, che una volta si estendeva per circa 200 ha da Nisida a Capo Posillipo, ha già subito un grave deterioramento che nei decenni passati l'ha portata fino alla scomparsa quasi totale a causa dell'intorbidimento delle acque causato dall'Arena S. Antonio quando sfociava liberamente a pelo libero sulla spiaggia, negli anni precedenti alla costruzione dell'Impianto di Coroglio. Oggi si notano piccoli spot di ripresa, che fanno ben sperare anche per la possibile riuscita di eventuali progetti di reimpianto che il Parco sta attualmente valutando. In tal senso l'auspicata eliminazione degli scarichi di troppopieno esistenti in tale area avrebbe aiutato ulteriormente tale prospettiva di futura rinascita del posidonieto.

Non trascurabile è anche l'impatto paesaggistico su di un'area di tale rilevanza paesaggistica e naturalistica. Basti pensare alle meravigliose vedute che si possono ammirare dal Parco Virgiliano o dal Parco archeologico-ambientale del Pausilypon, spesso lacerate dalla vista dello scarico fognario in atto.


La mappa di seguito riportata mette in evidenza in maniera schematica il contesto territoriale che verrà utilizzato per far confluire ben tre sistemi di scarico di By-pass Fognario. E' evidente che si sta scelto di sacrificare proprio il tratto di costa più importante dell'intero settore costiero napoletano-flegreo, mentre il PRARU poteva essere finalmente la svolta attesa da anni per affrontare e risolvere in maniera strutturale e definitiva una problematica atavica che si trascina da tanti, troppi anni.

In conclusione, alla luce degli elementi esposti la scelta di lasciare e addirittura incrementare il numero di scarichi di By-pass in mare delle acque reflue provenienti da Arena S. Antonio, Emissario di Coroglio/pedamontano di Posillipo e fognatura a servizio di Capo Posillipo/Discesa Coroglio, risulta non solo anacronistica ed antitetica con il percorso di riqualificazione e valorizzazione ambientale, culturale e turistica dell'area, ma soprattutto in totale contrasto con le esigenze di tutela e salvaguardia dell'immenso e prezioso patrimonio naturalistico, culturale e paesaggistico tutelato della ZSC IT8030041 Fondali marini di Gaiola e Nisida e dall'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola.

Tale grossolana errata scelta progettuale poteva essere evitata da una interlocuzione approfondita sul tema con il Soggetto gestore, che avrebbe con molto piacere messo a disposizione di Invitalia, come già scritto nel 2016, il proprio know-how e i dati scientifici in proprio possesso per dare contezza ai progettisti delle rilevanze presenti al fine di pervenire a scelte progettuali condivise e consone alle esigenze di tutela e salvaguardia di un'area di così elevato pregio della Città di Napoli.

Per i motivi sopra esposti pertanto il Soggetto Gestore del Parco Sommerso di Gaiola e della ZSC Fondali Marini di Gaiola e Nisida esprime il proprio dissenso all'approvazione dello stralcio del PRARU oggetto della Conferenza di Servizi indetta il 17/07/2021.

Si resta a disposizione per fornire ulteriori delucidazioni e dati in merito.

Il Direttore
Maurizio Simeone


Discesa Gaiola, Cala S. Basilio, 80123 - Napoli
Tel/Fax 0812403235 email: info@areamarinaprotettagaiola.it
www.areamarinaprotettagaiola.it PEC: info@pec.areamarinaprotettagaiola.it




Figura 4: Mappa di contesto con ubicazione degli scarichi Fognari previsti dal PRARU nell'area Nisida-Gaiola



Figura 5: Vista da mare dell'attuale scarico di By pass sversante nella Cala Badessa e ubicazione del Secondo scarico di By-Pass previsto dal PRARU in adiacente alla spiaggia di Coroglio.

AREA MARINA PROTETTA “PARCO SOMMERSO DI GAIOLA”

Discesa Gaiola, Cala S. Basilio, 80123 - Napoli
Tel/Fax 0812403235 email: info@areamarinaprotettagaiola.it
www.areamarinaprotettagaiola.it PEC: info@pec.areamarinaprotettagaiola.it



Figura 6: Vista paesaggistica dal parco virgiliano durante la fuoriuscita dello scarico in mare di Bypass dell'impianto di Coroglio



Figura 7: Situazione in Zona A di riserva integrale del Parco Sommerso di Gaiola post sversamento in mare dello sfioro di bypass dell'Impianto di Coroglio



Alla cortese attenzione del Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana del SIN Bagnoli-Coroglio

Oggetto: PROGRAMMA DI RISANAMENTO AMBIENTALE E DI RIGENERAZIONE URBANA del SIN Bagnoli-Coroglio

Egregio Commissario,

Come previsto dalla legge, Le invio il nostro parere in merito al Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana del SIN Bagnoli-Coroglio.

Dall'analisi della documentazione relativa PRARU si evince che gli interventi relativi alla riconfigurazione del Sistema Fognario dell'area **non solo non elimineranno l'attuale scarico di troppo pieno di Cala Badessa, ma prevedranno la realizzazione di un secondo scolmatatoio che scaricherà sempre sulla linea di costa in prossimità dell'attuale spiaggia di Coroglio.**

Come si legge nella relativa relazione tecnica e tavole di progetto, al fine di alleggerirne il carico è stato previsto di eliminare gli attuali scarichi diretti nell'emissario di Cuma dell'Arena S. Antonio e della Collettrice di Pianura, convogliando quindi nell'Impianto di Pretrattamento di Coroglio l'intera portata nera diluita defluente nell'Arena S. Antonio e nella Collettrice di Pianura per risollevarne nel suddetto emissario di Cuma una portata pretrattata non maggiore di 4 Q_{nm}, per evitare la saturazione dello stesso.

Questo comporterà un aumento notevole del carico convogliato dall'Arena S. Antonio verso l'Impianto di Coroglio che passerà da una portata massima di piena di 100 m³/s a circa 188 m³/s.

Per far fronte all'aumento di carico verso l'impianto si sono adottate diverse misure come l'ampliamento della vasca di confluenza, il potenziamento delle pompe di sollevamento, e la realizzazione di un nuovo manufatto di ripartizione e sfioro presso via Leonardi Cattolica che comporterà la realizzazione di un ulteriore scarico in mare sulla linea di costa in corrispondenza del primo tratto di via nuova Nisida nelle immediate vicinanze della spiaggia di Coroglio.

Come si evince dalla documentazione tecnica analizzata quindi, le portate di piena aumenteranno a 188 m³/s. Di questi, attraverso una nuova vasca di ripartizione 80 m³/s saranno indirizzati verso l'impianto di Coroglio dove saranno incanalati nell'attuale canale di sfioro con scarico a mare a Cala badessa, mentre i restanti 110 saranno indirizzati attraverso direttamente a mare nel nuovo scarico di sfioro presso la spiaggia di Coroglio.

Quindi nella stessa area, dove già l'esistente troppo pieno di Coroglio rappresenta un'atavica e annosa problematica, sfocerà a pochi metri di distanza un secondo troppo pieno sempre sulla linea di costa.

Per quanto si riscontra che siano stati inseriti degli adeguamenti tecnici atti a potenziare la capacità di trattamento dell'impianto di Coroglio, portando da 6,2 m³/s a 9,00 m³/s la soglia di portata oltre la quale si avrà il by-pass diretto in mare, **risulta tuttavia totalmente anacronistica la soluzione di lasciare e addirittura raddoppiare gli sfiori a mare sotto costa in un'area di tale valenza ambientale, naturalistica e culturale, oggi in pieno rilancio turistico-culturale dopo anni di abbandono e degrado.**

L'area in questione è inoltre frequentata da diverse specie di mammiferi marini tra cui il tursiopo, *Tursiops truncatus*, specie protetta dalle Convenzioni di Berna, di Barcellona e di Washington, dalla Direttiva comunitaria Habitat e dalla legge italiana n.157/92 e classificata come "vulnerabile" nella Lista Rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.

Oltre ad impattare sull'ambiente e sullo sviluppo turistico-culturale dell'area, tale scelta va ad impattare anche sull'industria della mitilicoltura, stante il fatto che proprio all'interno di Cala badessa, tra l'Isola di Nisida e Trentaremi, è ubicato uno dei più importanti stabilimenti di mitilicoltura della zona.

Confidando un in un suo pronto intervento le porgo i miei più

Cordiali saluti,

Valmacca, 16/08/2021

Il Presidente

Barbara Mussi



Barbara Mussi Firmato digitalmente da Barbara
Mussi
Data: 2021.08.16 19:31:49 +02'00'